


REGIONE PIEMONTE


ASSESSORATO
Pianificazione Territoriale

Piano Territoriale Regionale

Area di approfondimento "Ovest Ticino"



Schede d'Ambito Norme generali



Schede d'Ambito

Norme generali

GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE:

Settore Pianificazione Territoriale (coordinamento):
arch. GIUSEPPE BRUNETTI, arch. MARIELLA OLIVIER;

Settore Beni Ambientali: arch. CRISTIANA LOMBARDI SERTORIO;

Settore Trasporti: arch. ELIO PEROTTO;

Settore Urbanistica: ing. ALDO MIGLIORE;

Settore Parchi: arch. ROBERTO LEONE;

Settore Commercio: arch. PATRIZIA VERNONI.

GRUPPO DI STUDIO INCARICATO:

GUIDO VALLINO, urbanista,
coordinamento, aspetti territoriali ed indirizzo normativo;

MARCO PLATA, architetto,
aspetti urbanistici, normativi, cartografici;

GIAMPIETRO DE PAOLI, architetto,
aspetti storici, beni architettonici ed ambientali;

ANGELO RAIMONDI, architetto,
aspetti paesistici ed ambientali.



Indice

Schede d'Ambito

	pag.	1
Premessa	pag.	2
Unità Territoriale Ambientale A.1.	pag.	6
SA 1. Costa di Marano Tic., Oleggio, Bellinzago	pag.	7
SA 2. Costa Mylius, S. Cristoforo, S.Giovanni	pag.	12
SA 3. Piana agricola ad est di Marano Ticino	pag.	13
SA 4. Piana pre-parco ad est di Oleggio	pag.	15
SA 5. Asse della via Strera	pag.	17
SA 6. Filatoio Mylius	pag.	20
SA 7. Area agricola caschine Sonzini-Moioli-Aguzza	pag.	21
SA 8. Ambito di connessione ambientale a sud/sud-est di Bellinzago	pag.	22
Unità Territoriale Ambientale B.1.	pag.	25
SA 9. Area collinare di Marano Ticino	pag.	26
SA 10. Torrente Agamo	pag.	28
SA 11. Rio Rito	pag.	28
SA 12. Torrente Terdoppio	pag.	29
SA 13. Costa di S.Vincenzo - Motto Grizza - Casc. Boglia	pag.	30
SA 14. Piana agricola a ovest di Oleggio	pag.	31
SA 15. Area della Baraggiaccia	pag.	32
SA 16. Corridoio variante S.S. 32	pag.	33
SA 17. Piano Paesistico di "Dulzago-Cavagliano"	pag.	34
Unità Territoriale Ambientale A.2.	pag.	41
SA 18. Pre-parco tra l'area militare e le caschine Bornago-Galdina	pag.	42
Unità Territoriale Ambientale A.3.	pag.	43
SA 19. Fascia pre-parco	pag.	44
SA 20. Aree agricole poste tra i centri abitati e la fascia pre-parco	pag.	47
SA 21. Diramatore Vigevano	pag.	48
SA 22. Strada Moneta	pag.	49
SA 23. Santuario del Varallino	pag.	50
Unità Territoriale Ambientale A.4.	pag.	51
SA 24. Area di riordino S.Martino-Cerano	pag.	52
SA 25. Fascia pre-parco residua di Cerano	pag.	54
Unità Territoriale Ambientale C.1.	pag.	55
SA 26. Area agricola di valorizzazione e salvaguardia	pag.	56
SA 27. Percorso di connessione Novara-Ticino	pag.	60
SA 28. Terdoppio-Cerana e Refreddo	pag.	61
SA 29. Roggia Mora	pag.	62
Unità Territoriale Ambientale D.1., D.2.	pag.	63
SA 30. Potenziamento S.S. 32	pag.	64
SA 31. Terdoppio	pag.	65
SA 32. Canale Cavour	pag.	66
SA 33. Canale Quintino Sella	pag.	67
SA 34. Piana agricola a nord-ovest di Novara	pag.	68
SA 35. Bosco di Agognate	pag.	69
Unità Territoriale Ambientale C.2.	pag.	70
SA 36. Agogna	pag.	71
SA 37. Percorso con emergenze di Casalgiate e Gionzana	pag.	72
SA 38. Riordino aree produttive	pag.	73
Unità Territoriale Ambientale E.1., E.2.	pag.	74
E.1. Parco Naturale della Valle del Ticino	pag.	75
E.2. Parco della Battaglia	pag.	76

Norme generali

pag. 77

Titolo I

Natura, finalità, obiettivi specifici e definizioni del Piano

pag. 78

Art. 1. Caratteristiche e contenuti del Piano

pag. 79

Art. 2. Finalità del Piano

pag. 81

Art. 3. Obiettivi specifici paesistico-ambientali

pag. 82

Art. 4. Definizioni

pag. 84

Note al Titolo I

pag. 86

Titolo II

Modalità e strumenti di attuazione del Piano

pag. 87

Art. 5. Efficacia e salvaguardie

pag. 88

Art. 6. Modalità attuative a livello provinciale

pag. 89

Art. 7. Modalità attuative a livello comunale

pag. 90

Art. 8. Progetti e strumenti di attuazione: definizioni

pag. 92

Art. 9. Il Piano Paesistico

pag. 94

Art. 10. Le Zone di Salvaguardia del Parco del Ticino

pag. 95

Art. 11. I Piani Esecutivi Intercomunali

pag. 96

Note al Titolo II

pag. 97

Titolo III

Indirizzi generali per le politiche settoriali

pag. 102

Art. 12. Le aree e le attività agricole

pag. 103

Art. 13. Le aree e le attività industriali e artigianali

pag. 107

Art. 14. Le aree e le attività commerciali e terziarie

pag. 111

Art. 15. Le aree e le attività estrattive

pag. 114

Art. 16. L'assetto insediativo

pag. 116

Art. 17. La rete delle infrastrutture di trasporto

pag. 119

Note al Titolo III

pag. 121

Titolo IV

Norme generali per categorie di beni ambientali, paesistici, culturali ed architettonici

pag. 125

Art. 18. Corsi d'acqua pubblici

pag. 126

Art. 19. Fontanili e zone umide

pag. 130

Art. 20. Aree boscate

pag. 132

Art. 21. Usi civici e zone di interesse archeologico

pag. 135

Art. 22. Beni paesistico-ambientali, beni culturali-architettonici
e percorsi con valenza storico-culturale-paesistica

pag. 137

I beni architettonici/culturali nel territorio dell'Ovest Ticino

pag. 140

Art. 23. Percorsi di connessione territoriale

pag. 146

Art. 24. Aree degradate

pag. 147

Art. 25. Complessi ed edifici rurali

pag. 148

Note al Titolo IV

pag. 150

Schemi Tipologici

pag. 159

Alberi ed arbusti

pag. 161

Corsi d'acqua / canali

pag. 166

Strade / percorsi

pag. 171

Schede d'Ambito

Premessa

I capitoli 4. e 5. della Relazione, accompagnati dalle tavole 6.1., 6.2. e 6.3. dell'"Abaco dei Sistemi", hanno definito l'impostazione del percorso progettuale del Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento "Ovest Ticino", individuando opportuni riferimenti territoriali (le Unità Territoriali Ambientali) entro i quali sviluppare gli approfondimenti progettuali ed i relativi indirizzi normativi.

Le consultazioni attivate nei primi mesi del 1994 dalla Regione Piemonte nei confronti degli Enti Locali interessati, hanno sostanzialmente confermato la validità degli obiettivi progettuali riferiti alle Unità Territoriali Ambientali (UTA), da intendersi quali perimetrazioni definite sulle quali esercitare un'azione di governo coordinata a scala sovra (ed inter) comunale, nonchè per consentire la necessaria conoscenza delle trasformazioni territoriali ed ambientali in atto.

Il successivo percorso progettuale proprio della fase di elaborazione finale della proposta di P.T.R., si è pertanto riferito costantemente alle caratterizzazioni, agli obiettivi ed ai primi indirizzi già espressi in sede di definizione delle UTA nell'"Abaco dei Sistemi": gli approfondimenti condotti ad una scala cartografica di maggior dettaglio (1:10.000) hanno inoltre consentito una migliore contestualizzazione e finalizzazione delle scelte progettuali compiute.

L'obiettivo "forte" che ha ispirato la fase di definizione progettuale del Piano Territoriale Regionale dell'Ovest Ticino, da ritrovarsi nella dichiarata volontà di valorizzazione complessiva della "riconoscibilità" del sistema territoriale, ha condotto il percorso progettuale ad individuare, all'interno di ogni singola UTA, quegli elementi, aree o emergenze rilevanti sotto il profilo paesistico, ambientale e territoriale, che prioritariamente sono stati ritenuti "strutturanti" per concorrere alla definizione complessiva del disegno di "riconoscibilità territoriale".

Tali elementi strutturanti hanno definito gli "Ambiti di progetto" per i quali sono stati approfonditi mirati indirizzi progettuali e normativi che sono da recepirsi da parte della strumentazione urbanistica locale, al fine di garantire le condizioni per un coordinamento pianificatorio operato a scala sovracomunale.

Le Schede d'Ambito (SA) definiscono pertanto nel dettaglio singoli "progetti attuativi" del P.T.R. "Ovest Ticino" (si veda al riguardo l'art. 8 delle Norme generali), rispettando il riferimento alle UTA all'interno delle quali sono inserite: contengono le rispettive caratterizzazioni sotto il profilo paesistico, ambientale, territoriale ed infrastrutturale, che ne motivano la "rilevanza" (riportate con carattere di stampa di più ridotte dimensioni) ed i rispettivi indirizzi e/o strutture normative individuate per implementare gli obiettivi progettuali propri del P.T.R. (si vedano al proposito gli artt. 2 e 3 delle Norme generali, nonchè gli artt. 9, 10 ed 11 per le modalità attuative e le relative salvaguardie da applicare a quegli Ambiti che presuppongono la formazione di appositi strumenti pianificatori).


La scelta progettuale già compiuta in precedenza (si veda il cap. 4. della Relazione), di focalizzare l'attenzione sulle aree "non urbane" per individuare forme e modalità di definizione del disegno territoriale di progetto, ha fatto sì che gli Ambiti ed i relativi indirizzi normativi, tendenzialmente, non riguardino aree con destinazioni d'uso già perimetrare, normate ed inserite nella perimetrazione dei centri urbani così come definita dalla strumentazione urbanistica vigente, salvo i casi in cui la rilevanza delle problematiche di assetto e/o di sviluppo urbanizzativo, producano consistenti effetti (morfologici, ambientali e paesistici) sui territori limitrofi.

Le SA riportano gli opportuni riferimenti agli articoli delle "Norme generali" immediatamente prevalenti e vincolanti (o da sviluppare ed approfondire con le necessarie contestualizzazioni) nei confronti della strumentazione urbanistica locale; le indicazioni di progetto contenute nelle SA sono inoltre da integrare con gli Schemi Tipologici (allegati alle Norme generali), per gli interventi proposti su particolari categorie di beni e/o elementi paesistico-ambientali (ad es. corsi d'acqua, canali, percorsi..).

Le perimetrazioni puntuali e le determinazioni normative degli Ambiti sono riportate nelle tavole a scala 1:10.000 e nelle tavole di sintesi a scala 1:25.000, ove la numerazione degli ambiti cartografata è riferita alle Schede del presente volume.

Di seguito, per comodità di lettura ed interpretazione a scala territoriale, è riportata la tavola che illustra le Unità Territoriali Ambientali che "organizzano" le Schede d'Ambito: nella legenda sono inoltre riportate le rispettive caratterizzazioni di sintesi ed i rispettivi obiettivi generali di progetto, così come definiti in sede di "Abaco dei Sistemi".

Le Unità Territoriali Ambientali (UTA)



LEGENDA

A. Fascia pre-parco



- A.1.** Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago;
quote altimetriche differenziate, urbanizzati sparsi, aree boscate e consistenti attività di cava;
interventi di salvaguardia e "ricucitura" ambientale, razionalizzazione modello insediativo.



- A.2.** Cameri;
porzione interclusa tra Parco ed area militare, aree boscate e grandi cascine "padronali";
valutazione ed approfondimenti per un'eventuale inclusione nel perimetro del Parco.



- A.3.** Cameri, Galliate, Romentino e Trecate;
transizione per la fruizione del Parco, diffusi e puntuali siti estrattivi, secanti infrastrutturali;
valorizzazione/salvaguardia risorse, recupero ambientale, verifica impatti antropizzazione.



- A.4.** Trecate e Cerano;
area compromessa per la notevole presenza (in espansione) di aree produttive ed estrattive;
riordino degli insediamenti, mitigazione degli impatti, fasce di rispetto ambientale.

B. Area collinare



- B.1.** Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri;
l'unità di progetto, in virtù dell'omogeneità paesistica riconosciuta, coincide con il sottosistema;
salvaguardia coordinata e valorizzazione delle emergenze ambientali e morfologiche.

C. Piana irrigua



- C.1.** Novara, Trecate, Cerano e Sozzago;
esteso paesaggio della risaia meccanizzata (con penetrazioni "urbane"), limitate alberate;
tutela della rete e delle opere irrigue, dei fontanili, con valorizzazione della "memoria storica".



- C.2.** Novara;
ambito risicolo storico delle "frazioni", scandito da concentrazioni insediative produttive;
contenimento/riordino degli insediamenti, salvaguardia degli elementi del paesaggio agrario.

D. Aree di transizione/confliittualità



- D.1.** Novara, Cameri, Galliate, Romentino e Trecate;
"effetto urbano" diffuso con spazi agrari interclusi, forte pressione insediativa-infrastrutturale;
coordinamento urbanistico/localizzativo-funzionale, contenimento degli impatti infrastrutturali.



- D.2.** Novara, Cameri e Bellinzago;
transizione tra l'urbano e gli altri sottosistemi, espansione della risaia e dell'attività estrattiva;
integrazione/raccordo urbanizzati/paesaggio agrario, contenimento insediamento "lineare".


E. Aree di salvaguardia ambientale normate



- E.1.** Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano;
territorio del "Parco Naturale della Valle del Ticino", ai sensi della L.R. n° 12 del 22/03/1990;
recepimento ed integrazione del relativo "Piano d'Area" e di "Assestamento Forestale".



- E.2.** Novara;
ambito ricompreso nel c.d."Parco della Battaglia" vincolato ai sensi della L.S. 1497/39;
recepimento ed integrazione del Piano Paesistico da elaborare dal comune di Novara.



Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

A.1.

Comprende la "fascia pre-parco" nei comuni di Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago come precedentemente definita (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5. pag. 112 della Relazione).

Costa di Marano Tic., Oleggio, Bellinzago

SA 1.

L'ambito è riferito alla costa delimitante il margine orientale del terrazzo digradante verso la Valle del Ticino, elemento territoriale riconoscibile e continuo a partire dal terrazzo di Codemonte - Cavagliano, trattato alla (SA 17c), sino alla costa di Marano Ticino che trova continuità, a nord nel comune di Pombia, al di fuori dell'area di studio.

Questa costa costituisce uno degli elementi di maggior rilievo paesistico di percezione morfologica sull'asse nord-sud di attestazione dei centri urbani, dei quali ha da sempre condizionato fortemente l'impianto e l'evoluzione insediativa; eterogenea sotto il profilo paesistico ambientale, assume caratteristiche e pesi differenti determinati soprattutto dagli usi storicamente consolidati: presenta infatti tratti con una consistente sopravvivenza di aree boscate accanto a tratti fortemente antropizzati.

L'indirizzo progettuale generale è di salvaguardia della riconoscibilità morfologica complessiva del sistema della costa: le azioni progettuali prevedono la ricomposizione territoriale e di trattamento normativo di tale emergenza, compatibilmente con lo stato di fatto che determina nel dettaglio le 5 ripartizioni cartografate nelle tavole di progetto, di cui di seguito sono riportate le specifiche caratterizzazioni e gli indirizzi normativi da recepire da parte della strumentazione urbanistica locale.

Costa alta di Marano Ticino

1a.

L'ambito interessa il ciglione che segna il salto fra i due successivi terrazzi, posti rispettivamente a quota 260 e 200 m. s.l.m.; presenta suoli di IV classe, ed è pressochè integralmente sottoposto a vincolo idrogeologico; le limitazioni d'uso del suolo e l'alta rilevanza paesistica implicano la sua inedificabilità assoluta.

La costa boscata è di alta rilevanza paesistica ed ambientale, con dominanza di paesaggio seminaturale e semiagricolo caratterizzato da boschi di latifoglie a struttura irregolare o boschi cedui sotto fustaia, a copertura fitta, con predominanza di *Robinia pseudoacacia* al piede della ripa e lungo le strade, ove la pressione antropica, pur limitata, è maggiore, e *Castanea sativa* sulla costa, per lo più cedui in abbandono; compaiono inoltre, come specie codominanti, *Quercus robur* e *Q. petraea*.

La presenza dell'elemento urbano è limitata al castello di Marano Ticino, che occupa totalmente la sommità del poggio situato ad est del centro abitato.

Il complesso è costituito da:

- resti dell' antico "castello-recinto", con torre di ingresso merlata e dotata di pusterla (sec. XIV e XV), e tracce della cortina muraria lungo il profilo dell' altura;
- villa Ostini (sec. XVIII), costruita sui resti dell' antica rocchetta di cui rimangono interessanti tracce (torre smozzata del XIII sec.), con torre di gusto neogotico (sec. XIX) e vasto giardino;
- cappella dell' Immacolata (parte absidale ascrivibile al sec. XV);
- nucleo di case coloniche relativamente recenti con brani di murature ed elementi architettonici di epoca medievale.

La villa, che sorge sul limite meridionale del recinto, gode di un' ampia veduta panoramica sulla pianura, costituendo al contempo un evidente punto di riferimento visivo, percepibile da una vasta porzione di territorio situato nella valle del Ticino e pertanto strutturante paesisticamente l'unità territoriale ambientale; va segnalata la scarsa qualità del verde privato, mal inserito nel contesto paesistico.

L'ambito presenta caratteristiche di elevato valore sia paesistico che ambientale, pertanto si propongono azioni di recupero finalizzate alla conservazione e al restauro del paesaggio, nonché all'inserimento paesaggistico dell'emergenza costituita dal Castello di Marano

E' necessario razionalizzare il vincolo di inedificabilità assoluta già previsto dal P.R.G.I. vigente, estendendolo al perimetro proposto e cartografato, al fine di tutelare nella sua integrità tale tratto di costa boscata, con divieto di alterazione morfologica dei luoghi; in sede di ridefinizione dello strumento urbanistico occorre inoltre integrare la perimetrazione proposta con le aree già attualmente sottoposte a vincolo idrogeologico (non coincidenti con l'ambito), razionalizzando così il sistema dei vincoli e delle tutele gravanti.

Per le aree boscate esistenti o previste, oltre a quanto specificato all'art. 20 delle "Norme generali", i criteri di gestione selvicolturale devono essere finalizzati alla valorizzazione paesistico-ambientale dei boschi ed al conseguimento di un migliore equilibrio dell'assetto idrogeologico, favorendo interventi di manutenzione, tagli curazionali, ripuliture ed in genere tutti gli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale, con conversione del ceduo verso l'altofusto; da incentivare inoltre la progressiva riduzione della robinia.

Data la rilevanza di tali aree boscate, va inoltre essere valutata la loro inclusione entro il "Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino", con l'obiettivo di una coerente gestione del patrimonio forestale a scala territoriale.

Per il "Castello di Marano Ticino" individuato come emergenza architettonico - paesistica e vincolato ai sensi della L. 1089/1939 (limitatamente all' edificio della villa), si prescrive la tutela dell' intero complesso attraverso l'estensione della perimetrazione della zona "A", relativa ai "Centri Storici", ed individuata solo parzialmente dal P.R.G.I. vigente, a tutto l' antico nucleo (perimetrato nelle tavole 1:10.000) con il contestuale stralcio dalla stessa zona "A" della porzione di costa boscata attualmente in essa ricompresa.

Oltre all'indicazione di minima di cui sopra, il P.T.R. "Ovest Ticino" suggerisce di sottoporre l'area perimetrata come Zona A ad uno studio per l'inserimento dell'emergenza nel contesto paesistico, attualmente non ottimale per la presenza di elementi antropici e vegetali incongruenti.

Costa tra Marano Tic. e Oleggio

1b.

L'ambito interessa il sistema del ciglione principale sopra descritto, proseguente in direzione sud, e del ciglione secondario che si stacca in direzione est, delimitando tre adiacenti terrazzi posti a quota 260, 215 e 190 m. s.l.m..

Le coste boscate sono di alta rilevanza paesistica ed ambientale, con prevalenza di paesaggio seminaturale, caratterizzato da boschi di latifoglie a copertura fitta, struttura irregolare, con dominanza di *Quercus robur*, ed in subordine *Castanea sativa* e *Robinia pseudoacacia*.

L'ambito presenta caratteristiche di elevato valore sia paesistico che ambientale, quindi si propongono azioni di recupero finalizzate alla conservazione del paesaggio.

Tale porzione dell'ambito è attualmente inserita all'interno del confine del Parco del Ticino.

In funzione dell'obiettivo richiamato di riconoscibilità e di tutela omogenea del sistema complessivo della costa, il P.T.R. propone lo stralcio dell'ambito dal Parco del Ticino e l'assoggettamento negli strumenti urbanistici di Marano ed Oleggio a vincolo di inedificabilità assoluta con divieto di alterazione morfologica dei luoghi, con trattamento normativo per quanto concerne le aree boscate, omogeneo a quanto indicato in 1a..

Costa di Loreto - Castellazzo

1c.

L'ambito 1c interessa il sistema del ciglione principale, proseguito in direzione sud sino alla S.S.32.

Questa porzione dell'ambito, a differenza delle precedenti 1a. ed 1b., è interessata da penetrazioni urbane, con frammistione di funzioni residenziali e produttive.

Il primo tratto a nord della costa, che prospetta sulla piana di Loreto (vd. SA 5.), presenta un paesaggio eterogeneo e frazionato, in prevalenza di tipo suburbano- semiagricolo, con presenza di piccole unità produttive poste accanto ad elementi di interesse paesistico ed ambientale, quali parchi e giardini privati, residui di boschi di castagno, ripopolamenti forestali, incolti invasi da *Ailanthus altissima* e *Betula pendula*, trutteti e residenze private.

Differente il tratto più a sud, intorno al Castellazzo, ove permangono paesaggi di tipo seminaturale caratterizzati dalla presenza di boschi di *Robinia pseudoacacia* e *Quercus robur*; in questa zona assumono rilevanza storico-culturale i resti di una torre e di alcuni tratti di mura del sec. X posti in posizione dominante sulla piana, testimonianza di un antico sistema di fortificazioni a difesa del percorso viario che collegava Oleggio a Pombia ed a Castelnuovo (si veda al proposito il cap. 3, par. 3.1., della Relazione e la tavola 4.8.3. dell'"Abaco dei sistemi").

Si prescrive di assoggettare l'area, nel P.R.G.C. di Oleggio, a strumento urbanistico esecutivo di ristrutturazione urbanistica con valenza di recupero paesistico-ambientale, mantenendo come ipotesi di minima la perimetrazione cartografata.

Tale strumento dovrà prevedere la conferma delle attuali destinazioni residenziali, con le aree a verde privato vincolato già previste dal vigente P.R.G.I., ed approfondire l'ipotesi di trasferimento delle unità produttive esistenti (3 piccoli insediamenti) mediante le procedure indicate dall'art. 53 della L.R. 56/77.

Inoltre dovrà essere redatto con particolare riferimento alla valenza paesistico-ambientale dell'ambito, proponendo azioni di recupero ed inserimento paesaggistico delle opere esistenti, anche congiunte ad azioni di ripristino naturale; pertanto dovrà essere prevista una normativa specifica di tutela e valorizzazione delle aree boscate e delle aree a verde privato esistenti

(con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 20 delle "Norme generali"), al fine di ricostituire un paesaggio omogeneo ed ambientalmente connesso alla parte settentrionale della costa stessa (1a,1b), salvaguardando, in particolare, la visuale sulla piana sottostante percepibile dalla S.S. 32.

La normativa di tutela va parimenti estesa alla citata emergenza architettonica del "Castellazzo" già compresa negli elenchi di cui alla L. 1089/39.

Costa di Oleggio centro

1d.

Questa porzione dell'ambito rappresenta il raccordo tra il nucleo di antica formazione di Oleggio, posto in quota, ed il tessuto insediativo di recente formazione posto nella piana sottostante.

Sotto il profilo paesistico e culturale l'ambito riveste quindi importanza strategica sia per la valorizzazione del nucleo storico di Oleggio, il cui affaccio sul ciglione è dominato dalla imponente sagoma della Basilica dell'Antonelli e da alcuni edifici di interesse architettonico ad essa limitrofi (tra cui la Porta dei Mazzeri con resti di cinta muraria dei sec. XIV e XV), sia per la strutturazione e caratterizzazione del paesaggio.

L'intera area è attualmente destinata dal P.R.G.I. vigente ad "aree per il verde pubblico attrezzato" e come tale va mantenuta.

In particolare sono da valorizzare, attraverso operazioni di recupero architettonico, di inserimento paesaggistico, e di razionalizzazione degli accessi alle strutture pubbliche presenti, alcuni elementi che ne caratterizzano la riconoscibilità quali gli edifici dell'acquedotto, la strada a tornanti che sale al centro storico, ed i resti archeologico-industriali dell'ex officina del gas di cui la struttura del gasometro rappresenta l'elemento più significativo.

Costa tra Oleggio e Bellinzago

1e.

Costituisce la parte a sud del sistema della costa in esame; anche questa porzione è fortemente compromessa dalle penetrazioni urbane.

Il paesaggio prevalente è di tipo urbano e suburbano, con insediamenti a carattere residenziale, spesso di recente costruzione, o agricoli in area impropria, che hanno determinato l'impoverimento paesaggistico dell'ambito, privo di caratterizzazioni specifiche e morfologicamente modellato dall'attraversamento dell'infrastruttura viaria della S.S. 32; la presenza di vegetazione seminaturale è ridotta a poche aree marginali a robinia, mentre sono dominanti le aree verdi private, giardini e/o orti, ed alcune permanenze agricole.

L'elemento, pur se riconosciuto strutturante per la valorizzazione complessiva del sistema della costa, presenta caratteristiche di minore valore paesistico e di scarso valore ambientale; in tal senso si propongono azioni di recupero finalizzate alla conservazione e al restauro del paesaggio.

“Per omogeneità di trattamento normativo con la porzione 1c. si prescrive che in sede di adeguamento del P.R.G.C. vigente di Bellinzago e Oleggio sia prevista la formazione di uno strumento esecutivo di ristrutturazione urbanistica con valenza di recupero paesistico (con riferimento all’art. 11 delle “Norme generali”), prevedendo l’inedificabilità per le aree libere”.

Lo strumento esecutivo dovrà essere redatto con particolare riferimento alla valenza paesistico-ambientale dell'ambito, proponendo azioni di recupero ed inserimento paesaggistico delle opere esistenti, anche congiunte ad azioni di ripristino naturale; pertanto dovrà essere prevista una normativa specifica di incremento delle aree boscate, coordinata ad una normativa sulle aree a verde privato esistenti, al fine di ricostituire un paesaggio omogeneo, salvaguardando, anche in questo caso, la visuale sulla piana sottostante.

Inoltre lo strumento esecutivo dovrà approfondire le ipotesi di nuova viabilità di raccordo est-ovest (tra la direttrice per Malpensa-S.S. 527 e la direttrice per il medio novarese), per l'evitamento dei transiti nell'abitato di Oleggio.

Costa Mylius-S. Cristoforo-S. Giovanni

SA 2.

L'ambito costituisce il secondo orlo più a valle del sistema dei terrazzi digradanti verso il Parco del Ticino, connesso a nord (tramite l'elemento 1b.) al sistema della costa 1., e che si estende a sud nelle aree boscate di Bellinzago, delimitando le aree agricole collocate ad est dell'abitato di Oleggio.

La costa, quasi totalmente boscata, è soggetta a forte pressione antropica a causa della larghezza ridotta a circa quaranta metri, con un salto di quota contenuto fra 10 e 20 metri.

Il paesaggio dominante è di tipo semiagricolo, con presenze localizzate di tipo suburbano e rurale. L'elemento di maggior caratterizzazione paesistica è rappresentato dai boschi di latifoglie, prevalentemente cedui di robinia, poveri di altre specie; tali boschi sono comunque da considerare di valore ambientale, costituendo un corridoio, anche se discontinuo, per lo spostamento della fauna.

Significative le presenze antropiche, di interesse storico-culturale, quali il filatoio Mylius (vd. SA 6.), la Chiesa romanico-gotica di S.Cristoforo, denominata "della Costa", e la Chiesa parrocchiale di S.Giovanni del XVIII sec. con l'omonimo antico nucleo rurale; tale chiesa costituisce altresì un evidente punto di riferimento visivo, percepibile da una buona parte del territorio limitrofo.

Sono ravvisabili, quali elementi di degrado, alcune recenti costruzioni residenziali collocate sulla costa, che hanno portato a disboscamenti con impianti di verde privato avulsi dal contesto.

Anche per questo ambito, pur avendo una rilevanza paesistica ed una consistenza fisica, per quote e profondità, minore della precedente costa 1., si prescrive l'inserimento nella strumentazione urbanistica di riferimento, di una fascia ad inedificabilità assoluta, con divieto di alterazione morfologica dei luoghi, coincidente con la perimetrazione cartografata; per le aree boscate valgono le prescrizioni di cui all'art. 20 "Norme generali".

Sotto l'aspetto paesistico-ambientale, sono proposte azioni di recupero paesaggistico, anche accompagnato dal ripristino naturale della copertura vegetale (rinfoltimenti con specie autoctone ed in genere tutti gli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale, con conversione del ceduo verso l'altofusto, incentivando la progressiva eliminazione della robinia).

Per quanto concerne gli elementi antropici si propone un indirizzo di inserimento paesaggistico delle emergenze (Chiesa di S.Cristoforo e Chiesa di S.Giovanni con relativo nucleo urbanizzato), normando altresì il verde privato al fine di valorizzarne l'inserimento nel paesaggio circostante, indicando specie da utilizzare (in prevalenza autoctone) e tipo di impianto.

Piana agricola ad est di Marano Ticino

SA 3.

L'ambito è collocato sul terrazzo compreso, alla quota 190/200 m. s.l.m., tra la costa 1 ed il tracciato del canale Regina Elena, oltre il quale compaiono i boschi del Parco del Ticino.

Rappresenta un ambito di estensione territoriale limitata, ma di delicata rilevanza paesistica essendo collocato come area di transizione, tra la costa boscata 1 ed il comprensorio del Parco del Ticino, con una ridotta presenza insediativa esclusivamente a carattere agricolo.

Il paesaggio è di tipo agricolo e semiagrico, con campi coltivati anche su terreni lievemente ondulati e prati da foraggio; scarsa è la presenza di siepi ed alberate campestri.

L'ambito denota caratteri di pregio sotto il profilo paesaggistico, anche per la vista sul Castello e sulla costa boscata (1a, 1b); non presenta elementi deturpanti, benchè vada segnalata la presenza del depuratore delle acque di Marano Ticino.

L'indirizzo progettuale dell'ambito è organizzato, in relazione al vigente trattamento normativo, in due sub-ambiti.

3a.

Il primo sub-ambito presenta caratteristiche di alto valore sia paesistico che ambientale, quindi si propone la generalizzata conservazione del paesaggio esistente.

A tal fine, il P.T.R. "Ovest Ticino" prevede l'istituzione di una "Zona di salvaguardia del Parco del Ticino" ai sensi della L.R. 12/90, con riferimento all'art. 10 delle "Norme generali".

All'atto dell'istituzione da parte della Regione Piemonte della "Zona di salvaguardia", il regime autorizzativo e normativo dell'area deve essere disciplinato all'interno della strumentazione urbanistica locale, nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi, ai quali si applicano le misure di salvaguardia prescritte dal citato art. 10 delle "Norme generali":

- nel perimetro individuato sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata; le tecniche colturali debbono orientarsi verso una maggior compatibilità ambientale ai sensi del Regolamento CEE 2078/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2078/92;
- al fine di preservare la visuale paesaggistica sul tratto di costa boscata in adiacenza all'emergenza del "castello di Marano" (si veda 1a.), le aree agricole sottostanti (individuate nella tavola di progetto a scala 1:10.000) sono inedificabili;
- nelle aree esterne alla delimitazione di cui al punto precedente, gli eventuali interventi edilizi, consentiti esclusivamente se connessi all'attività agricola e/o agrituristica e alla realizzazione di attrezzature per il tempo libero e lo sport, possono essere autorizzati solo previa formazione ed

approvazione comunale di apposito strumento urbanistico esecutivo che tenga in debito conto la compatibilità ambientale e paesistica, con particolare attenzione alle tipologie edilizie, ai materiali utilizzati ed alle altezze e sagome consentite;

- è vietata l'apertura di nuove strade, mentre è consentito l'adeguamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali;
- sono da incentivarsi gli interventi volti all'impianto di siepi campestri nonché di alberate anche isolate.

3b.

Il secondo sub-ambito è attualmente ricompreso nel perimetro del Parco del Ticino.

Per omogeneizzazione paesistica e razionalizzazione normativa con il sub-ambito 3a. il P.T.R. ne propone lo stralcio dal perimetro del Parco e l'istituzione di una "Zona di salvaguardia del Parco del Ticino" ai sensi della L.R. 12/90, con riferimento all'art. 10 delle "Norme generali".

All'atto dell'istituzione da parte della Regione Piemonte della "Zona di salvaguardia", il regime autorizzativo e normativo dell'area dovrà essere disciplinato all'interno della strumentazione urbanistica locale, nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi:

- nel perimetro individuato sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata; le tecniche colturali debbono orientarsi verso una maggior compatibilità ambientale ai sensi del Regolamento CEE 2078/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2078/92;
- gli eventuali interventi edilizi, consentiti esclusivamente se connessi all'attività agricola e/o agrituristica, possono essere autorizzati solo previa formazione ed approvazione comunale di apposito strumento urbanistico esecutivo che tenga in debito conto la compatibilità ambientale e paesistica, con particolare attenzione alle tipologie edilizie, ai materiali utilizzati ed alle altezze e sagome consentite;
- è vietata l'apertura di nuove strade, mentre è consentito l'adeguamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali.

Piana pre-parco ad est di Oleggio

SA 4.

Questo ambito ricomprende la piana a ridosso del Parco del Ticino in comune di Oleggio, tra la costa di S. Giovanni (SA 2) ed il canale Regina Elena.

A differenza delle altre fasce pre-parco dell'U.T.A. A.1, è interessata da infrastrutturazioni ed urbanizzazioni diffuse, in particolare essendo attraversata dalla direttrice di collegamento con la sponda lombarda (S.S. 527); inoltre sono presenti una consistente area a destinazione estrattiva (a sud della statale ed in fregio al canale Regina Elena/Parco del Ticino) e, sempre attestata a sud della statale, un'area industriale di nuovo impianto prevista dal P.R.G.I. vigente.

L'area è ancora parzialmente boscata (sforamenti dei boschi del Parco del Ticino).

Nonostante le numerose compromissioni, il paesaggio prevalente dell'ambito è di tipo agricolo, con colture foraggere e cerealicoltura estiva, frammisto ad elementi di carattere rurale e suburabano, con diffusi insediamenti residenziali in area impropria; l'edificato mostra alcuni limiti circa l'armonizzazione con il paesaggio prevalente e va rilevata la scarsa presenza di elementi vegetali minori.

A ridosso del canale Regina Elena, il paesaggio è essenzialmente di tipo semiagricolo, caratterizzato da boschi da legna e campi coltivati nelle aree marginali; sussistono tuttora porzioni di paesaggi seminaturali, localizzate nelle aree meno antropizzate, particolarmente nel settore nord.

Le aree boscate che caratterizzano il settore nord orientale sono costituite in prevalenza da boschi irregolari di latifoglie, robinieti e castagneti cedui, con presenza di farnia; rilevata la presenza sporadica, in biotopi particolari, di *Pinus sylvestris* e *Betula pendula*.

Nell'area sud, ove sono presenti e previste le aree estrattive, vanno segnalate zone baraggive, in gran parte degradate, con boschi radi ed arbusteti.

Il sub-ambito **4b**, attualmente è ricompreso nel Parco del Ticino: il P.T.R. Ovest Ticino ne propone, per la razionalizzazione ed omogeneizzazione già richiamata, lo stralcio dal perimetro del Parco e l'assoggettamento, nello strumento urbanistico di Oleggio, agli indirizzi normativi proposti per l'intero ambito.

La complessità dell'area richiede la predisposizione, in sede comunale, di un piano esecutivo di iniziativa pubblica (in variante al P.R.G.I. vigente) esteso a tutto l'ambito, nel rispetto dei seguenti obiettivi/indirizzi:

- salvaguardia delle penetrazioni boscate, incremento della complessità vegetazionale nel rispetto delle condizioni specifiche, ed incentivazione delle operazioni di imboschimento, ai sensi di quanto esposto all'art. 20 delle "Norme generali", ed in linea con il trattamento previsto per i limitrofi boschi del Parco (valutando la possibilità di includerle entro il 'Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino);
- indicazioni e prescrizioni relative al recupero paesaggistico; in particolare andranno curati gli inserimenti paesaggistici degli elementi esistenti in contrasto con l'immagine caratterizzante l'area e degli elementi previsti, quali ad esempio l' espansione della nuova area industriale a ridosso della costa; andranno preservati e salvaguardati gli elementi che presentano caratteristiche di valore, in particolare rappresentati dalle aree boscate e dal paesaggio lungo il canale Regina Elena;
- indicazioni e prescrizioni relative al recupero ambientale delle aree estrattive alla dismissione progressiva dell'attività, sottolineando che il loro recupero

riveste una notevole importanza, sia sotto il profilo ambientale che per la continuità del paesaggio; gli interventi di ripristino e/o di riedificazione naturale, dovranno essere indirizzati alla formazione di un corridoio ambientale di connessione con le aree boscate a sud e a nord, con relativa formazione di corridoi ecologici che favoriscano il passaggio di fauna; andranno inoltre effettuate le necessarie verifiche circa la posizione finale del canale Regina Elena, che presumibilmente si troverà a scorrere in rilevato fra la costa e la riva della cava;

- contenimento della pressione insediativa con particolare riferimento all'attraversamento della S.S. 527;
- contenimento della frammentazione insediativa anche di carattere agricolo, mediante l'individuazione di nuclei di concentrazione con specificazioni normative che consentano il recupero funzionale delle preesistenze e salvaguardino le visuali sulla e dalla costa mediante limitazioni delle altezze anche dei fabbricati tecnici di pertinenza;
- razionalizzazione degli accessi al Parco e delle relative connessioni con il sistema delle frazioni di Oleggio, prevedendo interventi di sistemazione anche a carattere paesistico, attrezzando questi percorsi con filari, siepi campestri ed altra dotazione di verde (ai sensi dell'art. 23 delle "Norme generali"), che "segnino" tali percorsi;
- limitazione delle attività insediabili nella prevista area industriale di nuovo impianto, in relazione alla verifica di compatibilità ambientale delle stesse, nonchè individuazione degli interventi di mitigazione dei possibili impatti residui;
- divieto di apertura di nuove attività estrattive all'esterno dell'area già destinata a tale attività dal P.R.G.I. vigente.

Asse della via Strera

SA 5.

L'ambito è costituito dal percorso della via Strera che, nel tratto compreso tra il Santuario di Loreto a nord e la chiesa della Madonna della Neve a sud, caratterizza fortemente la piana situata ad est dei centri urbani di Oleggio e Bellinzago, costituendo per l'uno la "spina dorsale" su cui si sono innestate le recenti, disordinate espansioni degli antichi nuclei frazionali, e per l'altro il limite urbano orientale oltre il quale non sono previste nuove aree urbanizzate.

Esso è parte di un'importante ed antichissima via di comunicazione conosciuta in epoca romana ed alto-medievale con l'appellativo di "strata maior", a cui è poi subentrato quello di "strella via", contrazione del termine latino "stratella", da cui deriva l'attuale nome che (con la variante "Strena" per Bellinzago) costituisce un evidente arcaismo toponomastico.

L'antico itinerario romano doveva tendere indubbiamente a nord verso Pombia, passando sotto costa, e incrociare alla frazione San Giorgio la limitanea romana che dal Seprio, attraverso il guado di Castelnovate saliva a Pombia per dirigersi al Sesia toccando Momo, Fara e Carpignano.

A sud di Oleggio invece, passando ad est di Bellinzago e Cameri e poi a ovest di Galliate e Trecate, raggiungeva Sozzago per poi collegarsi con la rete viaria vigevanese e pavese.

Tale grande via di comunicazione dovrebbe identificarsi con la variante orientale, ipotizzata da numerosi storici, della strada romana del Sempione, tendente in modo diretto, senza toccare Novara, a Pavia e al passaggio del Po, scorrendo al centro di una distrettuazione romana centuriata fra Ticino e Terdoppio di cui rimangono ampie tracce, costituendone addirittura, per il territorio novarese, il "cardine" principale.

A confermare l'antichità dell'itinerario vanno ricordati inoltre il ritrovamento lungo il suo percorso, nel territorio del Comune di Oleggio, di un tratto di selciato romano, di una necropoli pre-romana in frazione Loreto e di un'altra necropoli al Cantone della Lanca, ai confini con Bellinzago.

Lungo il tracciato della via Strera sono andati sorgendo in epoca diversa numerosi complessi religiosi che, per il tratto in esame, sono costituiti dal Santuario della Madonna di Loreto a Oleggio, e da quelli della Madonna di Pompei e della Neve a Bellinzago: essi sono certamente sede di culti molto antichi polarizzati dal percorso stradale anche se nelle vesti architettoniche attuali sono espressione tangibile di un rilancio devozionale legato alla Controriforma.

La stretta connessione tra itinerario stradale e culto è altresì testimoniata dalle numerosissime immagini votive dipinte, sia su piloni isolati che in edicole inglobate in edifici privati, che costellano la via Strera.

L'asse viario nord-sud, pur rimanendo sostanzialmente inedito fino a pochi decenni fa, ha polarizzato nel corso dei secoli anche gli insediamenti rurali, caratterizzati storicamente in Oleggio da un modello urbanizzativo estremamente frammentato e costituito in quest'ambito sia da una serie di piccolissime frazioni collocate prevalentemente in prossimità delle intersezioni tra la via Strera e le numerose vie di collegamento tra il borgo di Oleggio e la valle del Ticino, che da un sistema diffuso di cascine, che qui assumono la tipologia di case coloniche isolate o raccolte in piccoli gruppi, differenziandosi dai cascinali della piana novarese anche dal punto di vista distributivo e funzionale.

Le recenti disorganiche espansioni, a carattere sia residenziale che produttivo agricolo, dei nuclei rurali hanno interessato prevalentemente la via Strera e le sue adiacenze; la conseguente realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, pur a fronte di una sezione stradale ridotta (che a Bellinzago si riduce in alcuni tratti a quella di una semplice strada campestre), ha consolidato il fenomeno, legittimandolo anche sotto l'aspetto normativo - urbanistico, dando vita ad una sorta di "continuum" urbanizzato che, tendendo alla saldatura tra le frazioni e inglobando le aree agricole superstiti, di importanza ormai marginale, si estende dal Santuario di Loreto ai confini comunali di Bellinzago.

Tale alterazione in negativo del sistema, oltre a creare notevoli problemi di natura viabilistica e infrastrutturale, compromette la riconoscibilità ambientale e storica dei luoghi, anche in virtù della eterogeneità delle tipologie edilizie utilizzate che in molti casi, grazie anche alla scarsa attenzione

agli aspetti estetico - formali degli edifici, nulla hanno a che vedere con l'edilizia tradizionale dell'area.

Il paesaggio che ne risulta è di tipo misto, suburbano, agricolo e rurale, compresente su tutta l'area con diverse accentuazioni: agricolo - rurale e meno compromesso a nord-est (vedasi SA 7), suburbano e più compromesso intorno agli abitati e ad ovest verso Oleggio, agricolo a sud in Comune di Bellinzago.

Sporadica e scarsa la presenza di elementi vegetali caratterizzanti il paesaggio, per lo più inseriti in aree urbane e private; rilevante la presenza di piccoli giardini connessi alla residenza.

I caposaldi individuati dal P.T.R. "Ovest Ticino" per il sistema di riqualificazione urbana della via Strera sono costituiti dal complesso del Santuario di Loreto a nord e dalla chiesa della Madonna della Neve a sud, da ritenersi entrambi elementi di notevole valenza territoriale-paesistica in grado di imprimere una connotazione positiva di qualità urbana agli interventi proposti.

Il complesso del Santuario della frazione Loreto (termine che sostituisce l'antico toponimo medievale di Usmate o Ossomate) è costituito da:

- chiesa parrocchiale della B.V. Assunta, già della Madonna di Loreto, a tre navate con alto tiburio ottagonale e campanile (sec. XVI - XVII, ampliata nel sec. XVIII, con facciata completata nel sec. XIX);
- convento degli Oblati (sec. XVII);
- allee alberate che collega la via Castelnovate alla via Strera, di fronte al Santuario, progettata alla fine del sec. XVIII da S. I. Melchioni;
- sagrato con acciottolato bicromo e piazzale alberato a nord della chiesa, un tempo adibito a parcheggio per i carri (seconda metà del sec. XIX);
- aree adibite a verde sportivo e ricreativo, di cui una parte costituita attualmente da un boschetto di aceri a ceppaia.

La chiesa e il convento risultano segnalati ai sensi della L. 1089/1939.

La chiesa della Madonna della Neve di Bellinzago, posta fuori dall'area urbana all'incrocio con la strada dell'antico porto di Bornago, si presenta nella sua veste architettonica attuale come un pregevole edificio del XVII secolo, circondato su tre lati da un portico affrescato. Caratterizza il complesso un sagrato "erboso" delimitato da alcuni imponenti platani.

L'obiettivo progettuale consiste in un recupero dell'asse/percorso storico finalizzato alla definizione di un "segno" forte di riorganizzazione del modello insediativo della piana ad est degli abitati, con la conseguente riconnessione del sistema delle frazioni ed il contenimento dei fenomeni di dispersione insediativa, anche lineare, in atto.

Per rispondere a tale obiettivo, si prescrive che gli strumenti urbanistici dei due comuni individuino, strutturato su tale asse secondo i suggerimenti di massima cartografati nella tavola di progetto a scala 1:10.000, un perimetro di ambito da sottoporre a strumento esecutivo di ristrutturazione e riqualificazione urbanistica (con riferimento all'art. 11 delle "Norme generali"), nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- nuova strutturazione del paesaggio, per rendere via Strera un elemento riconoscibile anche nel paesaggio a grande scala e migliorare l'inserimento paesaggistico delle emergenze (es. santuario di Loreto, filatoio Mylius) e degli elementi minori;
- individuazione di una fascia alberata in tutti i tratti non edificati, prescrivendo per le zone già perimetrate dallo strumento urbanistico vigente, un arretramento delle nuove costruzioni tale da consentire l'impianto della fascia,

ed una normativa specifica per il verde privato finalizzata alla strutturazione del paesaggio, che indichi le specie da utilizzare sui confini verso la via Strera per continuità del filare, ed eventuali deroghe sulle distanze delle alberate dai confini;

- approfondimento delle intersezioni e delle relazioni, a carattere locale, con i collegamenti trasversali tra la S.S. 32 e la valle del Ticino, e relativi nodi di interconnessione (anche tenendo conto delle specificazioni viabilistiche delle SA 1e. e 16.);
- elaborazione di un articolato normativo che consenta il razionale recupero e riutilizzo (anche a fini residenziali) di edifici rurali e loro pertinenze dismessi o non più utilizzati per le esigenze agricole, al fine di salvaguardare la particolare tipologia rurale presente nell'area.

Per quanto concerne le due attestazioni dell'asse citate (santuari), si propone di ampliare le aree di rispetto pertinenziali, mediante mirate destinazioni a verde pubblico, negli strumenti urbanistici di riferimento (per Loreto in parte già previste).

Filatoio Mylius

SA 6.

Si tratta di una rilevante emergenza di archeologia industriale risalente al secolo scorso, costituita dal complesso neoclassico del filatoio Mylius (poi Bancoseta di Milano), con i resti dell'originaria ciminiera, situato sul ciglio della seconda costa (di S. Cristoforo - S. Giovanni SA 2.), dalle sopravvivenze della turbina, localizzata nella valle del Ticino sulla roggia Molinara, e dalle relative strutture (piloni in pietra) per il trasporto dell'energia meccanica atte a consentire il superamento di un dislivello pari a circa 50 metri.

Il filatoio è oggi adibito ad allevamento avicolo, ed in parte a residenza; i resti della turbina e dei piloni della linea di trasporto sono situati all'interno del perimetro del Parco Naturale del Ticino.

L'azione progettuale consiste nell'apposizione di un vincolo ex L.S. 1089/39, esteso al complesso ed alle strutture di pertinenza sopra citate (come cartografate nella tavola di progetto a scala 1:10.000), al fine di garantire l'unitarietà e la salvaguardia dell'intero "sistema" dell'emergenza.

Inoltre si propone che lo strumento urbanistico di Oleggio recepisca tale perimetrazione, prevedendo e normando ipotesi di riutilizzo funzionale compatibili; in tal senso occorre approfondire gli aspetti di carattere giuridico-procedurale, in quanto il bene da preservare attivamente è collocato in parte nel Parco del Ticino e pertanto soggetto alle prescrizioni del Piano d'Area del Parco.

Considerata infine l'importanza che il complesso riveste sotto il profilo paesistico e culturale, si propone come indirizzo generale l'inserimento paesaggistico del bene, finalizzato alla sua valorizzazione, nonché alla sua conservazione e alla tutela; tale inserimento è da coordinarsi con gli indirizzi generali di cui alla SA 5. relativa a via Strera.

Area agricola cascine Sonzini-Moioli-Aguzza

SA 7.

Questo ambito, compreso attualmente all'interno del Parco Naturale del Ticino, è in realtà nettamente separato dalla valle fluviale da un ciglione boscato di notevole pendenza, avente un dislivello medio superiore ai 40 metri.

L'area costituisce la testata del primo terrazzamento posto ad est di Oleggio e domina una consistente porzione del corso del Ticino: nel medioevo infatti nel sito dell'attuale cascina Castello, situata in prossimità dell' orlo del ciglione, si ergeva un sistema di fortificazioni a controllo del guado di Castelnovate.

E' indubbiamente assimilabile alla piana di Loreto sia per caratteristiche geo-morfologiche che per utilizzo del suolo; vi trova inoltre collocazione il sistema di vasche di distribuzione ad uso irriguo dell'acqua della roggia Molinara, pompata a questa quota dall'impianto di sollevamento della centrale "Bronzini" situata sotto la costa e gestita dal Consorzio di Oleggio.

E' da rilevare tuttavia come non siano giunti fin qui, probabilmente grazie anche alla ormai più che quindicinale azione di tutela esercitata dal Parco, gli effetti della disordinata espansione insediativa già evidenziati per la restante parte della piana: il paesaggio prevalente, poco compromesso, è infatti di tipo prettamente agricolo e rurale, ben raccordato con le coste (SA 1b).

In virtù dei criteri di omogeneizzazione paesistica e normativa già trattati negli ambiti circostanti, il P.T.R. propone che tale ambito sia stralciato dal perimetro del Parco del Ticino ed assoggettato nel P.R.G.I. vigente ad "Area a destinazione agricola" con le prescrizioni normative degli artt. 38/39/40/41 delle N.T.A. del citato strumento urbanistico.

SA 8.**Ambito di connessione ambientale a sud/sud-est di Bellinzago**

Costituisce il corridoio strategico sotto il profilo progettuale, di connessione ambientale tra la valle del Ticino e l'area collinare (UTA B.1.).

Tale ambito segna la demarcazione territoriale tra la conurbazione a sud (Novara ed i comuni a corona) e quella a nord (Bellinzago, Oleggio, Marano), oltre a rappresentare l'attuale limite settentrionale di penetrazione delle colture irrigue in aree storicamente asciutte.

La riconoscibilità progettuale si fonda sulla consistente presenza di aree boscate, in particolare ad est, e sui previsti rimboschimenti atti a determinare un'adeguata fascia di connessione naturalistica tra il Parco del Ticino ad est ed il previsto piano paesistico ad ovest (SA 17).

In funzione delle differenti proposte di trattamento normativo relazionate alle diverse funzioni assolvibili dal punto di vista territoriale e paesistico (l'ambito è anche collocato a ridosso dell'area militare), sono state perimetrare due distinte porzioni territoriali.

8a.

Rappresenta l'area di transizione tra la piana agricola ad est di Bellinzago ed il Parco del Ticino e corrisponde tendenzialmente alla preesistenza di aree boscate che per tipologia forestale e consistenza risultano strettamente connesse ai boschi ricompresi nel perimetro del Parco.

Nella zona settentrionale, orograficamente caratterizzata dalla presenza di ciglioni digradanti verso la valle del Ticino, si trovano in prevalenza boschi irregolari di latifoglie, boschi cedui sottofustaia, e boschi misti con presenza di *Pinus sylvestris*, in massima parte a copertura fitta ed in discrete condizioni; le specie dominanti, oltre a *Robinia pseudoacacia* presente sia ceduata che ad altofusto, sono *Castanea sativa*, spesso anche capitozzato, *Quercus robur* e *Pinus sylvestris*; più sporadici, caratterizzanti ecotopi differenti, fra loro variamente associati, si trovano *Betula pendula*, *Quercus pubescens*, *acer pseudoplatanus*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus*.

Boschi simili si ritrovano anche nella zona meridionale, fino alla cascina Barozzina, ove però il bosco misto assume maggior rilievo, caratterizzando un paesaggio più asciutto, a tratti baraggivo (forse anche per cause antropiche): qui le specie dominanti sono *Pinus sylvestris*, con esemplari anche ragguardevoli presenti in macchie o isolati, associato a *Castanea sativa* ceduato o altofusto, *Betula pendula* nelle zone più rade o in veste di pianta pioniera, *Quercus robur*, variamente presente anche con grandi esemplari; ancora relativamente limitata la presenza *Robinia pseudoacacia* e *Prunus serotina*.

In virtù di tale accentuata caratterizzazione di aree boscate, si propone anche in questo caso l'istituzione di una "Zona di salvaguardia del Parco del Ticino" ai sensi della L.R. 12/90, con riferimento all'art. 10 delle "Norme generali".

All'atto dell'istituzione da parte della Regione Piemonte della "Zona di salvaguardia", il regime autorizzativo e normativo dell'area deve essere disciplinato all'interno della strumentazione urbanistica locale, nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi, ai quali si applicano le misure di salvaguardia prescritte dal citato art. 10 delle "Norme generali":

- nel perimetro individuato sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata con progressiva conversione al rimboschimento (nelle aree individuate) ed allo sviluppo delle colture da legno, nel rispetto degli obiettivi di cui al Regolamento CEE 2080/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2080/92;
- le aree boscate e quelle previste per rimboschimenti, oltre alle disposizioni normative di cui all'art. 20 delle "Norme generali", sono assoggettate a Piano di Assestamento Forestale che fornisca le opportune prescrizioni per la manutenzione e la gestione delle diverse aggregazioni boschive: tali prescrizioni, per omogeneità di trattamento, possono essere le stesse previste dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino, che in tal senso può essere esteso a considerare anche tali aree boscate collocate nella "Zona di salvaguardia";
- gli interventi edilizi sono limitati a quelli previsti ai punti a), b), c), d) dell'art. 13 della L.R. 56/77, esclusivamente pertinenti ad immobili connessi all'attività agricola e forestale, con esclusione di eventuali nuove destinazioni d'uso;
- è vietata l'apertura di nuove strade, mentre è consentito l'adeguamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali.

8b.

Rappresenta l'area territoriale di "riqualificazione ambientale e paesistica" atta a consentire l'attivazione della citata fascia di connessione tra il Parco del Ticino e l'area collinare, strutturata progettualmente sulle discrete aree boscate residue collocate in parte con modalità frammentarie, e sulle previste aree di rimboschimento volte a dare continuità verso est alla caratterizzazione ambientale dell'ambito 8a.

I paesaggi prevalenti sono di tipo seminaturale, semiagricolo e rurale; le aree boscate esistenti si presentano disomogenee, soprattutto a causa dei differenti livelli di degrado.

Boschi in discrete condizioni sono quelli posti a sud della cascina Morgina, oltre il canale Regina Elena, e ad est della strada comunale per Bellinzago; sono in prevalenza boschi di latifoglie a struttura irregolare e boschi cedui, o boschi misti, sebbene la presenza di *Pinus sylvestris*, con esemplari maturi, sia molto sporadica; specie dominanti sono *Robinia pseudoacacia*, con *Quercus robur* e *Castanea sativa*; specie secondarie sono *Betula pendula*, *Prunus serotina*, *Prunus avium*; sporadica, ma significativa, la presenza di esemplari di *Carpinus betulus*.

Boschi in cattive o pessime condizioni sono quelli ad ovest della strada per Bellinzago, e più precisamente il bosco del Partitore di Cavagliano ed il bosco a sud dell'area estrattiva, entrambi profondamente segnati da pesanti interferenze antropiche; il primo è in prevalenza un bosco ormai a *Prunus serotina* alternato a ceduo di robinia, nel quale compaiono piccole zone fortemente degradate che presentano resti di vegetazione tipica della brughiera o "baraggia", con *Betula pendula*, qualche *Quercus robur*, *Cytisus scoparius* e raramente *Calluna vulgaris*; anche il secondo bosco è caratterizzato da zone ove la vegetazione risulta essere quella tipica della baraggia, meno degradata delle precedenti, con *Quercus robur* e *Betula pendula* ancora dominanti, e presenza nel sottobosco di *Calluna vulgaris*, e zone ad alto degrado, con *Prunus serotina* ormai dominante anche nel sottobosco e *Robinia pseudoacacia*.

Si prescrive, al fine di conseguire l'obiettivo progettuale di riqualificazione ambientale con costituzione del citato "corridoio di connessione", che lo strumento urbanistico di Bellinzago recepisca la perimetrazione cartografata, sottoponendo le aree interessate ad un regime normativo di salvaguardia attiva nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- nel perimetro individuato, all'esterno dell'area a destinazione estrattiva già prevista e normata dal P.R.G.I. vigente, sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- le prescrizioni relative al ripristino ambientale delle aree estrattive (alla dismissione dell'attività in atto), debbono essere indirizzate alla rinaturalizzazione e connessione ambientale con le aree boscate limitrofe; in particolare andranno valutate le possibilità di intervenire attraverso azioni di restauro naturale o ripristino naturale, e, ove questo non fosse possibile, di riedificazione naturale utilizzando comunque in prevalenza specie autoctone;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata con progressiva conversione al rimboschimento (nelle aree individuate) ed allo sviluppo delle colture da legno, nel rispetto degli obiettivi di cui al Regolamento CEE 2080/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2080/92 per quanto concerne l'imboschimento delle superfici agricole da destinare a bosco (4.1.2 lett.b) del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996) e per quanto relativo al miglioramento delle superfici boschive, (4.2 del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996, conversione dei cedui e miglioramento boschi degradati);
- nelle aree boscate esistenti ed in quelle previste, oltre a quanto specificato all'art. 20 delle "Norme generali", i criteri di gestione selviculturale debbono essere finalizzati alla valorizzazione paesistico-ambientale dell'area, ed al conseguimento di un migliore equilibrio dell'assetto naturale, soprattutto negli interventi di recupero ambientale delle cave; vanno in generale favoriti interventi quali la rimarginatura dei boschi con arbusti, le opere di manutenzione ed i tagli curazionali, le ripuliture e gli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale, la conversione del ceduo verso l'altofusto, la progressiva riduzione della robinia e il contenimento o l'eliminazione di *Prunus serotina*, i rinfoltimenti con specie autoctone; data la rilevanza strategica di queste aree boscate, seppur degradate, va valutata la possibilità di includerle entro il 'Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino', come proposto per l'ambito 8a.;
- gli interventi sulle infrastrutture di attraversamento dell'area (es.ampliamento della S.S.32, vd. SA 30.) devono tenere in considerazione la possibilità di realizzare corridoi ecologici protetti per il passaggio della fauna;
- gli interventi edilizi consentiti debbono essere connessi all'attività agricola e forestale, con esclusione di altre destinazioni d'uso, tendendo a contenere il più possibile la frammentazione e dispersione degli stessi, anche prevedendo zone di concentrazione insediativa (con recupero della volumetria realizzabile), esterne al perimetro cartografato.

Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

B.1.

Comprende l'"area collinare" nei comuni di Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri, come precedentemente definita (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5 pag. 124 della Relazione).

Area collinare di Marano Ticino

SA 9.

L'ambito corrisponde alla porzione compresa nel territorio comunale di Marano Ticino, del più ampio sistema collinare caratterizzato dalla consistente presenza di aree boscate e dagli impianti storici di viticoltura, che si estende a nord / nord- ovest nel medio novarese, all'esterno dell'area di studio.

Il paesaggio prevalente è quello seminaturale e semiagrico, ricco di boschi di elevato interesse naturale e boschi da legna; limitati i paesaggi semiagricoli e rurali, entro aree coltivate a vite, oggi in regresso sebbene oggetto di interesse culturale.

Gli ambienti (ecotipi) più significativi sotto il profilo paesistico e naturale sono costituiti da:

- zone di brughiera, baraggie di origine seminaturale, con formazioni vegetali caratterizzate da boschi a copertura rada o lande aperte, con presenza sparsa di *Betula pendula*, *Quercus robur*, *Pinus sylvestris* e, nello strato inferiore, di *Calluna vulgaris* e *Molinia ssp.*;
- aree incolte, con presenza di vegetazione pioniera arborea ed arbustiva, di transizione verso le associazioni originarie; queste zone sono caratterizzate dalla presenza dominante di *Populus tremula*, *Salix caprea*, *Betula pendula* e dalla compresenza di *Quercus spp.*, di *Pinus sylvestris* e in alcune zone da *Carpinus betulus*; lo strato arbustivo, assai ricco, è composto in prevalenza da frangola, ginestra, rovo e biancospino;
- fustaie di *Pinus sylvestris*, impianti di origine forestale, in evoluzione verso boschi misti con insediamento di *Quercus robur* e *Q.petraea*, *Betula pendula* e di alcune specie arbustive; altri impianti di origine forestale a *Larix decidua* non paiono invece congrui;
- boschi misti, a struttura irregolare e a copertura alta, con presenza dominante di *Quercus robur* e *Q.petraea*, *Pinus sylvestris*, *Castanea sativa*, *Robinia pseudoacacia*, e presenza di *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*, *Prunus avium*, *Betula pendula*, con strato arbustivo formato da frangola, fusaggine, sanguinello, rovo, biancospino, qualche raro viburno e prugnolo selvatico;
- boschi di latifoglie, cedui o a struttura irregolare, a copertura alta, con presenza dominante di *Robinia pseudoacacia*, e presenza sporadica di *Quercus robur*, *Castanea sativa*, ed altre specie; ancora visibili alcuni boschi cedui di *Corylus avellana*, sotto fustaia di *Quercus robur*;
- boschi di latifoglie, cedui di castagno, abbandonati ed in evoluzione verso la fustaia, associati ad altre specie quali *Quercus robur* e *Q.petraea*, *Robinia pseudoacacia*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*, *Prunus avium*, *Betula pendula*.
- boschi di ripa, lungo il rio Agamo (SA 10.), cedui o a struttura irregolare, a copertura alta, con presenza di *Robinia pseudoacacia*, *Alnus glutinosa*, *Quercus robur*, e codominanti *Prunus avium*, *Corylus avellana*; strato arbustivo formato in prevalenza da sambuco, frangola, fusaggine, rovo e biancospino.

Date le premesse e riconosciuto l'elevato valore ambientale e paesistico di questo ambito nel contesto più generale del vasto territorio collinare che si estende verso l'aronese ed il borgomanerese, appare giustificabile il ricorso ad un mirato strumento di pianificazione per la tutela e la salvaguardia delle peculiarità paesistiche ed ambientali (quale il Piano Paesistico) esteso all'intero sistema collinare, prevalentemente esterno all'area di studio.

In attesa dell'eventuale assoggettamento dell'ambito considerato allo strumento di tutela citato, al fine di garantirne la salvaguardia degli elementi di pregio ancora caratterizzati dalla presenza di estese aree boscate, il P.T.R. prevede il recepimento da parte dello strumento urbanistico di riferimento, dei seguenti principi normativi:

- destinazioni d'uso consentite esclusivamente connesse all'attività agricola e forestale, con contenimento della frammentazione dei fabbricati rurali pertinenziali;
- divieto di alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- per le aree boscate e quelle previste per rimboschimenti, valgono le prescrizioni dell'art. 20 delle "Norme generali", in attesa dell'eventuale formazione di un Piano di Assestamento Forestale esteso al territorio collinare boscato del medio-novarese citato in precedenza; in ogni caso i criteri di gestione selviculturale debbono essere finalizzati alla valorizzazione paesistico-ambientale dell'area, ed alla salvaguardia delle emergenze naturalistiche, da lasciare alla evoluzione naturale (silvicoltura ambientale).

Torrente Agamo

SA 10.

Rappresenta uno degli elementi costitutivi che "segnano" il paesaggio delle aree agricole poste ad ovest del sistema insediativo urbano: è uno dei corsi d'acqua pubblici inseriti negli elenchi di cui al Testo Unico sulle acque del 1933 e pertanto soggetti alle disposizioni della legge "Galasso".

Corso d'acqua minore a carattere torrentizio, con lunghi periodi di secca, affluente del Terdoppio; presenta ripe boscate in cui dominante è la presenza di robinia ceduata, in gran parte accompagnata da poche altre specie arboree ed arbustive.

Si caratterizza a livello paesistico soprattutto per la ripa boscata, ben visibile e strutturante il paesaggio agricolo circostante, meno individuabile, nell'attraversamento dei boschi nel tratto nord.

Le aree perimetrate corrispondono alla fascia di pertinenza paesistica-ambientale prevista, alla quale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 18 delle "Norme generali".

Rio Rito

SA 11.

Rappresenta uno degli elementi costitutivi che "segnano" il paesaggio delle aree agricole poste ad ovest del sistema insediativo urbano: è uno dei corsi d'acqua pubblici inseriti negli elenchi di cui al Testo Unico sulle acque del 1933 e pertanto soggetti alle disposizioni della legge "Galasso".

Corso d'acqua minore a carattere torrentizio, con lunghi periodi di secca, affluente del Terdoppio; presenta ripe boscate in cui dominante è la presenza di robinia ceduata, in gran parte accompagnata da poche altre specie arboree ed arbustive; anch'esso si caratterizza a livello paesistico soprattutto per la ripa boscata, ben visibile e strutturante il paesaggio agricolo circostante.

Le aree perimetrate corrispondono alla fascia di pertinenza paesistica-ambientale prevista, alla quale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 18 delle "Norme generali".

Torrente Terdoppio

SA 12.

Rappresenta uno degli elementi costitutivi che "segnano" il paesaggio delle aree agricole poste ad ovest del sistema insediativo urbano: è uno dei corsi d'acqua pubblici inseriti negli elenchi di cui al Testo Unico sulle acque del 1933 e pertanto soggetto alle disposizioni della legge "Galasso".

Il torrente Terdoppio, con i suoi due affluenti Agamo e Rito, percorre tutta l'area di studio con direzione sud/sud-est, attraversando Novara ad est per poi sparire, incanalato nella roggia Cerana (SA 28).

Attraversando l'area di studio, il Terdoppio presenta caratteristiche di elevato valore sia paesistico che ambientale, definendo uno dei più importanti corridoi di connessione ambientale ed ecologica strutturanti il territorio analizzato; presenta paesaggi prevalenti di tipo naturale e seminaturale, lungo il corso d'acqua, negli invasi, negli alvei di piena e lungo le rive per alcuni tratti a nord, semiagricolo ed agricolo nella sua fascia di pertinenza, in buona parte occupata da coltivazioni agricole, asciutte sino alla piana di Dulzago, più a sud irrigue.

Sotto il profilo paesistico e naturale, il torrente e le sue formazioni vegetali costituiscono una risorsa di alto valore, sebbene a tratti compromessa dall'intervento antropico che ne ha delimitato il corso e degradato vaste aree marginali, soprattutto nell'avvicinamento ed attraversamento di Novara.

Il tratto settentrionale di competenza dell'ambito 12., meno compromesso per la contiguità con aree seminaturali e semiagricole, delimita ad ovest l'area detta della 'Baraggiaccia' (SA 15); qui il torrente presenta un corso tortuoso, con fasce di vegetazione riparia ridotte quasi al filare intorno a Castelletto di Momo alla confluenza del torrente Agamo, più ampie e strutturalmente valide nel tratto a monte, ove ricomprende e si connette ad aree boscate più consistenti.

Le aree perimetrare corrispondono alla fascia di pertinenza paesistica - ambientale prevista, alla quale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 18 delle "Norme generali".

La fascia di pertinenza del Terdoppio più a sud, rappresenta inoltre uno degli elementi costitutivi e strutturanti il previsto Piano Paesistico (SA 17).

Costa di S. Vincenzo-Motto Grizza-Casc. Boglia**SA 13.**

L'ambito è costituito dalla parte più settentrionale dell'orlo del terrazzo morenico digradante a occidente verso gli avvallamenti del torrente Terdoppio e dei suoi affluenti.

Esso è quasi interamente privo di copertura arborea ed è coltivato prevalentemente a prato (fatta eccezione per alcuni piccoli appezzamenti a orto e a frutteto) ed ha un dislivello limitato (compreso tra i 5 e i 10 metri) che si riduce, a nord, fino ad annullarsi nella parte suburbana di Oleggio adiacente alla vecchia strada provinciale per Momo.

A sud del tratto in esame la costa assume caratteristiche nettamente diverse, essendo in prevalenza boscata nel tratto adiacente alla piana irrigua della Badia di Dulzago, e "mimetizzandosi" sia visivamente che in virtù di una maggiore complessità morfologica, nelle vaste aree boscate comprese tra le cascine Boglia e Ballarate.

La costa separa la fertile piana agricola percorsa dal rio Rito (vedi S. A. 14) dalla piana alta della frazione Motto Grizza, caratterizzata dalla omogenea presenza di una serie di cascine, intervallate da più recenti edifici a destinazione residenziale, poste in fregio alla strada Oleggio - Alzate, affacciate sul ciglio della costa stessa e non adeguatamente perimetrata e normata dal P.R.G.I. vigente.

All'interno o nelle immediate adiacenze del perimetro individuato per l'ambito in oggetto, che presenta caratteristiche di pregio dal punto di vista paesistico, sono da segnalare i seguenti edifici a valenza storico-architettonica:

- ex oratorio campestre di San Vincenzo, di impianto duecentesco con affreschi del sec. XV;
- chiesa della Sacra Famiglia al Motto Grizza (costruzione a pianta circolare del sec. XIX, ampliata negli anni '50);
- oratorio dei Santi Ippolito e Cassiano alla cascina Boglia (sec. XVI);
- ex Fornace Beldi.

Non va dimenticata infine la presenza, alla cascina Boglia, del grande ippodromo con le vaste aree ad esso pertinenti, realizzato in anni recentissimi a cavallo della costa.

In funzione della salvaguardia della riconoscibilità dell'elemento paesistico, in particolare verso il sistema degli affluenti del Terdoppio, si propone che la perimetrazione cartografata sia recepita dagli strumenti urbanistici generali dei comuni di Oleggio e Bellinzago, e sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta con divieto di alterazione morfologica dei luoghi; contestualmente è opportuno che la fascia urbanizzata a ridosso della costa venga perimetrata in sede di strumento urbanistico quale "area residenziale edificata a capacità insediativa esaurita".

Piana agricola a ovest di Oleggio

SA 14.

L'ambito individua la piana agricola ad elevata fertilità (suoli in I° classe di capacità d'uso), posta ad ovest di Oleggio e percorsa dalla Guandra e dal rio Rito che, con le sue ripe a tratti boscate e a tratti dotate di un semplice filare alberato, costituisce un segno nettamente percepibile e strutturante il paesaggio.

In questo tratto l'ambito assume le caratteristiche di un ampio e poco profondo avvallamento delimitato ad est ed a ovest da due sistemi di "coste", con andamento parallelo ai corsi d'acqua citati, che gli conferiscono un discreto pregio paesaggistico, accentuato da un utilizzo finalizzato prevalentemente all'agricoltura, con scarsa presenza di nuclei rurali (costituiti quasi esclusivamente dall'agglomerato facente capo alle cascine Bellini), e con limitate compromissioni insediative localizzate in adiacenza alla strada provinciale per Momo (va segnalato a tal proposito il già citato impianto ippico della cascina Boglia, in Comune di Bellinzago).

Assume inoltre una valenza storico-documentaria la persistenza, nella parte più settentrionale dell'area, di una serie di allineamenti risalenti alla "limitatio" romana, oggi rappresentati da carrarecce e confini poderali, parte del sistema centuriato oleggese imperniato sull' area della vicina basilica romanica di San Michele.

Al fine di salvaguardarne le caratteristiche e contenere possibili frammentazioni insediative, si propone il recepimento da parte della strumentazione urbanistica della perimetrazione cartografata accompagnata dai seguenti indirizzi normativi:

- sono consentite esclusivamente le attività agricole e colturali, nonché gli interventi di recupero ambientale inerenti, anche storicamente, il paesaggio;
- il contenimento della possibile frammentazione insediativa anche a carattere agricolo, deve essere perseguito mediante l'individuazione di zone di concentrazione insediativa (prevedendo, eventualmente se possibile, il recupero delle volumetrie consentite nelle zone di concentrazione), con specifiche normative che consentano prioritariamente il riutilizzo funzionale delle preesistenze, e comunque l'accorpamento delle strutture produttive agricole.

Area della Baraggiaccia

SA 15.

L'ambito è collocato all'estremità occidentale del territorio comunale di Oleggio, compreso tra i torrenti Agamo e Terdoppio; è caratterizzato da un complesso sistema altimetrico-morfologico, da una pressochè nulla presenza insediativa, e da un utilizzo del suolo che vede alternarsi aree agricole ed aree boscate inframmezzate da brughiere in parte impoverite dagli effetti di sistematici e periodici incendi.

Il paesaggio conserva in tale ambito caratteri di alto rilievo paesistico, di transizione fra il semiagricolo ed il seminaturale; l'agricoltura, asciutta e praticata su suoli di classe II e III, lascia spazio ad habitat naturali con formazioni vegetali caratteristiche; si ritrovano ampie zone incolte, presumibilmente degradate da incendi o tagli a raso, nelle quali accanto a qualche rado esemplare di farnia e betulla, sono visibili nello strato più basso numerose plantule di quercia, frangola, salici di varie specie, rose ed altri arbusti ed erbacee pioniere; *Populus tremula* e *Salix caprea* compaiono in incolti marginali ed in fasce boscate di delimitazione dei campi.

Si ritrovano anche piccoli lembi di brughiera, con presenza rada di *Betula pendula* e *Quercus robur* e nello strato inferiore di ginestre e brugo; verso la valle del Terdoppio compaiono invece boschi mesofili di latifoglie, irregolari, a copertura alta, con presenza dominante di *Robinia pseudoacacia* e *Quercus robur*, accompagnati da specie secondarie quali *Prunus avium*, *Prunus serotina*, *Ulmus campestris*, *Populus ssp.*, con uno strato arbustivo comprendente, oltre al sambuco, al rovo, alla fusaggine ed al nocciolo, anche il biancospino, la frangola, il sanguinello, e più raramente il viburno; gli elementi vegetali minori sono rappresentati da siepi e fasce boscate di tipo campestre, nonché da qualche raro salice capitozzato.

In virtù della mancanza totale di insediamenti antropici l'area è meritevole di tutela paesistica ed ambientale con un marcato indirizzo di rimboschimento.

A tal fine si prescrive che lo strumento urbanistico di riferimento recepisca i seguenti indirizzi normativi:

- assoggettamento ad "area agricola ad inedificabilità assoluta";
- le aree boscate e quelle previste per rimboschimenti sono soggette alle prescrizioni dell'art. 20 delle "Norme generali".

Corridoio variante S.S. 32

SA 16.

Questo particolare ambito individua una ipotesi di tracciato per la variante della S.S. 32, volta all'evitamento dell'attraversamento dell'abitato di Oleggio, sia sulla direttrice nord-sud, sia sulla direttrice est-ovest (in quest'ultimo caso in particolare per il traffico pesante).

L'esigenza progettuale discende dal fatto che l'urbanizzazione lineare che si è venuta negli anni sviluppando lungo la statale, produce attualmente un deterioramento della qualità ambientale urbana, ed una sensibile compressione del livello di servizio (essendosi trasformata questa tratta in "strada urbana").

La realizzazione della variante consentirebbe, da un lato, l'utilizzo del vecchio tracciato in Oleggio quale asse urbano di ricucitura e riqualificazione dell'assetto insediativo (in particolare del sistema delle frazioni e dei relativi accessi, vd. SA 5.), dall'altro consentirebbe la riorganizzazione degli attraversamenti dei carichi di traffico pesante (ad Oleggio in adiacenza all'area cimiteriale, in prossimità del tracciato proposto è presente un centro merci intermodale), sia sulla direttrice lombarda (S.S. 527), sia sulla direttrice nord-sud.

La proposta progettuale, alla scala territoriale che compete al P.T.R., individua un corridoio di attraversamento ad ovest dell'abitato, utilizzando all'interno delle perimetrazioni urbane, per quanto possibile, i corridoi già asserviti al passaggio della linea ad Alta Tensione.

Il P.T.R. "Ovest Ticino" definisce a livello cartografico una fascia di 60 metri di profondità, da intendersi quale prescrizione di salvaguardia (inedificabilità assoluta) da inserire nella strumentazione urbanistica di riferimento, al fine di garantire la possibile futura realizzabilità della variante, (con riferimento all'art. 8, comma 6, delle "Norme generali").

Piano Paesistico di "Dulzago-Cavagliano"

SA 17.

Costituisce l'ambito di maggior rilevanza paesistica dell'area di studio.

La perimetrazione proposta contiene gli elementi che caratterizzano la "riconoscibilità" dell'area compresa tra l'asse della S.S. 32 (da cui è chiaramente percepibile l'orlo del terrazzo che motiva l'apposizione di un vincolo di "visuale paesistica" nelle aree agricole limitrofe) ed il sistema delle pertinenze paesistiche del torrente Terdoppio.

La perimetrazione dell'area sottoposta Piano Paesistico, ingloba ed amplia quella già individuata dal P.R.G.I. vigente (in Oleggio e Bellinzago) e sottoposta a normativa particolare di vincolo paesaggistico: riguarda i comuni di Oleggio, Bellinzago, Cameri (nell'estrema porzione meridionale) e limitati tratti di competenza amministrativa dei comuni di Caltignaga e Momo (esterni all'area di studio), per mantenere l'integrità della fascia di pertinenza paesistica del Terdoppio.

Il perimetro individuato risulta comprensivo delle sub-unità paesistiche sotto specificate, in relazione alle quali il Piano Paesistico proposto, da elaborarsi con successivo incarico progettuale, dovrà articolare la sua elaborazione:

- fascia di pertinenza paesistica del Terdoppio;
- piana irrigua della Badia di Dulzago - Cascina Argine e sistema delle cascine;
- terrazzo boscato di Cavagliano;
- complesso della Badia di Dulzago;
- nucleo di Cavagliano.

Fascia di pertinenza paesistica del Terdoppio

17a.

Rappresenta l'ambito (si veda anche SA 12.) di pertinenza paesistica del corso d'acqua che, attraverso una serie di antiche opere idrauliche, costituisce ancora oggi la principale fonte di irrigazione della piana sottostante la Badia di Dulzago ed estesa sino alla cascina Argine, alle porte di Novara (vd. 17b.).

La fascia di pertinenza paesistica individuata, dalla confluenza del rio Agamo sino alla cascina Argine, rappresenta uno degli elementi strutturanti il Piano Paesistico; in tale ambito il Terdoppio è caratterizzato dalla discreta presenza di aree boscate, che sviluppano ambienti di interesse.

I più significativi sotto il profilo paesistico e naturale sono costituiti da formazioni mesofile e mesoigrofile, principalmente robinieti e qualche querceto a farnia, e da formazioni marginali di tipo igrofilo:

- boschi di latifoglie, a fustaia, cedui puri o sottofustaia, largamente dominati da *Robinia pseudoacacia*, con presenza sparsa di esemplari maturi di *Quercus robur*, questo tipo di

formazione caratterizza la maggior parte delle aree boscate lungo il Terdoppio, ove compaiono come specie secondarie e sporadiche anche *Prunus serotina*, in esemplari maturi e in forma arbustiva e *Prunus avium*; lo strato arbustivo risulta essere povero di specie, comprendendo radi esemplari di sambuco, fusaggine e nocciolo, oltre a rari esemplari di biancospino; sono inoltre visibili appezzamenti ove la robinia è stata eliminata in tempi recenti a favore di esemplari, per lo più coetanei, di *Q. Robur*,

- boschi di latifoglie, irregolari, a copertura alta, nelle aree a minor pressione antropica, specialmente in prossimità delle rive, ove compare, oltre a *Robinia pseudoacacia*, *Quercus robur* con maggior frequenza, talvolta dominante, accompagnato da specie secondarie quali *Prunus avium*, *Prunus serotina*, *Ulmus campestris*, *Populus ssp.*, *Malus sylvatica*, *Prunus padus*, più raramente *Acer campestre*; in alcune zone lo strato arbustivo risulta essere più vario, comprendendo, oltre al sambuco, al rovo, alla fusaggine ed al nocciolo, anche il biancospino, la frangola, il prugnolo selvatico, il corniolo, e più raramente il viburno ed il ligustro selvatico;

- formazioni igrofile, lungo le ripe e sul greto del torrente, composte principalmente da *Salix alba*, *Salix spp.*, *Populus spp.*, poco diffuso *Alnus glutinosa*; accanto a queste specie, compaiono inoltre specie più prettamente mesofile, quali *Quercus robur*, *Robinia pseudoacacia* e *Prunus serotina*.

Oltre a tali ambienti ricordiamo la presenza di aree incolte o recentemente disboscate, con vegetazione pioniera arborea ed arbustiva, di transizione verso le associazioni originarie, caratterizzate dalla presenza di *Salix caprea*, *Robinia pseudoacacia*, *Prunus serotina*, ed aree più distanti dal corso del torrente ma paesisticamente ad esso connesse, prettamente asciutte, baraggive, localizzate nel tratto settentrionale, estese soprattutto oltre i confini dell'area di studio.

Il Piano Paesistico, recependo le prescrizioni normative di cui all'art. 18 delle "Norme generali", dovrà approfondire le ipotesi progettuali volte ad integrare ambientalmente tale componente paesistica (con un ruolo altresì di "corridoio naturale") con i territori limitrofi.

In tal senso occorre approfondire il citato problema relativo ai confini amministrativi per evitare la frammentazione dell'intervento pianificatorio di salvaguardia attiva.

17b.

Piana irrigua della Badia di Dulzago - cascina Argine e sistema delle casine

Costituisce l'area pianeggiante storicamente irrigua incuneata tra il torrente Terdoppio con le sue vaste aree boscate (vd. 17a.), ed il ciglio occidentale del terrazzo morenico (vd. 17c), sul quale si colloca il complesso monastico - agricolo della Badia di Dulzago (vd. 17d).

Le origini antichissime della colonizzazione della piana sono testimoniate dalla presenza, ancora chiaramente leggibile, di un asse costituito da una serie praticamente ininterrotta di strade campestri con andamento perfettamente omogeneo a quello del "cardo maximus" del sistema centuriato romano dell' ovest Ticino (vd. SA 5) che la struttura per la sua intera lunghezza (oltre 6 Km) dalla cascina Ballarate a nord alla cascina Argine a sud, e intersecato a intervalli pressoché regolari da altri assi minori ad esso ortogonali.

La "romanità" dell'area è altresì testimoniata dalla presenza di due sarcofaghi oggi collocati alla Badia di Dulzago e all'Argine ed utilizzati rispettivamente come abbeveratoio e mangiatoia per gli animali.

Antichissimo è senza dubbio anche l'impianto della rete irrigua dell'area, tracciata già a partire dal XII secolo dei Canonici Regolari insediati all'abbazia di San Giulio di Dulzago utilizzando le acque del Terdoppio, e proseguita nei secoli successivi con l'escavazione di un gran numero di fontanili e la realizzazione di grandi infrastrutture destinate ad irrigare, mediante opere che consentissero di arricchire le acque del Terdoppio con quelle di altri corsi d'acqua come l'Agogna, grandi tenimenti posti anche al di fuori dell'area in oggetto (Picchetta, Montimperiale in comune di Cameri).

La rete di queste antiche infrastrutture (cavo Cid, cavo Borromeo, cavo dell'Argine, roggia Marchesa, roggia Zanetti), e la fitta presenza dei fontanili, con la superstite vegetazione ripariale, contribuiscono ad arricchire un paesaggio che, grazie anche alla "chiusura" determinata dalla presenza dei boschi del Terdoppio e di quelli dell'orlo occidentale del terrazzo morenico, e al segno "forte" costituito dalla presenza dominante del complesso abbaziale percepibile da tutta la piana, presenta caratteristiche di alto pregio.

Concorre inoltre a meglio definire la connotazione rurale del paesaggio una serie di cascine attestata sull'asse centuriato citato in precedenza (cascine Ballarate, Bertinella, Valpensa, Argine) caratterizzate da una tipologia "a corte" assimilabile agli insediamenti tipici della bassa risicola novarese e dovuta indubbiamente alle caratteristiche prettamente irrigue della piana, che ha visto già in tempi molto antichi l'impianto delle "marcite" e, successivamente, delle risaie.

Tra le cascine citate, va segnalata l'emergenza paesistica - architettonica della cascina Argine, che costituisce l'attestazione meridionale (verso la conurbazione novarese) dell'ambito da sottoporre a Piano Paesistico.

Situata sull'antico percorso diretto da Novara al lago Maggiore ed alle valli alpine, (sostituito nell'800 dalla strada napoleonica del Sempione), è caratterizzata da due grandissimi cortili, cinti da cortine di edifici abitativi ed a servizio della produzione agricola, comunicanti per un androne carraio, separati da una lunga manica intermedia (contenente la residenza padronale, l'oratorio della Madonna della Neve, e una antica stalla), ed attraversati centralmente da due tracciati stradali ortogonali che connettono l'intero complesso, di prevalente costituzione settecentesca (ma con parti molto più antiche), con le campagne circostanti e le località vicine.

Negli ultimi anni, con lo sviluppo di un'attività risicola fortemente meccanizzata, si sta assistendo alla progressiva alterazione morfologica del territorio della piana a causa delle attività di bonifica, che vengono in realtà realizzate attraverso estrazione di materiale, con sistemazioni finali discutibili sotto l'aspetto paesistico, poiché all'immagine della piana continua si va progressivamente sostituendo un paesaggio interrotto da piccole scarpate.

Permangono tuttavia nell'ambito alcuni elementi vegetali minori, soprattutto alcuni filari di salice allevato a capitozza ed alcuni sporadici gelsi, in parte ancora utilizzati ed in buone condizioni, altri in stato di totale abbandono (ultima testimonianza della bachicoltura, un tempo diffusa nella zona).

L'ambito costituito dalla piana irrigua della Badia di Dulzago - casc. Argine necessita di una attenta tutela dei caratteri costitutivi, anche storicamente, della propria peculiarità paesistica, evitando categoricamente l'alterazione morfologica dei luoghi ed individuando opportuni percorsi compatibili per la fruibilità dell'area, che sappiano garantirne l'interconnessione con le altre sub-unità comprese nel perimetro da sottoporre a pianificazione paesistica.

Terrazzo boscato di Cavagliano

17c.

Rappresenta la propaggine meridionale della lingua morenica del sistema dei terrazzi che si connettono al sistema collinare del medio novarese: presenta una discreta presenza di aree boscate da connettere progettualmente al corridoio ambientale proposto nella SA 8. (UTA A.1.). Il paesaggio prevalente è di tipo seminaturale e semiagricolo, poco degradato a nord di Cavagliano (ove peraltro compaiono, inattese, alcune aree risicole), più antropizzato nella parte meridionale, ove la presenza di attività estrattive ha alterato le condizioni morfologiche del rilievo morenico. La parte settentrionale presenta pertanto un maggiore interesse sotto il profilo ambientale, naturalistico e paesaggistico.

Sul versante orientale, la costa di prosecuzione del sistema strutturante il territorio individuato alla SA 1., presenta caratteristiche di pregio, con ambienti seminaturali rappresentati da boschi misti mesofili e mesoxerofili di latifoglie e conifere, a struttura irregolare e a copertura alta, con presenza dominante di *Quercus robur*, *Castanea sativa*, *Betula pendula*, *Robinia pseudoacacia*, e presenza sporadica di *Pinus sylvestris*, *Prunus avium*, *Corylus avellana* ed *Acer campestre*; lo strato arbustivo mostra una discreta varietà di specie: essenzialmente è formato da frangola, fusaggine, sanguinello, rovo e biancospino.

Il versante occidentale, quello rivolto verso la piana irrigua e delimitato dalla linea ferroviaria, presenta elevate valenze sotto il profilo paesistico, con aree variamente boscate alternate a vaste radure con prati da fieno e pioppeti; oltre a quelli sopra descritti, si ritrovano con maggior frequenza boschi cedui di castagno, prevalentemente sotto fustaia di *Quercus robur*, molto spesso abbandonati e/o in evoluzione verso la fustaia, e variamente associati alle specie di cui sopra; accanto a questi, sono ancora rilevabili limitate zone di brughiera, baragge di origine seminaturale, con formazioni vegetali caratterizzate da pochi e radi alberi, con presenza rara ma significativa di esemplari di *Pinus sylvestris*, e presenza più diffusa di *Betula pendula* e *Quercus robur*, e strato inferiore caratterizzato dal brugo; compaiono inoltre alcune aree incolte, con vegetazione pioniera, ove dominanti sono *Populus tremula*, *Salix caprea* e *Betula pendula*, mentre in appezzamenti limitati ed in aree marginali più antropizzate, si trovano boschi cedui o a fustaia di *Robinia pseudoacacia*.

In tutta la zona sono presenti alcuni piccoli corsi d'acqua naturali che, scorrendo in vaillette piuttosto incassate, a causa di consistenti fenomeni di erosione dei terreni prevalentemente argillosi, costituiscono altrettanti "segni" a forte valenza ambientale e paesistica, oltrechè naturalistica per l'ospitalità che offrono alla fauna.

L'area, quasi totalmente sottoposta a vincolo archeologico dal P.R.G.I. vigente (è interessante al proposito segnalare la presenza, su un dosso nei boschi presso il fosso Resina, dei ruderi delle mura dell' antico "castrum" dello scomparso villaggio di Dulzago), è scarsamente compromessa dal punto di vista insediativo, fatta eccezione per l'antico nucleo rurale di Codemonte, in Comune di Cameri, con la vicina fornace (una struttura Hoffmann integra di notevole rilevanza archeologico-industriale): è proprio l'impianto di trattamento di rifiuti industriali progettato per le vasche dismesse della fornace che, insieme al deposito di carburanti dell'esercito e all'impianto per il golf in via di realizzazione nei pressi di Cavagliano, costituisce uno dei maggiori problemi che possono compromettere negativamente l'integrità dell'area, e di cui si dovrà tenere debito conto in sede di formazione del Piano Paesistico.

E' da segnalare inoltre l'esistenza, in località cascina Vercellina, dell' "Oasi della baraggia di Bellinzago", gestita dal WWF di Novara: l'oasi si estende su circa 7 ettari di zone umide e baragge ed è stata istituita nel 1989 per tutelare e studiare in particolare il Pelobate Fosco, uno dei più rari anfibi europei minacciati di estinzione.

Il Piano Paesistico, in questo sub-ambito, dovrà in particolare approfondire le potenzialità degli interventi di rimboschimento al fine di realizzare quelle necessarie connessioni ambientali ad est con l'ambito 8. e ad ovest con la fascia di pertinenza paesistica del Terdoppio.

Complesso della Badia di Dulzago

17d.

L'abbazia di San Giulio, fondata nel sec. XII dai Canonici Regolari presso l'antichissimo e oggi scomparso villaggio di Dulzago, costituisce indubbiamente uno dei complessi monumentali più importanti del novarese, caratterizzandone in modo eccezionale il paesaggio là dove la piana irrigua lascia il posto alle prime, più meridionali, propaggini collinari.

La grande abbazia, ubicata sul ciglio del terrazzo alluvionale, a dominio della piana del Terdoppio, è costituita da una serie successiva di cortili rustici disposti intorno alla chiesa ed agli edifici monastici: ne consentono l'accesso due portali ubicati all'estremità dell'unica strada che taglia in due il complesso.

Al di fuori del recinto si collocano, in gran parte sul piano, oltre all'antico mulino ancora in uso, le pertinenze agricole di epoca più recente legate alla coltivazione estensiva del riso (quali ad es. casseri, estese aie, brillatoio, ecc.).

La chiesa di San Giulio, a tre navate con absidi semicircolari, risale al sec. XII; successivamente trasformata, anche se non snaturata nella sua configurazione romanica, presenta un tiburio ed una sacrestia gotici, due cappelle barocche ed un campanile del '700.

Costituiscono il complesso degli edifici monastici la casa dei Canonici Regolari, risalente al sec. XII, con parti dei sec. XIV e XV, e la casa dell'abate, edificio molto articolato costruito tra i sec. XV e XVII.

La grande tenuta monastico-agricola che si estendeva, prima delle alienazioni ottocentesche, su di una superficie di ben 800 ettari, è stata successivamente smembrata, dando vita ad una serie di aziende agricole che hanno mantenuto comunque dimensioni medio - grandi.

L'abbandono delle campagne che ha caratterizzato gli ultimi decenni ha provocato, oltre allo svuotamento delle abitazioni dei "salariati", anche l'accorpamento di alcune delle aziende citate con altre facenti capo alle grandi tenute delle cascine circostanti: si è così innescato il quasi totale abbandono degli edifici produttivi agricoli, con il loro conseguente rapido degrado.

Il richiamo esercitato annualmente dalla festa di San Giulio, con l'antichissimo rito della benedizione del pane e della fagiolata, e lo sporadico utilizzo a fini culturali degli edifici ecclesiastici del complesso, hanno tuttavia convogliato negli ultimi anni sulla Badia una domanda di residenza relativamente qualificata, che il rigido sistema di vincoli gravante sugli edifici rende difficile soddisfare: in conseguenza di ciò l'Amministrazione Comunale di Bellinzago ha recentemente dato il via alla formazione di un Piano Particolareggiato di Recupero di iniziativa pubblica esteso a tutto il nucleo abitato.

Le ipotesi di recupero (in parte anche funzionale) da approfondire comunque anche in sede di Piano Paesistico, debbono essere indirizzate soprattutto a definire le indicazioni tipologiche, inerenti anche i materiali costruttivi, che regolino gli interventi edilizi compatibili.

Nucleo di Cavagliano

17e.

Il nucleo storico della frazione Cavagliano (situata in Comune di Bellinzago), dominato dalla chiesa parrocchiale e dalla villa-castello collocati sul ciglio boscato del terrazzo morenico, costituisce un chiaro elemento di interesse paesistico, percepibile da un lungo tratto della S.S. 32.

Il nucleo ha saputo mantenere fino ad oggi le caratteristiche di piccolo centro rurale, conservando il tessuto edilizio originario, non snaturato dalle (peraltro ridotte) espansioni residenziali più recenti.

Concorrono a definire la "riconoscibilità" ambientale del borgo: la piccola piazza su cui si affacciano alcuni interessanti edifici a carattere rurale, la casa "Passarello" (sec. XIV e XV) con interessanti paramenti murari e pregevoli decorazioni in cotto, la rampa di accesso pedonale alla chiesa parrocchiale dei S.S. Quirico e Giulitta (sec. XVI e XVII) ed al "castello", villa padronale a pianta articolata sorta nel XVIII secolo su una persistente fortificazione medievale.

Va citata infine la quattrocentesca chiesa dei S.S. Vito e Modesto, al cimitero, con pregevolissimi affreschi di scuola Gaudenziana.

Il Piano Paesistico, oltre ad approfondire le problematiche relative al recupero e riutilizzo, anche funzionale, del patrimonio edilizio esistente (anche per Cavagliano è in corso la redazione di un Piano Particolareggiato di recupero di iniziativa pubblica), dovrà tendere a configurare tale nucleo quale area attrezzata e di servizio principale per la fruizione dell'ambito territoriale nel suo complesso, ponendo la massima attenzione alle possibili forme di controllo delle attività di bonifica agraria e di estrazione degli inerti, che stanno alterando, oltre alla piana adiacente al centro abitato, la complessa orografia della dorsale collinare posta immediatamente a ridosso dello stesso.

Il Piano Paesistico previsto, nel suo complesso, dovrà essere elaborato, con le modalità e procedure di cui all'art. 9 delle "Norme generali", nel rispetto dei seguenti obiettivi/indirizzi generali, ai quali si applicano le misure di salvaguardia prescritte dal citato art. 9 delle "Norme generali":

- salvaguardia complessiva delle peculiarità paesistiche e storiche, anche relativamente alle singole unità paesistiche individuate, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art 22 delle "Norme generali";
- individuazione di mirate misure di salvaguardia e sviluppo delle aree boscate secondo i criteri generali e le prescrizioni di cui all'art. 20 delle "Norme generali", con particolare attenzione rivolta all'individuazione, alla salvaguardia ed alla gestione con criteri naturalistici (silvicoltura ambientale) di aree particolarmente significative;
- tutela degli elementi vegetali ed antropici minori, con particolare riguardo a quanto costituisce testimonianza storica e culturale;
- individuazione di zone di valore naturalistico, ecotopi di significativa valenza ecologica da proteggere con una adeguata normativa di salvaguardia; particolare attenzione andrà rivolta all'individuazione e alla salvaguardia dei corridoi ecologici utilizzati dalla fauna, nel contempo stabilendo le condizioni per la creazione di ulteriori corridoi ritenuti necessari;
- valorizzazione della connessione ambientale ad est delle aree boscate di collegamento con gli interventi di cui alla SA 8b;
- tutela e valorizzazione della piana irrigua di Dulzago, con forti limitazioni alle modifiche di destinazioni d'uso non agricole, al fine di non alterare la riconoscibilità del paesaggio della piana;
- divieto di alterazione morfologica dei luoghi in tutto l'ambito sottoposto a piano paesistico, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;

- le penetrazioni e gli accessi prioritari individuati nella tavola di progetto a scala 1:10.000, dovranno prevedere adeguate fasce alberate (si veda art. 23 delle "Norme generali"); le connessioni con l'asse nord-sud debbono essere risolte in relazione al progetto di potenziamento della S.S. 32 (SA 30);
- **le destinazioni d'uso ammesse sono esclusivamente quelle agricole/forestali produttive, di residenza agricola, agrituristiche e del tempo libero;**
- in ogni caso il piano paesistico dovrà condurre mirate valutazioni affinché tali destinazioni d'uso non modificano la morfologia dei luoghi e non comportino carichi urbanistici non compatibili con l'assetto paesistico-ambientale di pertinenza;
- **gli interventi edilizi debbono essere esclusivamente indirizzati al recupero e riutilizzo funzionale del patrimonio esistente, con vincoli tipologici mirati ad un coerente inserimento paesaggistico;**
- elaborazione di specifiche prescrizioni relative al recupero ambientale delle aree estrattive (in particolare bonifiche agrarie) alla dismissione progressiva dell'attività, sottolineando che il loro recupero riveste una notevole importanza sotto il profilo ambientale e per la continuità del paesaggio; gli interventi di ripristino e/o di riedificazione naturale, dovranno anche essere realizzati con criteri indirizzati alla formazione di corridoi ecologici di connessione con le aree boscate a nord.

Inoltre il P.T.R. Ovest Ticino, indipendentemente dalla redazione del Piano Paesistico, individua le aree boscate e le aree agricole presenti entro il perimetro dell'ambito come prioritarie per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui:

- al Regolamento CEE 2080/92, per quanto concerne l'imboschimento delle superfici agricole da destinare a bosco (4.1.2 lett.b del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996) e per quanto relativo al miglioramento delle superfici boschive, (4.2 del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996, conversione dei cedui e miglioramento boschi degradati);
- al Regolamento CEE 2078/92, per quanto riguarda l'utilizzo di tecniche colturali orientate verso una maggior compatibilità ambientale.

Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

A.2.

Comprende la "fascia pre-parco" nel comune di Cameri come precedentemente definita (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5 pag. 115 della Relazione).

SA 18.

Pre-parco tra l'area militare e le cascine Bornago-Galdina

L'ambito corrisponde interamente all'Unità Territoriale Ambientale in precedenza definita.

Si pone quale area di transizione (e di "cuscinetto") tra il perimetro del Parco e la cesura territoriale rappresentata dall'estesa area occupata dalle caserme e dall'aeroporto militare, e presenta un livello di pressione insediativa pressochè nullo.

Nella porzione occidentale dell'area, di proprietà del Demanio Militare, si rileva una discreta sopravvivenza di aree boscate e di estese brughiere; la parte orientale è invece costituita dalle aree, prevalentemente agricole, di competenza delle cascine Galdina e Bornago e caratterizzata morfologicamente dai resti di una "costa", in parte boscata, digradante verso la valle del Ticino, e pesantemente alterata negli anni da massicce campagne di "bonifica agraria".

Gli insediamenti rurali della Galdina e di Bornago (individuati come emergenze architettoniche), pur essendo già compresi entro i confini del Parco del Ticino, contribuiscono a caratterizzare paesisticamente l'ambiente circostante, sia grazie alla posizione dominante in cui sono entrambi localizzati, sia grazie alla tipologia di cascine-ville (dei sec. XVII -XVIII), costruite sui resti di strutture medievali, e arricchite da pregevoli edifici rustici ed oratori barocchi.

In virtù delle caratteristiche evidenziate, dello scarso livello di infrastrutturazione anche insediativa, e per omogeneizzazione complessiva delle aree di raccordo con il Parco del Ticino di cui all'UTA A.1., si propone l'istituzione di una "Zona di salvaguardia del Parco del Ticino" ai sensi della L.R. 12/90, con riferimento all'art. 10 delle "Norme generali".

All'atto dell'istituzione da parte della Regione Piemonte della "Zona di salvaguardia", il regime autorizzativo e normativo dell'area dovrà essere disciplinato all'interno della strumentazione urbanistica locale, nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi, ai quali si applicano le misure di salvaguardia prescritte dal citato art. 10 delle "Norme generali":

- nel perimetro individuato sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva e ad esclusione di eventuali siti individuati nel Programma dell'attività estrattiva del Consorzio CAV. TO. MI per il reperimento dei materiali indispensabili alla realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità TO-MI;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata; le tecniche colturali debbono orientarsi verso una maggior compatibilità ambientale ai sensi del Regolamento CEE 2078/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2078/92;
- per le aree boscate ed i rimboschimenti si applicano le prescrizioni dell'art. 20 delle "Norme generali", integrate da apposite prescrizioni dettate dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino, esteso anche a tale ambito;
- gli eventuali interventi edilizi, consentiti esclusivamente se connessi all'attività agricola e/o agrituristica, possono essere autorizzati solo previa formazione ed approvazione comunale di apposito strumento urbanistico esecutivo che tenga in debito conto la compatibilità ambientale e paesistica, con particolare attenzione alle tipologie edilizie, ai materiali utilizzati ed alle altezze e sagome consentite;
- è vietata l'apertura di nuove strade, mentre è consentito l'adeguamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e/o per esigenze militari all'interno dell'area demaniale.

Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

A.3.

Comprende la "fascia pre-parco" nei comuni di Cameri, Galliate, Romentino, Galliate, Trecate, come precedentemente definita (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5 pag. 118 della Relazione).

Fascia pre-parco

SA 19.

L'ambito individua la fascia pre-parco compresa tra l'area militare a nord e la S.S. 11 a sud, nei comuni di Cameri, Galliate, Romentino ed, in piccola parte, Trecate.

La perimetrazione proposta comprende integralmente le aree pre-parco già individuate e normate dal P.R.G.C. di Galliate (vigente), di Romentino (adottato), un limitato ampliamento di quelle previste dal P.R.G.C. di Trecate (vigente), nonché l'individuazione di un'area con caratteristiche similari nel comune di Cameri, ove lo strumento urbanistico recentemente adottato non prevede particolari salvaguardie.

La ripartizione cartografata, definisce le diverse caratterizzazioni dell'ambito: la **19 a.** (a nord) rappresenta la continuità delle aree boscate del demanio militare nonché gli sforamenti dei boschi del Parco del Ticino sul terrazzo superiore, con compromissione insediativa di scarso rilievo; la **19 b.** (centrale), pur in presenza ancora di discrete continuità di aree boscate con il Parco del Ticino è interessata sia da aree degradate quali siti estrattivi (cave di inerti e postazioni del bacino petrolifero), che da diffusi insediamenti sportivo-ricreativi a carattere privato; la **19 c.** (a sud) è decisamente quella che presenta la maggior compromissione a causa della notevole diffusione dei siti estrattivi (cave e pozzi petroliferi).

Il paesaggio si presenta in generale assai frammentato, da semiagriolo ad agricolo e rurale, con intervallati paesaggi suburbani degradati; le formazioni vegetali, procedendo verso sud, mostrano progressivamente i segni della pressione antropica cui sono state sottoposte.

Nella parte settentrionale, anche per il fatto di essere tuttora connessi a quelli del Parco del Ticino, si trovano ancora in buone condizioni alcuni boschi irregolari di latifoglie, a copertura alta, con presenza dominante di *Robinia pseudoacacia* e *Quercus robur*, accanto a boschi misti e/o a copertura rada, con formazioni vegetali mesofile e mesoxerofile.

Nella parte centrale, come sopra ricordato, i boschi appaiono sempre più compromessi, dimensionalmente ridotti e spesso discontinui, con formazioni degradate di quercia e di castagno ove, soprattutto *Robinia pseudoacacia*, ha preso ormai il sopravvento stravolgendo i connotati paesistici, oltreché ecologici di molte aree; con maggiore frequenza compaiono nell'area anche boschi cedui di robinia, di chiara origine antropica, non sempre in buone condizioni di manutenzione; molto diffusi in questo ambito sono anche *Ailanthus altissima* e *Prunus serotina*, il primo grande colonizzatore di aree marginali o degradate, soprattutto lungo le strade, il secondo ormai tanto diffuso al punto da formare boscaglie quasi pure; una nota a parte meritano i rimboschimenti di conifere, mai inseriti nel contesto paesistico, al pari delle conifere isolate ed in gruppi, piantumate in aree private limitrofe od includenti boschi di origine naturale.

Nella parte meridionale i boschi quasi scompaiono, ridotti ad una stretta fascia marginale al Parco del Ticino con formazioni degradate o cedui di *Robinia pseudoacacia*; molto diffusi anche in questo ambito sono *Ailanthus altissima* e *Prunus serotina*.

Gli unici insediamenti rurali di un certo rilievo sono rappresentati dalle cascine Soliva, Bianca e Torre Mandelli (per le ultime due, situate entrambe in Comune di Romentino, vedi SA 22); va inoltre segnalata la villa Armani di San Martino di Trecate, ottenuta dalla trasformazione piuttosto recente di un seicentesco edificio rurale e collocata su un'altura, presso il Naviglio Langosco, che domina l'ampio letto del Ticino.

L'ambito nel suo complesso, tra le aree adiacenti al Parco (UTA A.), è quello maggiormente soggetto a pressioni per destinazioni d'uso direttamente interrelate alla vicinanza e fruizione del Parco (attività ricreative, ricettive, del tempo libero etc.); è inoltre l'ambito, tra le aree collocate direttamente a ridosso del Parco, che necessita maggiormente di interventi finalizzati di recupero ambientale: infatti, sia la presenza diffusa di estese aree di escavazione, sia la concentrazione delle postazioni e della fitta rete di infrastrutture funzionali (oleodotti, gasdotti, strade di servizio etc.) connesse al bacino petrolifero, rendono l'area estremamente fragile sotto il profilo dell'assetto ambientale e, pertanto, tendenzialmente inadatta ad accogliere le funzioni di fruibilità del limitrofo Parco del Ticino, che le vengono assegnate dagli strumenti urbanistici.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, al fine di evitare difformità di trattamento normativo di parte dell'area omogenea, il P.T.R. prescrive la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica esteso all'intero ambito perimetrato, coordinato tra le Amministrazioni Comunali interessate (eventualmente integrato con il P.T.O. previsto alla SA 24 e relativo all'"area critica" di cui al D.L. 529/94), finalizzato al recupero ed alla riqualificazione ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi, con riferimento alle salvaguardie di cui all'art. 11 delle "Norme generali":

- **divieto di modifica e/o alterazione della morfologia dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva (all'esterno delle aree già destinate a tali attività dagli strumenti urbanistici) e ad esclusione di eventuali siti individuati nell'area S.A. 19a dal Programma dell'attività estrattiva del Consorzio CAV. TO. MI per il reperimento dei materiali indispensabili alla realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità TO-MI;**
- **le localizzazioni delle destinazioni d'uso a carattere non agricolo, consentite o previste dai P.R.G.C. vigenti e/o adottati, devono essere individuate vagliando attentamente non solo le compatibilità ambientali delle stesse, ma anche i livelli di rischio connessi agli impianti di estrazione petrolifera;**
- **la localizzazione di tali nuovi insediamenti deve inoltre essere valutata in relazione all'accessibilità ed alla fruibilità del Parco (percorsi di connessione etc.);**
- **gli impianti e/o le attrezzature per le attività ricreative, sportive e del tempo libero all'aperto, debbono essere localizzati di preferenza nelle aree degradate da recuperare;**
- **per le nuove destinazioni d'uso previste, in particolare quelle agrituristiche e ricettive, è da ritenersi prioritario il recupero ed il riutilizzo funzionale delle strutture edilizie esistenti;**
- **per le aree boscate esistenti o previste, oltre a quanto specificato all'art. 20 delle "Norme generali", i criteri di gestione selviculturale debbono essere finalizzati alla valorizzazione paesistico-ambientale dei boschi, (di transizione fra il Parco e le aree agricole ad ovest, vd. SA 20.), in particolare favorendo interventi di manutenzione, tagli curazionali, ripuliture ed in genere tutti gli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale, al rinfoltimento ed al rimboschimento, con conversione del ceduo verso l'altofusto, in particolare della robinia, e contenimento/eliminazione delle altre specie naturalizzate ed invadenti;**
- **queste ultime prescrizioni possono essere eventualmente integrate con quelle dettate dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino esteso a**

- considerare anche tali aree boscate esterne al perimetro del Parco;
- **deve essere imposto il mantenimento ed il rispetto delle alberature esistenti, quali filari, siepi campestri e macchie boscate; In particolare va incentivata la formazione di fasce alberate e/o di siepi lungo i percorsi di connessione tra il Parco ed i centri abitati;**
 - **l'ambito costituisce un'"area di priorità e privilegio" per l'applicazione dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92;**
 - debbono essere verificate le relazioni tra i centri urbani ed il territorio del Parco, individuando gli interventi connessi ai percorsi strutturanti (anche con direzione nord-sud), integrando le indicazioni fornite dal P.T.R. per quanto attiene ai percorsi di connessione principali (SA 22 e 23);
 - devono essere elaborate specifiche indicazioni, anche normative, per il recupero ed il ripristino ambientale dei siti estrattivi (in particolare delle postazioni di estrazione del bacino petrolifero) all'atto della dismissione progressiva dell'attività, sottolineando che il loro recupero riveste una notevole importanza sotto il profilo ambientale e per la continuità del paesaggio; gli interventi di ripristino e/o di riedificazione naturale, dovranno anche essere realizzati con criteri indirizzati alla formazione di corridoi ecologici di connessione con le aree boscate e con gli elementi vegetali minori, mantenendo anche in questo caso un'uniformità di indirizzo estesa a tutto l'ambito;
 - infine, si ritiene che anche le problematiche di razionalizzazione dei percorsi connessi agli attuali piani di viabilità dei mezzi pesanti relativi alle localizzazioni estrattive, debbano essere affrontate ed integrate a scala sovracomunale, con l'obiettivo di una ponderata soluzione degli accessi sulla rete viaria primaria.

SA 20. Aree agricole poste tra i centri abitati e la fascia pre-parco

Questo ambito rappresenta la fascia residuale di transizione tra i centri urbani posti lungo l'asta storica della provinciale dell'Ovest Ticino e la fascia pre-parco precedentemente definita (SA 19.).

Nella porzione a nord del Canale Cavour tali aree sono ancora caratterizzate dalla presenza dell'agricoltura "asciutta", che rappresenta un elemento di riconoscibilità storica della fascia dell'Ovest Ticino adiacente alla valle fluviale; a sud del Canale Cavour si osserva invece la penetrazione, ancora in evoluzione, della coltura risicola, nonché la consistente presenza dei siti estrattivi petroliferi.

Il prevalente paesaggio di tipo agricolo, con le peculiarità derivanti dal tipo di coltura e dalle frammentazioni sopra ricordate, si presenta quindi frammentato, paesisticamente di scarso valore, da strutturare a partire dagli elementi forti che lo compongono, esistenti o di progetto; ridotta è la presenza di elementi vegetali minori, relegati a piccole ed occasionali macchie o siepi campestri con rari alberi isolati.

Non si segnalano (al di là del Santuario del Varallino in Galliate, trattato nella SA 23) emergenze storico-architettoniche; rivestono tuttavia una certa valenza di "sistema" una serie di siti di archeologia industriale strettamente connessi al percorso dei canali Cavour e Diramatore Vigevanese.

Le dinamiche attualmente in atto nell'ambito, sostanzialmente derivanti dalla presenza del bacino petrolifero e dalla penetrazione della coltura irrigua, determinano il rischio costante di trasformazione degli assetti morfologici ed ambientali.

Si prescrive pertanto che gli strumenti urbanistici di riferimento recepiscano le perimetrazioni individuate, assoggettandole ad un regime normativo che tuteli da un lato le colture agricole in atto, e dall'altro preservi tali aree da incontrollati sviluppi insediativi, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a nord del Canale Cavour, contenimento della coltura irrigua, con particolare riferimento all'espansione delle camere colturali del riso;
- contenimento delle espansioni urbane, con particolari attenzioni volte ad evitare possibili future trasformazioni d'uso non strettamente connesse al mantenimento dell'attività agricola;
- contenimento della frammentazione insediativa a carattere agricolo, mediante l'individuazione di zone di concentrazione, con specificazioni normative atte a trasferire in tali zone le quote di edificabilità assegnate ai singoli fondi;
- elaborazione di specifici criteri e normative indirizzati al recupero ed al ripristino ambientale dei siti estrattivi e delle aree interessate dalle infrastrutture tecniche di connessione, all'atto della dismissione progressiva dell'attività; il loro recupero riveste una notevole importanza sotto il profilo ambientale: gli interventi di ripristino e/o di riedificazione naturale, debbono essere realizzati con criteri indirizzati alla formazione di corridoi ecologici di connessione con le aree boscate e con gli elementi vegetali minori, che assumono rilievo ambientale e dei quali va salvaguardata ed incentivata la presenza;
- razionalizzazione della rete viaria di servizio del bacino petrolifero, nonché degli accessi sulla rete primaria, integrata a scala sovracomunale con le indicazioni da fornire da parte dello strumento esecutivo di cui alla SA 19..

Diramatore Vigevano

SA 21.

Realizzato a partire dal 1868 dai comuni di Galliate, Romentino, Trecate, Cerano riuniti in Consorzio (potenziato dallo Stato a partire dal 1893 ed ulteriormente prolungato nel 1958), ha andamento nord-sud in direzione del vigevanese, e costituisce la "spina dorsale" del sistema irriguo di tali Comuni, nei quali ha rappresentato l'elemento determinante per lo sviluppo dell'agricoltura e la diffusione della coltivazione del riso; esso assume inoltre il ruolo di limite delle urbanizzazioni consolidate ad est di Romentino e Trecate e ad ovest di Cerano.

Si individua tale infrastruttura come elemento progettuale utile a realizzare una rete di connessione tra elementi a valenza paesistica ed ambientale.

In tal senso, il manufatto, tipologicamente caratterizzato dalla presenza di strade alzaie, è da valorizzare con adeguate fasce boscate, siepi campestri o semplici filari che possano costituire l'ossatura per la realizzazione di un corridoio ambientale.

Il canale polarizza inoltre lungo il suo corso, una serie di insediamenti produttivi della prima industrializzazione legata al ciclo tessile-cotoniero, che concorrono all'eventuale identificazione dell'elemento come percorso a valenza storica e culturale oltrechè paesistica (si veda l'art. 22 delle "Norme generali").

Si propone, in tal senso, il recepimento da parte della strumentazione urbanistica di riferimento, dei seguenti indirizzi specifici (da integrarsi con gli "Schemi tipologici" allegati alle "Norme generali"):

- salvaguardia e miglioramento della percorribilità lungo il canale, mediante il ripristino delle strade alzaie e della loro continuità limitatamente alle tipologie in uso, con contestuale recupero delle fasce marginali;
- salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale, in particolare di quelli posti a ridosso delle strade alzaie o su fasce contigue ad esse, integrando le indicazioni di cui all'art. 22 delle "Norme generali";
- individuazione e valorizzazione delle aree pertinenziali mediante azioni di recupero paesaggistico, ed azioni di recupero ambientale nei casi di contestuale intervento su aree degradate limitrofe;
- gli interventi di alterazione della morfologia delle pertinenze (strade alzaie, ripe, fossati..) sono tenuti al ripristino della copertura vegetale preesistente;
- salvaguardia e tutela dei manufatti di ingegneria idraulica, anche di carattere minore, costituenti patrimonio storico e culturale da valorizzare, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione o sostituzione;
- valorizzazione e miglioramento delle connessioni con elementi od aree di interesse ambientale (boschi, corsi d'acqua naturali etc..), favorendo il conseguente movimento di dispersione della fauna e della flora;
- le fasce di rispetto, da individuare ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77, sono da considerare aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92.

Strada Moneta

SA 22.

L'ambito individua il tracciato pressochè rettilineo, dell'antica strada che da Novara conduceva al Ticino e quindi, attraverso il porto di Bestagno, risaliva a Boffalora in sponda lombarda.

Tale percorso fu vanificato dalla costruzione del ponte napoleonico di San Martino, realizzato in pietra da S.I. Melchioni, e inaugurato nel 1827.

La strada si diparte dalla S.S. 11 nell'area della cascina Ariottina, teatro, nel 1513, della famosa battaglia della "Riotta" fra i Francesi e gli Svizzeri al soldo di Massimiliano Sforza.

Lungo il tracciato, od in aree strettamente ad esso collegate, si collocano alcuni insediamenti rurali di un certo interesse quali la cascina Bettole, (antica stazione di posta situata all'incrocio tra la via Moneta e la roggia Mora, di pregevole architettura ottocentesca con ghiacciaia ed oratorio settecentesco), la cascina Bianca (antico luogo di dogana, presso il quale si ergeva la statua di San Giovanni Nepomuceno, ora collocata sulla piazza principale di Romentino), e il nucleo di Torre Mandelli, in felice posizione paesistica sul Naviglio Langosco (che conserva tracce di strutture fortificate medievali).

Anche sulla base di tali valenze di carattere storico-culturale, si individua il percorso della strada Moneta come elemento di connessione tra l'area urbana novarese ed il Parco del Ticino.

In tal senso si propone il recepimento da parte della strumentazione urbanistica di riferimento, dei seguenti indirizzi specifici finalizzati alla tutela e valorizzazione del citato percorso (da integrarsi con gli "Schemi tipologici" allegati alle "Norme generali", nonchè con le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23):

- istituzione di una fascia di rispetto limitante le possibilità edificatorie connesse all'attività agricola, finalizzata alla salvaguardia dell'immagine paesistica consolidata; tale fascia potrà proporsi quale area di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92;
- salvaguardia e miglioramento dell'assetto viario, con il ripristino della continuità del percorso senza utilizzo di manti d'usura impermeabili;
- salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale; ripristino della copertura vegetale esistente nei casi di intervento all'interno della sopra definita fascia di rispetto.

Santuario del Varallino

SA 23.

L'ambito definisce il complesso del Santuario del Varallino in Galliate, posto ad est del centro abitato, lungo uno dei percorsi principali di accesso al Parco del Ticino: viene individuato dal P.T.R. dell'Ovest Ticino come rilevante emergenza storico- architettonica a scala territoriale (già vincolata ai sensi della L.S. 1089/39).

Il Santuario, già conosciuto come San Pietro in Lupiate, si presenta, nell'attuale veste edilizia, come un edificio a pianta ellittica del tardo cinquecento, interessato da rilevanti interventi barocchi, con facciata ottocentesca del galliatese Marietti; l'interno presenta pregevolissimi affreschi di Lorenzo Peracino (sec. XVIII) e statue in stucco dipinto, alcune delle quali opera di Dionigi Bussola (sec. XVII).

Il complesso caratterizza inoltre paesisticamente la fascia di transizione tra l'ambito urbano e quello rurale in cui é collocato (si veda SA 20), grazie all'ampia esedra ed al lungo viale alberato di collegamento al centro abitato, realizzati nel 1849 per voto fatto dai galliatesi in seguito all'epidemia di colera diffusasi nel 1836.

Si propongono i seguenti indirizzi da recepire nel P.R.G.C. di Galliate:

- ripristino paesaggistico del viale alberato e dell'esedra anche in funzione del miglioramento dell'attrezzamento del percorso di collegamento con il Parco, integrando le indicazioni di cui all'art. 23 delle "Norme generali", con realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi ed acustici connessi alla variante della S.S. 341;
- contenimento dell'espansione insediativa su tale asse;
- ampliamento delle aree a destinazione pubblica (parco urbano) nelle aree adiacenti il Santuario.

Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

A.4.

Comprende la "fascia pre-parco" nei comuni di Trecate e Cerano, come precedentemente definita (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5 pag. 121 della Relazione).

Area di riordino S.Martino-Cerano

SA 24.

L'ambito rappresenta una netta cesura della continuità del sistema della fascia pre-parco.

E' collocato nei comuni di Trecate e Cerano, delimitato ad est dal Naviglio Langosco che segna il confine del Parco del Ticino, a nord dalle edificazioni a nastro lungo la S.S. 11, ad ovest dal limite della fascia di rispetto del polo industriale di S.Martino e dal previsto tracciato della circonvallazione di Cerano, a sud dalla roggia Cerana.

L'area è caratterizzata da una consistente concentrazione di impianti produttivi petrolchimici/chimici (polo di S. Martino di Trecate), da un'area estrattiva posta a sud del polo, dalle aree produttive di Cerano (a prevalente indirizzo chimico e manifatturiero), con le previste espansioni inserite nel P.R.G.C. recentemente adottato, frammiste a limitate aree agricole residuali.

In funzione della complessità dell'area e dei livelli di rischio ambientale di alcuni degli insediamenti produttivi esistenti, la zona industriale di Trecate è stata dichiarata *"area critica ad elevata concentrazione di attività industriali"*, ai sensi dell'art. 23 del recente D.L. n° 529 del 7/9/94.

Pertanto il P.T.R. "Ovest Ticino" prescrive, quale ipotesi di minima, la formazione di uno strumento esecutivo di iniziativa pubblica di riordino e di riqualificazione urbanistica esteso a tutto il perimetro individuato, coordinato tra le due Amministrazioni comunali interessate e la Regione Piemonte (con riferimento all'art. 11 delle "Norme generali"); l'ipotesi di massima, che può configurarsi non sostitutiva bensì integrativa della precedente, prevede, una volta definita dagli enti competenti la precisa estensione e perimetrazione dell'"area critica", la formazione di un P.T.O. (Progetto Territoriale Operativo) di iniziativa regionale, esteso a tutta l'"area critica", e coordinato con il piano da predisporre da parte del Ministero dell'Ambiente ai sensi del citato art. 23 del D.L. n° 529/94, volto ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.

Entrambi gli strumenti proposti (Piano Esecutivo Intercomunale e P.T.O.), devono in ogni caso essere elaborati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- approfondimento degli interventi effettivamente praticabili di mitigazione degli impatti, anche in relazione all'insediamento di nuove attività nelle aree di completamento e/o espansione previste dagli strumenti urbanistici di riferimento;
- definizione delle modalità attuative delle fasce di rispetto già previste dal P.R.G.C. di Trecate e di quelle da prevedere in funzione di una adeguata protezione del centro abitato di Cerano, anche in modo tale da evitare la conurbazione delle due aree industriali;
- adeguate indicazioni tecnico-normative volte a specificare tipologie e caratteristiche delle piantumazioni necessarie per costituire efficacemente le suddette fasce di rispetto, in funzione della protezione ambientale che debbono garantire nelle aree a rischio, ed in funzione dell'inserimento nel paesaggio circostante e della nuova strutturazione che lo stesso viene ad

- assumere con gli interventi previsti;
- verifica delle fattibilità tecniche inerenti le reti di adduzione (acquedotto industriale), smaltimento e depurazione delle acque industriali;
 - risoluzione dei nodi della viabilità primaria, in particolare sulla direttrice nord-sud in rapporto alla prevista tangenziale di Cerano, ed in rapporto alla razionalizzazione degli accessi e delle relazioni con la viabilità di servizio;
 - adeguati indirizzi anche di carattere normativo, per il recupero e il ripristino ambientale dell'area estrattiva all'atto della sua dismissione, affinché queste aree vengano destinate al completamento delle fasce di rispetto sopra indicate; gli interventi di ripristino e/o di riedificazione naturale, dovranno anche essere realizzati con criteri indirizzati alla formazione di corridoi ecologici di connessione con le aree limitrofe.

Fascia pre-parco residua di Cerano

SA 25.

L'ambito individua la "ripresa" della fascia pre-parco che trova la sua continuità, al di fuori dell'area di studio, in territorio lombardo nel comune di Cassolnovo.

Si tratta di un'area di limitate dimensioni a carattere prevalentemente agricolo, con scarsa presenza di insediamenti rurali, e caratteristiche morfologiche assimilabili alla porzione meridionale della fascia pre-parco di cui alla SA 19.

Il paesaggio dominante è quello tipico della bassa pianura con la risaia che occupa pressoché interamente tutto l'ambito; scarsamente presenti le aree boscate, se non ai margini del Parco, lungo il canale Langosco: esse sono dominate dalla presenza di *Robinia pseudoacacia*, ceduta o mista ad altre latifoglie, non sempre in buone condizioni di manutenzione

Pertanto, al fine di implementare un'omogeneizzazione anche normativa dei territori adiacenti al Parco del Ticino nell'area di studio, il P.T.R. prescrive l'inserimento nella strumentazione urbanistica di Cerano, di un regime normativo di tutela e salvaguardia degli attuali usi del suolo e dell'attuale assetto morfologico ambientale dell'area, con particolare riferimento al divieto di apertura di ogni tipo di attività estrattiva e di future trasformazioni di destinazioni d'uso non connesse all'attività agricola; particolare attenzione è inoltre da dedicare alla definizione dei percorsi di accesso al Parco del Ticino, integrando e recependo le indicazioni fornite dalla SA 27.

Per le aree boscate residuali debbono essere recepite le indicazioni dell'art. 20 delle "Norme generali", integrate da eventuali prescrizioni dettate dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino qualora questo fosse esteso a considerare anche tali aree boscate esterne al perimetro del Parco.

Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

C.1.

Comprende la parte di "piana irrigua" nei comuni di Cerano, Trecate, Sozzago e Novara, come precedentemente definita (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5 pag. 127 della Relazione).

Area agricola di valorizzazione e salvaguardia

SA 26.

L'ambito individuato, in parte corrisponde alla previsione già contenuta nel Piano Territoriale del Comprensorio di Novara (e sue Integrazioni Paesistiche ed Ambientali), ripresa dal Piano Territoriale Regionale (quaderno n° 02 "I vincoli territoriali", tav. 1C "Determinazioni normative").

Il perimetro proposto interessa i comuni di Novara, Trecate, Sozzago ed in piccola parte Romentino (interessando quindi anche l'UTA D.1.) e, nel dettaglio, ricomprende la porzione di piana irrigua ad est/sud-est del capoluogo, caratterizzata dalla diffusa presenza dei fontanili e da una fitta rete di infrastrutture irrigue di carattere storico ed, in parte, dalla conseguente permanenza della partizione originaria della coltura risicola.

L'ambito è quindi caratterizzato, dal punto di vista paesaggistico, dalla piana irrigua a prevalente monocultura risicola, percettivamente interrotta od inframmezzata dalle ultime permanenze di ripe alberate e di vegetazione spontanea connessa al sistema irriguo e dei fontanili, nonchè dalla vista sulla scarpata che segna l'orlo dei terrazzi morenici a sud est di Novara (SA E.2.), delimitando la profonda penetrazione dell'ambito stesso nel tessuto urbano del capoluogo, sebbene l'impatto dovuto ad alcune recenti opere ne limitino la fruibilità.

Contribuisce inoltre ad arricchire l'assetto paesistico dell'area il sistema delle cascine a corte, sedi delle grandi aziende a vocazione risicola, alcune delle quali di elevato interesse sia storico che architettonico (es. cascine Prelle, Inglesa, Parazzolone, Parazzolino, Bettole).

L'ambito è attraversato dall'infrastruttura viaria della S.S. 11 e, parallelamente, dalla linea ferroviaria Milano-Torino, nonchè dalla tangenziale di Novara in rilevato.

Negli ultimi anni la vegetazione è stata ulteriormente limitata sia per ridurre i costi di manutenzione, che per l'allargamento della camera di risaia; oggi essa è quindi ridotta alla presenza di elementi vegetali minori, che si trovano a svolgere un importantissimo ruolo nella evoluzione verso un agro-ecosistema a compatibilità ambientale.

L'ambito è ancora caratterizzato dalla presenza di fasce boscate lineari, siepi e filari campestri, quasi esclusivamente alla testa dei fontanili e lungo i canali irrigui, e da qualche albero isolato; solo sporadicamente possono comparire biotopi particolari, canneti, ambienti palustri e altre zone umide, anche a carattere temporaneo e/o di origine antropica. Dominante la presenza nel paesaggio del pioppo ibrido, allevato in filare lungo le ripe e le strade campestri, meno frequentemente su superfici estese, e della robinia, generalmente ceduata e spesso unica specie arborea presente nelle lunghe formazioni lineari che caratterizzano alcuni elementi riconosciuti strutturanti (canali); altra specie arborea ancora presente sporadicamente è la farnia, un tempo largamente dominante la foresta planiziale, ed oggi in questo ambito ridotta a pochi esemplari isolati o ad esemplari lungo le rive che vengono spesso ceduati per problemi di manutenzione.

Indubbiamente l'ambiente seminaturale più interessante si trova lungo le teste e le ripe di alcuni fontanili, ove compaiono tuttora i resti delle caratteristiche formazioni vegetali, oggi composte principalmente da specie igrofile quali *Salix alba*, *Salix spp*, *Populus spp*, *Alnus glutinosa*, accanto a specie più prettamente mesofile, quali *Quercus robur* e *Robinia pseudoacacia*, con occasionale presenza di *Ulmus minor*, *Acer campestre*, *Prunus avium*, *Prunus padus*, ecc.; il sottobosco, oggi spesso degradato e ridotto alla presenza di rovi e sambuchi, ospitava un tempo una varietà significativa di associazioni vegetali, con viburni, sanguinelli, noccioli, frangole, biancospini, ecc.; la rilevanza ambientale e naturalistica del fontanile è da ricercare soprattutto nella vegetazione erbacea legata al particolare ambiente acquatico, che assicura portate modeste ma continue e temperature costanti per tutto l'anno.

Sulla base delle peculiarità sopra evidenziate, l'area rappresenta una situazione ottimale per la salvaguardia di un' "Area agricola sperimentale", finalizzata alla tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'attività agricola irrigua, con consolidate caratteristiche di riconoscibilità.

Nell'area vengono inoltre individuati alcuni percorsi strutturanti (S.A. 22 e 27) che ne consentono la connessione, da una parte, con l'area urbana di Novara (attestandosi sulle previste aree a parco del Terdoppio e della Battaglia), dall'altra con il sistema del Parco del Ticino: tali percorsi possono quindi garantire opportune condizioni di fruibilità dell'ambito, senza peraltro interferire con la viabilità ordinaria.

In virtù degli approfondimenti citati condotti dal P.T.C. di Novara, e già recepiti normativamente dal vigente P.R.G.C. di Trecate, il P.T.R. "Ovest Ticino" prescrive la formazione, all'interno del perimetro cartografato, di un "Piano di Zona" coordinato a scala sovracomunale tra gli Enti Locali e le Associazioni interessate (prevedendo opportuni protocolli d'intesa e/o convenzioni per l'attuazione dell'iniziativa), che rispetti i seguenti obiettivi:

- sviluppo di politiche agrarie che permettano produzioni di alta qualità, al fine di poter competere sul mercato garantendo redditi equi per i produttori, secondo le linee guida perseguite dalla politica agricola comunitaria;
- protezione ambientale attraverso misure di limitazione dell'inquinamento del suolo e delle acque e misure per l'aumento della fertilità naturale;
- tutela, salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi naturali, promuovendo azioni di recupero ambientale;
- tutela degli agroecosistemi e loro valorizzazione promuovendo la loro progressiva compatibilità ecologica;
- conservazione e tutela del paesaggio e degli elementi minori che lo compongono, promuovendo azioni di recupero paesaggistico;
- valorizzazione dell'ambito attraverso lo sviluppo di attività fruizionali compatibili.

Più specificatamente, il "Piano di Zona" dovrà tradurre gli obiettivi generali di cui sopra elaborando una propria struttura normativa nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi a cui si applicano le salvaguardie di cui all'art. 11 delle "Norme generali":

- mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle attività agricole presenti, incentivando l'applicazione di tecniche colturali compatibili con la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, promuovendo:
 - a) la differenziazione delle attività dell'azienda agraria, aumentando la diversità delle produzioni, anche integrando l'allevamento vegetale con quello animale;
 - b) l'introduzione di metodi di produzione che limitino l'uso di concimi, con adozione di metodi di concimazione ecocompatibili, con utilizzo di letame e materiali organici compostati, e ripresa della pratica del sovescio;
 - c) l'introduzione di metodi di produzione che limitino l'uso di fitofarmaci, con l'impiego di materiale colturale resistente ad attacchi parassitari e l'adozione di tecniche e metodi per il controllo biologico delle erbe

- infestanti, dei fitopatogeni e dei fitofagi;
- d) l'introduzione dei metodi di produzione dell'agricoltura biologica;
 - e) l'adozione di sistemi di colture consociate e di rotazione delle colture;
 - f) l'introduzione di politiche di riequilibrio del rapporto fra elementi introdotti (colture vegetali ed animali) ed elementi originari (biotici, fisici e ambientali);
 - g) la minimizzazione delle lavorazioni del terreno;
 - h) la protezione e l'impianto di siepi campestri e filari alberati;
 - i) la fruizione dell'area da parte della collettività, favorendo l'insediamento di attività ricreativo-culturali ed agrituristiche connesse alla attività agricola;
 - l) il ritiro di seminativi per il loro utilizzo a scopi di carattere ambientale;
 - m) il ristabilimento dell'equilibrio ecologico con l'area urbana connessa al Parco.
- l'ambito viene pertanto individuato quale area di priorità e privilegio per l'applicazione del Regolamento CEE 2078/92, che istituisce un regime di aiuti relativo a metodi di produzione agricola compatibile con l'ambiente;
 - **tutela e salvaguardia degli elementi vegetali minori (formazioni lineari, macchie, alberi isolati)**, e ricostituzione della rete dei corridoi ecologici ed ambientali, al fine di un generale miglioramento della qualità e della complessità ecologica dell'ambito, anche favorendo, attraverso interventi di recupero naturale, il passaggio della fauna e la dispersione della flora;
 - **in attesa di norme più puntuali, per le aree previste per imboschimenti, per le aree boscate e per gli elementi minori valgono le prescrizioni degli art. 20 delle "Norme generali"**; inoltre il P.T.R. individua, nelle tavole di progetto, alcune aree agricole presenti entro l'ambito come prioritarie per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al Regolamento CEE 2080/92, per quanto concerne l'imboschimento delle superfici agricole da destinare a bosco (4.1.2 lett.b del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996) e per quanto relativo al miglioramento delle superfici boschive (4.2 del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996, conversione dei cedui e miglioramento boschi degradati);
 - **tutela e salvaguardia delle esistenti fasce alberate e sopravvivenze vegetali**, con predisposizione di specifici indirizzi normativi, che prevedano anche l'obbligo di ricostituzione nei casi di riordino fondiario, la revisione delle distanze minime consentite per la piantumazione di alberi, la salvaguardia di specie vegetali anche in relazione alla loro gestione (es. vietando la ceduzione della farnia, vietando l'eliminazione di arbusti, ..);
 - **tutela e salvaguardia dell'assetto morfologico ed idrogeologico, con divieto di alterazione dei luoghi anche con ogni tipo di attività estrattiva**, elaborando specifiche normative atte a contenere gli effetti negativi sulla vegetazione derivanti dall'allargamento delle camere di risaia;
 - tutela, salvaguardia e valorizzazione del sistema dei fontanili, recependo la struttura normativa di cui all'art. 19 delle "Norme generali", elaborando e/o recependo ulteriori specifiche normative;
 - **divieto di trasformazioni d'uso non strettamente correlate al mantenimento dell'attività agricola, finalizzato al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente;**

- predisposizione di adeguate strutture normative volte ad impedire possibili processi di insediamento lineare lungo la S.S. 11;
- individuazione di adeguate fasce di rispetto degli impianti urbani localizzati all'interno dell'ambito (cimiteri, impianto di compostaggio etc.);
- mitigazione degli impatti visivi derivanti dal mancato inserimento nel paesaggio di opere infrastrutturali, quali ad esempio il tracciato in rilevato della tangenziale, di impianti urbani, di edifici percepibili a distanza, ecc.; in tal senso dovranno essere previsti interventi di recupero e di inserimento paesaggistico, nonché di nuova strutturazione del paesaggio nei casi di maggior complessità.

Percorso di connessione Novara-Ticino

SA 27.

L'ambito individua un percorso strutturante la piana irrigua a sud-est di Novara, finalizzato a caratterizzare maggiormente dal punto di vista storico e paesaggistico l'"Area agricola di valorizzazione e salvaguardia" di cui alla SA 26, nonché a porre le basi per la costituzione di un corridoio di connessione ambientale tra l'area urbana del capoluogo e la valle del Ticino.

Le principali attestazioni di tale percorso sono rappresentate dalla cascina Prelle (collocata in uscita dalla città sul corso della roggia Cerana e facilmente relazionabile, attraverso il nucleo di Olengo, all'area del Parco della Battaglia, vd. E.2.), dall'abitato di Sozzago (con l'emergenza del complesso di villa Rognoni che può proporsi quale punto attrezzato anche a carattere didattico-museale) e dalla cascina Camerona, sulla roggia Mora, di antichissime origini, caratterizzata da un'articolata successione di cortili con pregevoli edifici rustici tra i quali emerge la chiesa di Santa Margherita.

La Camerona è direttamente collegata all'area del Parco del Ticino da un tracciato rettilineo lungo oltre 5 Km, che ricalca un antico allineamento del sistema centuriato novarese, e che può costituire l'elemento fondamentale per la valorizzazione paesistica-ambientale di una vasta area circostante ormai quasi del tutto priva degli elementi vegetali minori che la caratterizzavano fino a non molti anni fa.

In tal senso si propone il recepimento da parte della strumentazione urbanistica di riferimento, dei seguenti indirizzi normativi specifici di tutela e valorizzazione del citato percorso (da integrarsi con gli "Schemi tipologici" allegati alle "Norme generali", nonché con le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23):

- istituzione di una fascia di rispetto limitante le possibilità edificatorie connesse all'attività agricola, finalizzata alla salvaguardia dell'immagine paesistica consolidata; tale fascia potrà proporsi quale area di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92, per quanto concerne l'imboschimento delle superfici agricole da destinare a bosco (4.1.2 lett.b del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996) e per quanto relativo al miglioramento delle superfici boschive (4.2 del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996, conversione dei cedui e miglioramento boschi degradati);
- salvaguardia e miglioramento dell'assetto viario, con il ripristino della continuità del percorso senza utilizzo di manti d'usura impermeabili;
- salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale; ripristino della copertura vegetale esistente nei casi di intervento all'interno della sopra definita fascia di rispetto.

Terdoppio-Cerana e Refreddo

SA 28.

Il torrente Terdoppio, che nel tratto a sud di Novara non presenta rilevanti aree boscate ripariali, viene intercettato, nei pressi della cascina Parazzolino, dalla roggia Cerana, che ne cattura integralmente le acque.

Tale roggia, che dal punto di captazione si presenta come un'infrastruttura irrigua canalizzata e a tratti pensile, confluisce nel Ticino dopo aver attraversato l'abitato di Cerano in adiacenza al centro storico.

Essa fu realizzata dalla Comunità Ceranese tra il 1198 e il 1202, producendo immediatamente una profonda trasformazione nell'economia e nella struttura agricola del paese.

Attualmente sono in corso lavori per la deviazione della roggia Cerana al di fuori del centro abitato.

Il torrente Refreddo (o Terdoppio lomellino) é un corso d'acqua naturale minore che si origina attraverso un sistema di colature nell'antico alveo abbandonato dal Terdoppio e sfocia nel Po.

L'elemento viene riconosciuto dal P.T.R. "Ovest Ticino" come strutturante l'"area agricola di valorizzazione e salvaguardia" di cui alla S.A.26.

L'ambito individua le fasce di pertinenza paesistica dei corsi d'acqua pubblici alle quali si applicano le prescrizioni di cui all'art. 18 delle "Norme generali".

Roggia Mora

SA 29.

La roggia Mora risale, per la parte superiore del suo corso, alla fine del XII secolo, e fu realizzata (con il nome di roggia Nuova) dal Comune di Novara per utilizzare a scopo irriguo le acque del fiume Sesia.

Alla fine del XV secolo Ludovico il Moro (da cui la roggia prese il nome) ne allungò notevolmente il corso per irrigare i propri possedimenti di Cassolo (Cassolnovo), Villanova e Vigevano, nel cui territorio era collocata la grande azienda agricola sperimentale della Sforzesca.

Grazie ad un'ardita opera di ingegneria idraulica, la roggia poté intercettare le acque dei torrenti Strona, Agogna e Terdoppio, costituendo la più antica realizzazione di un sistema irriguo a vasta scala territoriale.

Lungo il suo corso sono collocati numerosissimi insediamenti rurali, alcuni dei quali con caratteristiche architettonico-paesistiche di notevole pregio, tra cui si segnalano la cascina Avogadro con il prezioso ciclo di affreschi dell'oratorio di San Gerolamo, e le già citate cascine Bettole e Cameronia.

Attualmente è oggetto di uno studio specifico elaborato attraverso la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Novara, dell'Est Sesia e dell'A.P.T. di Novara, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio che insiste lungo la Roggia Mora, in grado di dar vita, anche grazie ad una serie di percorsi da ripristinare lungo i 60 Km del suo tracciato, ad una sorta di "Ecomuseo" che consenta una lettura del paesaggio agrario e della sua storia.

Nel confermare le linee programmatiche e progettuali in corso, si individua l'elemento "Roggia Mora" (anche per quanto concerne l'UTA D.2.) come strutturante il territorio, sottolineando la valenza storico-culturale, oltrechè paesaggistica, assegnatale.

In particolare, si propone il recepimento da parte della strumentazione urbanistica di riferimento, dei seguenti indirizzi normativi specifici (da integrarsi con gli "Schemi tipologici" allegati alle "Norme generali" e con le disposizioni di cui all'art. 22):

- salvaguardia e miglioramento della percorribilità lungo il canale, mediante il ripristino delle strade alzaie e della loro continuità limitatamente alle tipologie in uso, con contestuale recupero delle fasce marginali;
- salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale, in particolare di quelli posti a ridosso delle strade alzaie o su fasce contigue ad esse, integrando le indicazioni di cui all'art. 22 delle "Norme generali";
- individuazione e valorizzazione delle aree pertinenziali mediante azioni di recupero paesaggistico, ed azioni di recupero ambientale nei casi di contestuale intervento su aree degradate limitrofe;
- gli interventi di alterazione della morfologia delle pertinenze (strade alzaie, ripe, fossati..) sono tenuti al ripristino della copertura vegetale preesistente;
- salvaguardia e tutela dei manufatti di ingegneria idraulica, anche di carattere minore, costituenti patrimonio storico e culturale da valorizzare, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione o sostituzione;
- recupero e valorizzazione delle strade alzaie individuate come sede di percorsi a valenza storico-culturale-paesistica, con riferimento agli artt. 22 e 23 delle "Norme generali";
- rinaturalizzazione del corso d'acqua artificiale nei tratti non arginati ed interessati da percorsi a valenza storico-culturale-paesistica, adottando criteri e tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

D.1.,D.2

Comprende le "aree di transizione e conflittualità" nei comuni di Novara, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino e Trecate, come precedentemente definite (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5 pag. 133 e 136 della Relazione), con l'accorpamento delle precedenti unità D.1. e D.2..

Potenziamento S.S. 32

SA 30.

Questo ambito evidenzia le ipotesi consolidate di potenziamento dell'infrastruttura viaria della S.S. 32, che rappresenta il principale asse di collegamento nord-sud sulla direttrice Lago Maggiore/Sempione, nonché l'asse di relazione prioritaria tra i due sistemi insediativi individuati all'interno dell'area di studio.

L'ipotesi di lavoro prevede il raddoppio dell'attuale sezione sul lato est, a partire dall'intersezione con il sistema tangenziale di Novara, sino all'innesto della variante di Bellinzago (che presenta già attualmente una sezione sufficiente).

La definizione progettuale che dovrà essere condotta dagli Enti/Amministrazioni competenti, dovrà approfondire in particolare la risoluzione del tracciato e delle intersezioni nel tratto compreso tra l'innesto della provinciale per l'aeroporto militare e l'innesto della strada per Cavagliano (in località cascina Rossini), già individuata come accesso principale per la fruibilità dell'area sottoposta a Piano Paesistico (SA 17).

L'ambito individuato definisce una prima ipotesi di tracciato di larga massima, da verificare con le attenzioni sopra richiamate, ed una relativa fascia di rispetto (di 100 metri ad est e di 30 metri ad ovest) da inserire nella strumentazione urbanistica di riferimento, quale area agricola inedificabile di salvaguardia, per garantirne la futura realizzabilità, ai sensi del 6° comma dell'art. 8 delle "Norme generali".

Andranno in particolare verificati gli impatti derivanti dal consumo di suolo agricolo e dalla formazione del rilevato; altri impatti già attualmente esistenti (inquinamento, polveri, danni alla vegetazione) andranno mitigati, anche attraverso il mantenimento del verde esistente e la creazione di fasce e bande boscate, nei limiti di distanza e sicurezza previsti dal Codice Strada (quindi essenzialmente con l'impianto di essenze arbustive).

Nel caso di raddoppio come previsto, possono essere salvaguardati i filari di *Acer campestre* attualmente presenti, senza particolari problemi per quello posto ad ovest, ove accanto agli alberi esistenti potranno essere impiantati piccoli arbusti quali sanguinelli, rose canine, prugnoli spinosi etc., con funzione tappezzante; il filare ad est invece, potrà essere mantenuto solo con opportune misure di protezione, utilizzando guard-rail e separando le carreggiate con una fascia di 3 metri, anch'essa piantumabile con arbusti autoctoni; appare significativo sotto il profilo paesistico e della sicurezza, attrezzare la carreggiata ovest con una fascia boscata di almeno 10 mt. di profondità, da piantumare con essenze erbacee, arbustive ed arboree, queste ultime da mantenere comunque a distanza minima da Codice della Strada.

I P.R.G.C. di riferimento, debbono inoltre prestare particolare attenzione per evitare, lungo il corridoio proposto, ulteriori fenomeni insediativi lineari; inoltre le prescrizioni normative relative alle aree agricole poste sul lato occidentale, debbono evitare l'edificazione di attrezzature e strutture connesse all'agricoltura che, per altezza e dimensione, possano compromettere la piena percezione del ciglione boscato dell'area collinare (S.A. 17).

Terdoppio

SA 31.

In questo tratto il torrente si presenta in condizioni di forte degrado, alternando tratti con residui di fasce boscate a tratti fortemente canalizzati e quasi completamente privi di vegetazione ripariale, soprattutto a ridosso dell'area industriale di S. Agabio in Novara: proprio in quest'area i lavori per la realizzazione del primo lotto del C.I.M. comporteranno la rettifica e lo spostamento dell'alveo con la cementificazione delle sponde.

Immediatamente a sud di tale area industriale, il torrente attraversa la vasta area per cui è prevista, dal P.R.G.C. vigente di Novara, la destinazione a "parco fluviale urbano" (si veda anche SA 26).

Le aree ancora parzialmente boscate sulle rive, in particolare nel tratto tra la S.S. 32 e la strada per Cameri, presentano formazioni meso-igrofile, degradate ed impoverite, ove dominante appare *Robinia pseudoacacia*, ceduata e più di rado a fustaia, accanto a *Salix spp*, anche in esemplari di notevoli dimensioni, e *Alnus glutinosa*; meno diffuse altre specie caratteristiche, mentre in generale lo strato arbustivo appare esiguo ove non dominato completamente da *Prunus serotina*. Lungo i tratti canalizzati o fortemente antropizzati, ove sono scomparse le camere di espansione fluviale, permane una vegetazione a filare composta da robinia e salici.

Appare importante, sotto il profilo paesistico e soprattutto ambientale, mantenere la continuità del corso d'acqua con le fasce laterali, al fine di garantire il corridoio ecologico di connessione sia tra la piana irrigua a sud e a nord di Novara, sia trasversalmente lungo il canale Cavour, favorendo in particolare la connessione ad est con le vicine aree boscate residue (in particolare con il bosco del Margattino, unica zona di rifugio residua per l'avifauna della zona).

L'ambito definisce la fascia di pertinenza paesistica del corso d'acqua pubblico, all'interno della quale valgono le prescrizioni di cui all'art. 18 delle "Norme generali".

Canale Cavour

SA 32.

Realizzato nel 1866 costituisce la più importante opera irrigua della piana piemontese a nord del Po.

Le caratteristiche del tracciato, con andamento est ovest per tutto il tratto novarese, nonché la stretta integrazione con il Parco del Ticino, ne fanno un elemento strutturante ai fini progettuali, per le potenzialità di connessione con altri elementi di rilievo ambientale e paesistico quali l'Agogna ed il Terdoppio. La tipologia stessa del manufatto, dotato di strade alzaie e di fasce laterali piantumate o potenzialmente piantumabili, ne determina l'ipotesi progettuale indirizzata al loro recupero con finalità sia paesistiche (filari) che ambientali (fasce boscate, siepi campestri etc.).

Le opere d'arte del canale ed in particolare il complesso delle opere di presa del canale Quintino Sella (vd. SA 33.) e della vicina centrale idroelettrica, in comune di Novara, sono di particolare interesse archeologico-industriale.

Si propone in tal senso, il recepimento da parte della strumentazione urbanistica di riferimento, dei seguenti indirizzi normativi specifici (da integrare con gli "Schemi tipologici" allegati alle "Norme generali"):

- salvaguardia e miglioramento della percorribilità lungo il canale, mediante il ripristino delle strade alzaie e della loro continuità limitatamente alle tipologie in uso, con contestuale recupero delle fasce marginali;
- salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale, in particolare di quelli posti a ridosso delle strade alzaie o su fasce contigue ad esse, integrando le indicazioni di cui all'art. 22 delle "Norme generali";
- individuazione e valorizzazione delle aree pertinenziali mediante azioni di recupero paesaggistico, ed azioni di recupero ambientale nei casi di contestuale intervento su aree degradate limitrofe;
- gli interventi di alterazione della morfologia delle pertinenze (strade alzaie, ripe, fossati..) sono tenuti al ripristino della copertura vegetale preesistente;
- salvaguardia e tutela dei manufatti di ingegneria idraulica, anche di carattere minore, costituenti patrimonio storico e culturale da valorizzare, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione o sostituzione;
- valorizzazione e miglioramento delle connessioni con elementi od aree di interesse ambientale (boschi, corsi d'acqua naturali etc.), favorendo il conseguente movimento di dispersione della fauna e della flora;
- le fasce di rispetto, da individuare ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77, sono da considerare aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92.

Canale Quintino Sella

SA 33.

Realizzato nel 1874 con tracciato tangente al vecchio nucleo urbano di Novara, di cui ha costituito l'elemento trainante per lo sviluppo industriale di fine secolo, attraversa nel primo tratto l'abitato di Novara oltre il quale definisce il limite fra piana irrigua ad est di Novara ed il terrazzo morenico posto a sud (relazioni con SA 26 e E.2.).

Lungo il suo corso si attestano numerose centrali per la produzione di energia elettrica, alcune delle quali di rilevante interesse storico architettonico (si veda tav. 4.8.2 dell'"Abaco dei sistemi"); in virtù della presenza di strade alzaie percorribili, si individua tale infrastruttura come elemento progettuale utile a realizzare percorsi a valenza paesistico-ambientale.

Si propone pertanto il recepimento da parte della strumentazione urbanistica di riferimento, dei seguenti indirizzi normativi specifici (da integrare con gli "Schemi tipologici" allegati alle "Norme generali"):

- salvaguardia e miglioramento della percorribilità lungo il canale, mediante il ripristino delle strade alzaie e della loro continuità limitatamente alle tipologie in uso, con contestuale recupero delle fasce marginali;
- salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale, in particolare di quelli posti a ridosso delle strade alzaie o su fasce contigue ad esse, integrando le indicazioni di cui all'art. 22 delle "Norme generali";
- individuazione e valorizzazione delle aree pertinentziali mediante azioni di recupero paesaggistico, ed azioni di recupero ambientale nei casi di contestuale intervento su aree degradate limitrofe;
- gli interventi di alterazione della morfologia delle pertinenze (strade alzaie, ripe, fossati..) sono tenuti al ripristino della copertura vegetale preesistente;
- salvaguardia e tutela dei manufatti di ingegneria idraulica, anche di carattere minore, costituenti patrimonio storico e culturale da valorizzare, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione o sostituzione;
- le fasce di rispetto, da individuare ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77, sono da considerare aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92.

Area agricola a nord-ovest di Novara

SA 34.

L'ambito definisce le aree agricole di pregio poste a nord-ovest della città di Novara, e comprese tra il perimetro urbano, la fascia di pertinenza paesistica del torrente Agogna e la ferrovia Novara-Biella.

La vasta porzione territoriale è percorsa, oltre che da alcune infrastrutture irrigue di epoca relativamente recente (cavi Dassi e Ricca), dalla fittissima rete delle antiche rogge (Mora, Cerana, rogge Vecchia e Nuova della Città, roggia S. Maria, roggia Ceresa, ecc.) che, derivate dall'Agogna, alimentavano il fossato, i mulini e le officine ad energia idraulica della città, per uscirne dal settore sud-est.

Tale sistema idraulico-irriguo, in perfetta efficienza fino a non molti decenni fa, ha consentito di mantenere le caratteristiche agricole dell'area (omogeneamente a quanto è avvenuto nel settore sud-orientale), contrastando la pressione esercitata dall'espansione urbana e preservando la riconoscibilità della "forma stellare" della città di Novara.

L'area è quindi in parte assimilabile, per caratteristiche e ruolo assegnabili, all'ambito SA 26, attestandosi anch'essa su un sistema di aree a verde pubblico previsto dal P.R.G.C. vigente di Novara, così da costituire una profonda penetrazione all'interno del tessuto edificato.

L'ambito, caratterizzato dalla presenza di alcune interessanti cascate e mulini, si connette inoltre alla fascia di pertinenza paesistica dell'Agogna (SA 36) ed al bosco di Agognate (SA 35), che costituiscono nell'insieme un contesto paesistico da tutelare e valorizzare.

A tal fine si prescrive che Il P.R.G.C. di Novara sottoponga tale ambito ad un regime normativo che tuteli l'attuale assetto morfologico e di regimazione delle acque, con divieto di alterazione dei luoghi (con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva), mantenendo le attuali destinazioni agricole.

In questa direzione, per incentivare le trasformazioni delle tecniche colturali verso modalità maggiormente compatibili con l'ambiente, in relazione anche alla prossimità con gli insediamenti urbani, l'ambito costituisce area di priorità per l'applicazione dei benefici di cui al Regolamento CEE 2078/92.

Bosco di Agognate

SA 35.

L'ambito definisce una delle ultime porzioni dell'estesa foresta planiziale che un tempo ricopriva l'intera pianura padana.

Pur in condizioni di degrado, causa la forte pressione antropica cui è sottoposto (attraversamento dell'autostrada A4 TO-MI ed infrastrutture adiacenti al casello), l'area si caratterizza soprattutto per la presenza di boschi igrofili e ripariali ospitanti una discreta varietà di avifauna e fauna.

Attualmente la zona di maggior interesse, denominata "bosco Est-Sesia di Agognate" è gestita dalla locale sezione L.I.P.U., che ha costituito un'oasi naturalistica.

I paesaggi prevalenti sono di tipo naturale e seminaturale lungo il corso d'acqua, negli invasi, negli alvei di piena e sulle ripe, di tipo agricolo nella sua fascia di pertinenza, in buona parte occupata da coltivazioni agricole irrigue.

Sebbene in parte compromesse dal passato intervento antropico che vedeva nel ceduo di robinia una risorsa economica da sfruttare, le consistenti aree boscate sviluppano ambienti di elevato interesse: i più significativi sotto il profilo paesistico e naturalistico sono costituiti da formazioni igrofile di *Alnus glutinosa* e *Salix alba*, formazioni mesofile di *Quercus robur* e *Populus nigra*, formazioni a fustaia e a ceduo di *Robinia pseudoacacia*, gerbidi, stagni etc..

Alle principali specie arboree sopra riportate, si accompagnano numerose specie secondarie quali *Prunus avium*, *Acer campestre*, *Ulmus campestris*, *Populus spp*; lo strato arbustivo risulta essere vario, comprendendo oltre al sambuco, al rovo, alla fusaggine ed al nocciolo, anche il biancospino, la frangola, il prugnolo selvatico, il corniolo; interessante risulta anche lo strato erbaceo, con la presenza delle tipiche specie nemorali caratterizzanti i boschi planiziali.

Non meno importante è poi la presenza di fauna ed avifauna, che trova in quest'area una varietà di ecosistemi significativamente poco compromessi dall'uomo.

Il bosco di Agognate, in virtù della sua diversificazione ecologica in un'area a monocoltura risicola, costituisce una risorsa di elevato valore sia paesistico che ambientale, definendo un'importante nodo di connessione ecologica strutturante il territorio analizzato.

Per la sua salvaguardia attiva, quale indirizzo normativo, il P.T.R. "Ovest Ticino" prescrive la tutela delle aree boscate cartografate, mediante il recepimento nel P.R.G.C. di Novara delle disposizioni di cui all'art. 20 delle "Norme generali"; particolari approfondimenti sono inoltre da condurre al fine di classificare l'attuale oasi naturalistica come "Riserva naturale orientata" nella definizione di cui alla L.R. 12/90.

Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

C.2.

Comprende la parte di "piana irrigua" nel comune di Novara, come precedentemente definita (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5 pag. 130 della Relazione).

Agogna

SA 36.

Il torrente Agogna, Ticino a parte, rappresenta il corso d'acqua più importante dell'area di studio, con attraversamento nord-sud del territorio comunale di Novara, ad ovest del centro abitato.

Pur interessato dai fenomeni di degrado dovuti soprattutto alla pressione degli insediamenti (tra cui quelli delle tre aree produttive-commerciali di Agognate, cascina Abbondia e Pavese-Orione di cui alla SA 38), l'ambito presenta tuttora valenze ambientali oltrechè paesistiche, storiche e culturali tali da poterlo considerare strategico per la costituzione di un importante corridoio ambientale ed ecologico.

Il tratto più a nord dell'abitato, sino all'incrocio con la S.S. 299, è quello a più elevata valenza naturale, pur se attraversato da infrastrutture ad alto impatto (quali l'autostrada ed in prospettiva la linea ferroviaria ad alta velocità), che hanno determinato la discontinuità del corridoio di connessione ambientale ed ecologica; le formazioni presenti in tale ambito, considerate rare sotto il profilo ambientale, sono trattate alla SA 35.

Il tratto compreso tra la S.S. 299 e la strada provinciale per Biandrate, presenta fasce di vegetazione riparia in parte ridotte, talvolta più estese, essenzialmente dominate da formazioni mesofile e mesoigrofile (principalmente robinieti) e da formazioni marginali di tipo igrofilo:

- boschi di latifoglie, a fustaia, cedui puri o sottofustaia, largamente dominati da *Robinia pseudoacacia*, con presenza rada di *Quercus robur*, *Populus spp*; questo tipo di formazione caratterizza la maggior parte delle aree boscate lungo l'Agogna, ove compaiono come specie secondarie e sporadiche anche *Prunus serotina*, *Prunus avium*, *Ulmus campestris*; lo strato arbustivo risulta essere povero di specie;
- formazioni igrofile lungo le ripe e sul greto del torrente, composte principalmente da *Salix alba* accompagnato, oltre che da *Robinia pseudoacacia*, da *Salix spp*, *Populus spp*, *Alnus glutinosa*.

Il tratto urbano compreso tra la provinciale per Biandrate e la S.S. 11 è quello più fortemente degradato, sia per la costante pressione antropica cui è sottoposto, sia per l'utilizzo del territorio adiacente ad uso sportivo-ricreativo in sponda sinistra (verso la città), e ad uso agricolo irriguo in sponda destra; in tale tratto, anch'esso caratterizzato da una ridotta fascia boscata con prevalenza di *Robinia pseudoacacia* e *Salix alba*, è prevista la realizzazione di un "parco fluviale" connesso alle adiacenti attrezzature sportive, che può facilmente essere integrato al percorso di cui alla SA 37.

Il tratto a sud dell'abitato, ricompreso nell'area vincolata ex L. 1497/39 (U.T.A. E.2.), presenta anch'esso analoghe caratteristiche vegetazionali, con una fascia riparia spesso limitata al filare di *Robinia pseudoacacia* e *Salix alba*.

L'ambito definisce la fascia di pertinenza paesistica del corso d'acqua pubblico, alla quale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 18 delle "Norme generali".

Percorso con emergenze di Casalgiate e Gionzana SA 37.

L'ambito individua un percorso di connessione diretta, attraverso aree agricole a coltura prevalentemente risicola, tra l'area del parco fluviale dell'Agogna (SA 36) previsto nel tratto urbano del corso d'acqua, e gli antichi nuclei frazionali di Casalgiate e Gionzana caratterizzati rispettivamente, oltre che dalla persistenza dell'originario tessuto edilizio di impianto rurale, dalle emergenze storico-architettoniche del castello medioevale (con fossato ed imponente torre di ingresso), e della chiesa-santuario della Madonna del Latte (con un prezioso ciclo di affreschi del sec. XV).

Se il complesso della Madonna del Latte, grazie alla vicinanza alla città ed alla suggestiva cornice in cui è inserito, è uno dei più noti e frequentati della bassa novarese, una maggiore attenzione merita il castello di Casalgiate, oggi in avanzato stato di degrado, anche per quanto concerne l'area immediatamente circostante: la proprietà da parte del Comune di Novara di metà dell'edificio (già facente capo al patrimonio dell'Ospedale Maggiore della Carità) potrebbe infatti motivarne un utilizzo anche pubblico a fini culturali-ricreativi.

A tale percorso il P.T.R. "Ovest Ticino" attribuisce una valenza storico-architettonica nonché paesistica; il percorso è inoltre in grado di mettere in relazione le frazioni novaresi con alcuni insediamenti rurali di notevole interesse (Peltrengo, Marangana, cascina Visconta) situati al di fuori dei confini dell'area di studio.

Per la valorizzazione del percorso, il P.R.G.C. di Novara dovrà adeguatamente recepire ed approfondire le indicazioni di cui agli artt. 22 e 23 delle "Norme generali" (da integrare con gli "Schemi tipologici" allegati alle "Norme generali").

Riordino aree produttive

SA 38.

L'ambito si riferisce alle aree produttive collocate ad ovest del capoluogo, costituendo un'"area problema" per la quale non è possibile l'individuazione di un perimetro definito; infatti una parte consistente di tali aree industriali, che gravitano direttamente sul comune capoluogo, sono localizzate sul margine occidentale esterno all'area di studio, in comune di S. Pietro Mosezzo.

Tali aree rappresentano l'espansione produttiva di più recente formazione nella conurbazione novarese, sviluppatasi tendenzialmente con modalità spontanee, in carenza di un adeguato strumento di pianificazione, e determinando una situazione di sottodotazione infrastrutturale (rete viaria, reti di smaltimento ed adduzione etc.).

La proposta operativa del P.T.R., individuata per rispondere alle sopra citate carenze, anche a fronte della costante domanda localizzativa, prescrive la formazione di un apposito strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica (con riferimento all'art. 11 delle "Norme generali"), coordinato tra le due amministrazioni comunali interessate, e finalizzato al riordino ed alla riqualificazione urbanistica ed infrastrutturale, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- riorganizzazione delle funzioni e del relativo dimensionamento delle singole aree produttive;
- riorganizzazione della viabilità di collegamento tra le aree produttive e la rete primaria di riferimento, ed in particolare con l'asse autostradale;
- verifica delle fattibilità tecniche inerenti le reti di adduzione (acquedotto industriale), smaltimento e depurazione delle acque industriali;
- verifica e conseguente recupero delle aree a standards urbanistici, della dotazione di servizi dedicati, e delle fasce di rispetto ambientale.

Unità Territoriale-Ambientale

(UTA)

E.1., E.2.

Comprende i territori già sottoposti a pianificazione di settore finalizzata alla tutela, come precedentemente definiti (Tav. 6.2. Abaco dei sistemi e cap. 5 pag.139/140 della Relazione).

Parco Naturale della Valle del Ticino

E.1.

L'ambito corrisponde al territorio ricompreso all'interno del confine del Parco del Ticino, per il quale sono operanti appositi strumenti di pianificazione mirata e di gestione ambientale, ai sensi della L.R. 12/90.

Il P.T.R. dell'Ovest Ticino, sulla base delle previsioni del Piano d'Area e dei relativi Piani di Settore, nonché delle indicazioni fornite dall'Ente di Gestione e dai competenti uffici regionali, ha approfondito le compatibili rettifiche parziali dei confini del Parco (SA 1b, 3b, 4b, 7), ha proposto l'istituzione di adeguate "zone di salvaguardia" ai sensi della L.R. 12/90 (SA 3a, 3b, 8a, 18), che possono altresì configurarsi quali "aree contigue" ai sensi dell'art. 32 della L. 394/91, nonché di "fasce pre-parco" da recepire e normare nella strumentazione urbanistica di riferimento (SA 4, 19, 25), al fine di graduare e raccordare il regime d'uso e di tutela tra le aree protette e le zone circostanti.

Inoltre si è condotta una verifica volta a razionalizzare ed integrare i previsti accessi per la fruibilità del Parco, con opportuni percorsi di connessione con i centri urbani limitrofi, riportati nelle tavole di progetto a scala 1:10.000.

Da ultimo, si sono individuati a scala progettuale territoriale, alcuni possibili corridoi di "connessione ambientale", volti a raccordare il territorio della valle del Ticino con le aree agricole a sud e con l'area collinare di rilevanza paesistica a nord (SA 8).

In particolare, al fine di praticare un'efficace politica di gestione forestale complessiva nei territori interessati, si propone che il Piano di Assestamento Forestale del Parco, valuti l'opportunità di estendere le proprie indicazioni anche alle aree boscate che "sforano" dalla Valle, nelle Zone di salvaguardia e/o nelle fasce pre-parco previste, come indicato nelle Schede d'Ambito di riferimento.

Parco della Battaglia

E.2.

Sull'ambito, vincolato ai sensi della L.S. 1497/39, è attualmente in corso la redazione di uno strumento di pianificazione finalizzato alla valorizzazione storico-ambientale, indirizzato da un'apposita commissione formata da rappresentanti nominati dal Comune di Novara e dalla Regione Piemonte.

Per quanto concerne le relazioni con il P.T.R. dell'Ovest Ticino, si ritiene che tale strumento in via di elaborazione debba in particolare approfondire le relazioni e le connessioni con l'ambito 26 e coordinare le modalità di salvaguardia della costa orientale del sistema dei terrazzi, riorganizzando le accessibilità dei percorsi (si veda SA 27) alternative alla viabilità principale, attestandosi in tal senso sul nucleo di Olengo.

Pertanto si propone che tale strumento si indirizzi, oltre che agli aspetti di tutela del "paesaggio storico" (teatro della Battaglia risorgimentale di Novara), anche ad una più complessiva tutela dell'aspetto morfologico, paesaggistico ed ambientale dell'area, preservando in particolare le propaggini della lingua morenica dalla sempre più massiccia penetrazione della coltura risicola.

In tal senso dovranno essere recepite, con le dovute integrazioni e finalizzazioni, le indicazioni e la struttura prescrittiva delle "Norme generali", in particolar modo per quanto attiene alle fasce di pertinenza paesistica dei due corsi d'acqua naturali che interessano l'ambito (Agogna ed Arbogna), che sono state individuate ed opportunamente cartografate nelle tavole a scala 1:10.000.

Infine si rileva l'importanza della continuità del sistema morfologico-ambientale connesso alle ultime propaggini meridionali della lingua morenica, nell'area compresa tra il canale Quintino Sella ed il torrente Agogna, nei territori dei comuni di Garbagna Novarese, Nibbiola e Vespolate esterni all'area di studio: pertanto il P.T.R. propone l'ipotesi progettuale di estendere anche a tali aree gli indirizzi di salvaguardia e tutela ambientale-paesaggistica già individuati per l'ambito E.2, con modalità attuative coordinate a scala sovracomunale.

Norme generali

Ogni qualvolta nell'articolato delle Norme generali viene effettuato un riferimento a provvedimenti legislativi regionali, nazionali e comunitari, in note allegate ad ogni Titolo sono riportati per estratto i testi delle disposizioni citate.

Titolo I

Natura, finalità, obiettivi specifici e definizioni del Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento "Ovest Ticino"

Articolo 1. Caratteristiche e contenuti del Piano

1. Il Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento "Ovest Ticino", in seguito abbreviato in P.T.R. Ovest Ticino, rappresenta la formalizzazione conclusiva degli studi e delle elaborazioni condotte dalla Regione Piemonte - Assessorato alla Pianificazione Territoriale nel corso degli anni 1992/93/94 ("Studi Preliminari per l'area territoriale dell'Ovest Ticino" e "Piano Direttore dell'Ovest Ticino").
2. Il P.T.R. Ovest Ticino si configura come strumento di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del suolo a livello regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 56/77 e s.m.i.(1): rappresenta inoltre una specifica "area di approfondimento" del Piano Territoriale Regionale, ai cui criteri metodologici e di indirizzo si riferisce, ritrovando in esso la valenza strategica assegnata al territorio oggetto di studio nel quadro della pianificazione interregionale.
3. Il P.T.R. Ovest Ticino costituisce quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con lo stesso, nonché quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio: pertanto il P.T.R. Ovest Ticino si rivolge agli Enti Locali interessati proponendo forme e modalità per la costruzione di un progetto di sviluppo e di governo territoriale integrato nell'area dell'Ovest Ticino, con l'articolazione di strutture normative e di indirizzo per la sua attuazione, che in parte acquisiscono la necessaria "cogenza" e/o "prevalenza" nei confronti della disciplina d'uso del suolo in essere, in virtù delle prescrizioni di cui al Titolo II delle presenti norme.
4. In funzione della valenza paesistico-ambientale che ne ha contraddistinto l'elaborazione progettuale, il P.T.R. Ovest Ticino assume efficacia ai fini della tutela del paesaggio ed ottempera al disposto dell'art. 1bis della L. 431/85, come previsto dal comma 3° dell'art. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.(2).
5. Inoltre, ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., il P.T.R. Ovest Ticino ha "valore di programma regionale e sub-regionale di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 18/05/89, n° 183, per la predisposizione dei Piani di Bacino"(3).
6. Con riferimento al "Titolo II - Pianificazione Territoriale" della L.R. 56/77 e s.m.i., il P.T.R. Ovest Ticino definisce:
 - a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
 - b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

- c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
 - d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
 - e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano sono subordinate alla formazione di Piano Paesistico o di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.
7. Il P.T.R. Ovest Ticino definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, alla tutela delle acque pubbliche e del patrimonio boschivo, all'attività agricola con particolare riferimento all'applicazione dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92(4).

Articolo 2. Finalità del Piano

1. Il P.T.R. Ovest Ticino si propone quale quadro di riferimento per garantire lo sviluppo sostenibile dell'area territoriale dell'Ovest Ticino, preservando la riconoscibilità e la valorizzazione dei due sistemi urbani individuati (Novara con i comuni a semi-corona da Cameri a Cerano, e la conurbazione più a nord centrata su Oleggio e l'asse della S.S. 32).
La salvaguardia e l'indirizzo del modello territoriale perseguibile, finalizzato alla valorizzazione delle risorse interne e quindi alla "riconoscibilità di sistema" per un'efficace relazione e promozione "esterna", si fonda sul riconoscimento della strategicità di intervento negli ambiti "non urbani", per preservare le peculiarità complessive paesistico-ambientali che hanno caratterizzato ad oggi l'evoluzione del processo di antropizzazione del territorio.
2. In particolare il P.T.R. Ovest Ticino, richiamando i contenuti del cap. 4 della Relazione, si propone i seguenti obiettivi:
 - verifica, individuazione e salvaguardia delle aree e delle emergenze di pregio ambientale che possono concorrere alla valorizzazione di sistema;
 - definizione, salvaguardia delle aree/fasce di connessione della "continuità naturale" in particolare in relazione al territorio del parco del Ticino ed all'area collinare;
 - caratterizzazione degli sviluppi insediativi in atto, con conseguente attivazione di interventi volti a contenere evoluzioni lineari tendenti alla conurbazione lungo le principali direttrici di collegamento;
 - verifica delle compatibilità a scala territoriale, in relazione a corridoi di tracciato di grandi interventi infrastrutturali;
 - verifica, e successiva definizione, delle funzioni e delle attività compatibili in relazione alla caratterizzazione territoriale-ambientale;
 - salvaguardia degli elementi strutturanti storicamente il paesaggio agrario (diffusione della rete e delle opere irrigue, acque risorgive, alberate di ripa etc.);
 - verifica ed individuazione degli strumenti di controllo delle dinamiche connesse all'uso del suolo non urbano (estensione della coltura a riso, delle attività estrattive anche nella forma della bonifica agraria..);
 - razionalizzazione complessiva del sistema dei vincoli , gravanti ai vari livelli sul territorio;
 - predisposizione di strutture normative di indirizzo per un corretto recepimento delle indicazioni progettuali da parte della strumentazione urbanistica locale.

Articolo 3.

Obiettivi specifici paesistico-ambientali

1. Sotto il profilo paesistico ed ambientale, che ha caratterizzato la fase progettuale dell'iter di elaborazione del Piano, il P.T.R. Ovest Ticino assume nello specifico i seguenti obiettivi:

A) Definizione di aree di pregio e di aree problematiche sotto il profilo ambientale e paesistico.

Tale definizione ha comportato l'individuazione di ambiti territoriali caratterizzati da:

- aree e/o emergenze di interesse ambientale e paesistico, ritenute risorse rilevanti sotto il profilo naturalistico, ambientale, paesistico, storico, artistico, culturale; tali aree/emergenze vengono ritenute fondamentali per realizzare una efficace strutturazione del territorio (sistema dei beni paesistico-ambientali, sistema dei beni storico-artistici, percorsi di connessione territoriale a valenza storica, culturale e paesistica);
- aree/elementi problematici sotto il profilo ambientale e paesaggistico, degradati e poveri di contenuti ambientali e paesistici, che allo stato di fatto possono anche presentare rischi di natura ambientale; sono aree con numerosi problemi condizionanti e/o irrisolti (urbanizzazioni lineari, sparse o frammentate, urbanizzazioni con problemi infrastrutturali, attività in aree improprie, aree degradate da incendi, discariche, aree estrattive, etc.) ed aree ritenute a rischio per motivi idrogeologici (frane, dissesti, cave dismesse, etc.) e per motivi antropici (presenza di infrastrutture ad elevato impatto ambientale, di industrie a "rischio", di urbanizzazioni incontrollate, di attività estrattive petrolifere, etc.);
- aree ed elementi che non presentano particolari problemi nè emergenze di interesse ambientale-paesistico o culturale-architettonico, ma in cui sussistono elementi minori di rilievo, naturali ed antropici, (alberate, siepi campestri, opere idrauliche, edifici rurali, ecc.) da tutelare al fine della riconoscibilità e della caratterizzazione del paesaggio (aree agricole intensive, aree suburbane, percorsi di connessione territoriale, etc.).

B) Azioni ed indirizzi di recupero ambientale e paesaggistico

- azioni di recupero ambientale finalizzate al ristabilimento di equilibri naturali (eliminazione delle cause di degrado per successiva formazione e sviluppo di ecotipi);
- azioni di recupero paesaggistico finalizzate ad un miglioramento della qualità dell'ambiente (azioni di contenimento delle espansioni urbane, mitigazione dell'impatto fra paesaggi diversi, riduzione dell'impatto paesistico e/o ambientale di elementi antropici in paesaggi aperti, valorizzazione di beni ambientali ed architettonici).

C) Definizione ed incremento delle aree da destinare ad imboschimenti

- individuazione di superfici agricole da destinare all'imboschimento, ai sensi della Direttiva CEE 2080 (regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo) e relativo Programma Attuativo Regionale 1994-1997, articolato sulle seguenti tipologie operative:
 - ° arboricoltura da legno
 - ° creazione di nuovi popolamenti forestali
 - ° nuovi impianti di boschi
 - ° nuovi impianti di ripa
 - ° nuovi impianti di siepi e fasce boscate

D) Miglioramento delle superfici boschive e della complessità dei sistemi vegetali presenti

- miglioramento delle superfici boschive mediante interventi di selvicoltura naturalistica finalizzata ad un riequilibrio dell'ecosistema bosco, ai sensi della Direttiva CEE 2080 (regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo) e relativo Programma Attuativo Regionale 1994-1997, articolato sulle seguenti tipologie operative:
 - ° conversione dei cedui a fustaia;
 - ° recupero di boschi degradati per cause naturali o antropiche tramite cure fitosanitarie, diradamenti selettivi, rinfoltimenti;
- miglioramento della complessità della struttura vegetazionale di boschi, macchie e corridoi esistenti, articolato sulle seguenti tipologie operative:
 - ° diradamenti selettivi di specie arboree non autoctone o ritenute inadatte sotto il profilo ambientale o selviculturale;
 - ° infoltimenti utilizzando specie autoctone sia arboree che arbustive già presenti e rilevabili in loco;
 - ° arricchimenti con impianto di specie erbacee e/o arbustive e/o arboree, non presenti allo stato attuale, ma appartenenti alla vegetazione potenziale del luogo.

E) Individuazione di sistemi di connessione (corridoi ambientali ed ecologici) fra aree di interesse ambientale

- individuazione, salvaguardia e costituzione di una rete principale di corridoi a valenza ambientale e di una rete secondaria di corridoi ecologici, finalizzati alla connessione fra le aree di interesse ambientale e paesistico;
- ottimizzazione delle connessioni fra le aree o le macchie (elementi minori), con la ricerca del percorso ottimale e l'incremento dei corridoi ecologici e dei nodi di connessione.

Articolo 4. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione degli indirizzi progettuali e normativi, il P.T.R. Ovest Ticino fa riferimento alle seguenti definizioni:

conservazione del paesaggio:

azione di semplice mantenimento degli elementi esistenti, naturali ed antropici, caratterizzanti il paesaggio; si attua con interventi limitati alla semplice manutenzione, senza alcuna alterazione dei singoli componenti e dei loro rapporti, oppure, in aree o riserve naturali, con non-interventi (es: manutenzione boschi);

restauro del paesaggio:

azione di ricostituzione, ricomposizione o completamento dei segni relativi alle componenti naturali ed antropiche caratterizzanti un paesaggio di valore particolare sotto il profilo culturale, storico artistico o ambientale;

recupero paesaggistico:

azione di ricostruzione di luoghi degradati, per lo più antropizzati, ove non sia ipotizzabile o giustificabile un restauro del paesaggio, ovvero ove non sia più proponibile, oggettivamente, ricomporre la situazione naturale originale; tale azione è preferibilmente da svolgere associata al recupero ambientale con riedificazione naturale, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica (es: realizzazione di zone umide per recuperare siti di cave);

inserimento paesaggistico:

azione di strutturazione del paesaggio finalizzata al contenimento di impatti ambientali derivanti dalla modifica di condizioni esistenti per la realizzazione di nuove opere, o per la riduzione e/o eliminazione degli effetti negativi derivanti da opere già esistenti;

nuova strutturazione del paesaggio:

azione di sistemazione formale di nuovi e preesistenti elementi naturali ed antropici che costituiscono il paesaggio; è finalizzata al ridisegno di aree degradate per la presenza di elementi e/o dinamiche conflittuali;

riqualificazione naturalistica:

azione finalizzata alla eliminazione degli elementi che provocano il degrado dell'ambiente, in modo da ripristinare le condizioni che ne permettono lo sviluppo naturale;

recupero naturale:

azione finalizzata alla definizione degli elementi che permettono lo sviluppo naturale degli ecotopi (es: impianti di specie forestali autoctone o cenosi pioniere capaci di riattivare l'evoluzione naturale); tale azione può prevedere le seguenti tipologie di intervento:

- restauro naturale (delle componenti biologiche e morfologiche, favorendo processi già in atto con la riqualificazione naturale);
- ripristino naturale (delle componenti biologiche e morfologiche avviando processi di ricostruzione delle condizioni potenziali, successivamente ad un'azione di riqualificazione naturalistica);
- riedificazione naturale (delle componenti biologiche e morfologiche, avviando processi di costruzione di condizioni naturali diverse da quelle potenziali, successivamente alla riqualificazione naturale, (es: cava), in quanto il ripristino delle condizioni potenziali non è attuabile);

inserimento naturalistico:

azione finalizzata ad ottimizzare i rapporti fra ambiente e opere, minimizzando l'impatto sugli ecosistemi naturali presenti

riordino e ristrutturazione urbanistica:

operazioni ed interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi infrastrutturali ed edilizi, anche con la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale, riordinando le destinazioni funzionali del suolo con contestuale recupero delle aree interstiziali e residuali;

riordino e riqualificazione urbanistica:

operazioni ed interventi volti a ricomporre la struttura urbanistica di parte del territorio urbanizzato, sia per quanto concerne le relazioni funzionali, sia per quanto concerne le caratteristiche ambientali, riordinando le destinazioni funzionali del suolo con contestuale recupero delle aree interstiziali e residuali, senza che sia modificato il tessuto urbanistico-edilizio preesistente;

riutilizzo funzionale:

operazioni ed interventi volti al riuso, anche diverso dal preesistente, di aree, di edifici o di loro parti, senza operazioni di sostituzione edilizia, mantenendo inalterati i caratteri originari dei luoghi e/o delle emergenze fisiche preesistenti.

Note

- 1 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo" articolo 3 "Strumenti e livelli di pianificazione":
- "Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:*
- a) a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, **anche per parti**, e ne esplicita ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio;*
- b) a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province ed il Piano Territoriale Metropolitano formato dalla Città Metropolitana che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;*
- c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;*
- d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione."*
- 2 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo" articolo 4 "Processo di pianificazione del territorio" comma 3:
- "Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitano ed i Progetti Territoriali Operativi, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell'articolo 1bis della legge 08/08/1985 n° 431; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione."*
- 3 Legge statale n° 183 del 18/05/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", articolo 17 "Valore finalit  e contenuti del piano di bacino" comma 4:
- " I piani di bacini sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorit  competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27/12/77 n° 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10/05/76 n° 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10/09/82 n° 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29/06/39 n° 1497, e all'articolo 1bis del decreto legge 27/06/1985 n° 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 08/08/1985 n° 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 08/07/1986 n° 349; i piani generali di bonifica."*
- 4 Per la definizione dei due Regolamenti CEE, si rimanda alle note 1 e 2 del Titolo III.

Titolo II

Modalità e strumenti di attuazione del Piano

Articolo 5. Efficacia e salvaguardie

1. Il P.T.R. Ovest Ticino viene approvato nel rispetto delle procedure previste dal 1° comma dell'art. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.(1).
2. L'efficacia e l'attuazione del Piano sono regolamentate dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 8, e dall'art. 8bis della L.R. 56/77 e s.m.i.(2), nonché dalle specifiche disposizioni riportate ai commi successivi del presente articolo.
3. Il P.T.R. Ovest Ticino, sotto il profilo dell'efficacia normativa delle disposizioni previste, contiene:
 - a) criteri, indirizzi e prescrizioni da sviluppare, approfondire e contestualizzare in sede di formazione della strumentazione urbanistica locale e di eventuali progetti e/o programmi settoriali;
 - b) disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, che impongono idonee varianti di adeguamento ai contenuti del P.T.R. da parte dei Comuni interessati;
 - c) disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina d'uso del suolo di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
 - d) perimetrazioni di indirizzo normativo individuate cartograficamente, che definiscono specifici progetti attuativi, i quali possono anche prevedere la formazione di appositi strumenti di pianificazione a scala sovracomunale.
4. Nello specifico del comma precedente, appartengono:
 - alla categoria a) tutti gli articoli di cui al successivo Titolo III delle presenti norme generali;
 - alla categoria b) gli articoli 21, 22, 23, 24, e 25 del successivo Titolo IV;
 - alla categoria c) gli articoli 18, 19, e 20 del successivo Titolo IV ;
 - alla categoria d) gli ambiti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente Titolo II.
5. Dalla data di adozione del P.T.R. Ovest Ticino, si applicano pertanto le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.(3), alle norme ed alle relative puntualizzazioni territoriali individuate cartograficamente, contenute negli articoli 18, 19, e 20 del successivo Titolo IV delle presenti norme generali; le misure di salvaguardia da applicarsi agli ambiti di cui alla categoria d) sono indicate dai successivi articoli

art. 8 "Progetti e strumenti di attuazione: definizioni" limitatamente alle prescrizioni di cui al comma 6° ed esclusivamente per il progetto attuativo S.A. 30;

art. 9 "Il Piano Paesistico", limitatamente alla prescrizione di cui al comma 4°;

art. 10 "Le zone di salvaguardia del Parco del Ticino", limitatamente alla prescrizione di cui al comma 6°;

art. 11 "I Piani Esecutivi Intercomunali", limitatamente alle prescrizioni di cui al comma 4°;

art. 18 "Corsi d'acqua pubblici" (nella sua interezza);

art. 20 "Aree boscate" (nella sua interezza).

6. La Regione può promuovere opportuni accordi di programma ai sensi della L.S. 142/90, nonchè protocolli di intesa, con la Provincia ed i Comuni interessati dai contenuti del Piano, per giungere ad un'attuazione concertata ed opportunamente coordinata di particolari obiettivi, indirizzi e direttive proposti dal Piano : in tal caso i citati atti, deliberati e sottoscritti, prevedono le modalità e la relativa tempistica di adeguamento e finalizzazione integrata dei rispettivi strumenti di pianificazione alle indicazioni del P.T.R.

Articolo 6.

Modalità attuative a livello provinciale

1. Ai sensi del Titolo II della L.R. 56/77 e s.m.i., la Provincia predispose ed adotta il Piano Territoriale Provinciale in conformità con gli indirizzi della pianificazione regionale: in tal senso i contenuti del P.T.R. Ovest Ticino debbono essere recepiti e formalizzati all'interno di tale strumento "istituzionale", individuando il territorio dell'Ovest Ticino quale "area omogenea" ritenuta strategica anche dal Piano Territoriale della Provincia di Novara.
Tale condizione risulta indispensabile per la prevista verifica di conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, agli indirizzi di pianificazione regionale già operanti, da condursi da parte della Giunta Regionale prima di sottoporre il Piano Territoriale della Provincia di Novara al Consiglio Regionale per la relativa approvazione.
2. In particolare il Piano Territoriale Provinciale deve adeguatamente recepire, approfondire e tradurre nello specifico contesto territoriale locale, gli indirizzi normativi ed i criteri localizzativi inerenti le politiche settoriali, riportati al Titolo III delle presenti norme generali, assumendo in questa direzione un preciso ruolo di coordinamento delle dinamiche insediative a scala sovracomunale.
3. L'efficacia normativa ed attuativa dei criteri, degli indirizzi e delle direttive contenute nel P.T.R. Ovest Ticino, può in tal senso ritrovarsi in un efficiente coordinamento tra le varie competenze istituzionali in materia di pianificazione (regionale, provinciale e comunale) delineando un quadro di riferimento attuativo e gestionale non strutturato rigidamente su livelli gerarchici differenziati.
4. In ogni caso, in virtù delle citate nuove competenze in materia di pianificazione territoriale, la Provincia promuove la formazione degli S.U.I. intercomunali previsti dall'art. 11, comma 2 delle Norme, partecipa alla sottoscrizione degli accordi di programma e/o protocolli di intesa (di cui al comma 6 dell'art. 5 delle presenti norme) eventualmente attivati per concordare modalità concertate di attuazione di specifici e particolari contenuti del P.T.R. Ovest Ticino, nell'obiettivo dichiarato di concorrere a governare processi di sviluppo che valorizzino la "riconoscibilità complessiva" del sistema territoriale oggetto di studio.

Articolo 7.

Modalità attuative a livello comunale

1. I 10 comuni dell'area dell'Ovest Ticino oggetto di studio, partecipano all'implementazione dei contenuti del P.T.R. mediante l' adeguamento dei propri strumenti urbanistici, nonché promuovendo ed elaborando specifici strumenti finalizzati di pianificazione esecutiva anche condotti a scala intercomunale.
2. Ove il Piano individua criteri, indirizzi e prescrizioni di assetto territoriale ed ambientale (lett. a. comma 3 del precedente art. 5), l'adeguamento della pianificazione comunale viene attuato nel momento della elaborazione di nuovi Piani Regolatori Comunali, loro revisioni e/o varianti: in tal caso l'impostazione dei nuovi strumenti dovrà recepire, approfondire e contestualizzare gli indirizzi proposti dal P.T.R.; tale adeguamento è condizione necessaria ed indispensabile per l'approvazione regionale dello strumento urbanistico.
3. Ove il P.T.R. Ovest Ticino individua disposizioni cogenti (lett. b. comma 3 del precedente art. 5), nonché perimetrazioni di indirizzo normativo relative ad una determinata area e/o bene-immobile (lett. d. comma 3 del precedente art. 5), i Piani Regolatori Comunali sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti del P.T.R., mediante l'adozione di apposite varianti, entro e non oltre 12 mesi dalla data di approvazione del P.T.R. Ovest Ticino.
4. Ove il P.T.R. Ovest Ticino individua disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina d'uso del suolo vigente (lett. c. comma 3 del precedente art. 5), dalla data di adozione del P.T.R. i Sindaci sono tenuti, nel rilasciare concessioni e autorizzazioni edilizie e/o di trasformazione d'uso del suolo, a rispettare le prescrizioni normative del P.T.R.: tali prescrizioni possono inoltre essere recepite nello strumento urbanistico mediante le varianti di adeguamento di cui al comma precedente.
5. Ove il P.T.R. Ovest Ticino individua, anche cartograficamente, aree che per la complessità e/o rilevanza strutturante per il raggiungimento degli obiettivi di Piano si propongono soggette a strumenti di pianificazione esecutiva finalizzata, i Comuni ne promuovono l'elaborazione, li formano e li approvano, ai sensi della legislazione vigente in materia, sviluppando e formalizzando gli opportuni accordi intercomunali laddove la perimetrazione di tali strumenti interessa più di un'amministrazioni locale, negli ambiti specificati dal successivo art. 11.
6. Ove il P.T.R. Ovest Ticino suggerisce particolari approfondimenti di indagine e/o conoscitivi in relazione a tematiche settoriali (ad es. assetto idraulico, assetto paesistico-ambientale, assetto forestale ed agronomico..), i Comuni sono tenuti, all'atto di formazione di un nuovo strumento urbanistico, revisione e/o variante, ad accompagnare gli elaborati di progetto con le indagini e/o approfondimenti settoriali suggeriti dal P.T.R..

7. Qualora fossero promosse le modalità attuative di cui al comma 6 del precedente art. 5, i Comuni partecipano alla formazione e sottoscrizione degli atti conseguenti e si impegnano a rispettarne i contenuti nella gestione dell'uso del suolo a livello locale, quali attori principali nel raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del sistema territoriale entro cui il singolo Comune si colloca.
8. I Comuni dell'Ovest Ticino, nella logica di superamento di singoli confini amministrativi e per affermare un'economicità complessiva di sistema, come evidenziato dai contenuti del Piano, sono inoltre tenuti ad approfondire e sviluppare, sia sotto il profilo territoriale-ambientale, sia economico, la "consorzialità", l'integrazione ed il coordinamento dei servizi alla persona nell'area di studio, in particolare per quanto attiene alla gestione complessiva del ciclo dell'acqua (adduzione, distribuzione e smaltimento in relazione ai diversi utilizzi).

Articolo 8.

Progetti e strumenti di attuazione: definizioni

1. Il percorso più propriamente progettuale del P.T.R. Ovest Ticino, così come illustrato nel capitolo 4. della Relazione, individua ai vari livelli, quali capisaldi di intervento progettuale, i seguenti:
 - a) ambiti territoriali, che per la loro omogeneità e/o rilevanza sono perimetrati cartograficamente e presuppongono opportune integrazioni normative in sede di strumentazione urbanistica e/o appositi strumenti di intervento attuativo;
 - b) elementi puntuali (beni ambientali, culturali, infrastrutturali...) da valorizzare, nonché categorie di beni già normate dalla legislazione vigente;
 - c) percorsi a valenza paesistica, storica e culturale;
 - d) schemi tipologici applicabili ad aree/elementi omogenei sotto il profilo paesistico-ambientale.

2. Gli elementi progettuali di cui al comma precedente sono trattati:
 - quelli sub a), nelle Schede d'Ambito relative, ed in particolare, quelli che prevedono uno specifico strumento di attuazione, integrati con le norme di cui ai successivi artt. 9, 10, e11;
 - quelli sub b), nelle Schede d'Ambito relative integrate con le norme di cui al successivo Titolo IV;
 - quelli sub c), nelle Schede d'Ambito relative integrate con le norme di cui al successivo Titolo IV;
 - quelli sub d), negli Schemi Tipologici allegati alle presenti norme generali, da integrarsi con le disposizioni di cui ai punti precedenti, quale quadro di riferimento e di indirizzo per la definizione progettuale degli interventi.

3. Le Schede d'Ambito (SA), con le relative definizioni territoriali riportate cartograficamente nelle tavole "2" di progetto a scala 1:10.000, sintetizzate nelle tavole "1" a scala 1:25.000, costituiscono pertanto specifici "progetti attuativi" del P.T.R. Ovest Ticino: la loro efficacia normativa viene assunta in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica locale, con le modalità di cui al comma 3. del precedente art. 7.

4. In particolare, alcune Schede d'Ambito presuppongono la formazione di specifici strumenti di attuazione finalizzata del disegno complessivo del P.T.R. Ovest Ticino, di seguito elencati con i rispettivi articoli di riferimento delle norme generali:
 - Piano Paesistico (SA 17.): art. 9;
 - Zone di Salvaguardia del Parco del Ticino (SA 3a., 3b., 8a., 18.): art. 10;
 - Piani Esecutivi Intercomunali (SA 1e., 5., 19., 24., 26., 38.): art. 11;
 - Progetto Territoriale Operativo (SA 24.), la cui perimetrazione non è ancora individuata cartograficamente, in attesa delle determinazioni da assumersi da parte degli Enti competenti in relazione della definizione dell'"area a "rischio ambientale" dell'Ovest Ticino.

5. L'efficacia normativa dei "progetti attuativi" del P.T.R. Ovest Ticino di cui al comma precedente, viene assunta a seguito dell'approvazione degli specifici strumenti di attuazione previsti; ad alcuni di essi, come specificato nei successivi artt. 9, 10 e 11, dalla data di adozione del P.T.R. Ovest Ticino, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i..
6. Il P.T.R. Ovest Ticino, prevede inoltre due "progetti attuativi" (SA 16. e 30.) che prescrivono adeguate fasce di inedificabilità assoluta a salvaguardia di corridoi di tracciato per il potenziamento e la razionalizzazione della S.S. 32: tali prescrizioni, da riferirsi alle fasce individuate cartograficamente, costituiscono disposizioni prevalenti sulla disciplina d'uso del suolo vigente ai sensi della lett. c), comma 3 del precedente art. 5, alle quali si applicano le misure di salvaguardia ex art. 58 L.R. 56/77 e s.m.i. dalla data di adozione del P.T.R. Ovest Ticino.

Articolo 9.

Il Piano Paesistico

- 1.** Il P.T.R. Ovest Ticino individua la necessità di elaborazione di un apposito Piano Paesistico per una porzione dell'"area collinare" (UTA B.1.) in funzione delle peculiarità ambientali e territoriali presenti che presuppongono approfondimenti mirati di dettaglio per definire appositi strumenti di tutela e valorizzazione dell'area intesa quale unità paesistica omogenea.
- 2.** Il territorio da assoggettare al Piano Paesistico dell'area collinare è perimetrato nelle cartografie del P.T.R.: i comuni interessati sono Oleggio , Bellinzago, Cameri e marginalmente Caltignaga e Momo, questi ultimi al di fuori dell'area di studio dell'Ovest Ticino.
Le caratteristiche e gli indirizzi progettuali del Piano Paesistico sono riportati nella SA 17 e rappresentano criteri inderogabili di riferimento per i contenuti di elaborazione del piano.
- 3.** Il Piano Paesistico dell'area collinare è elaborato in conformità agli artt. 5 e 6 della L.R. 20/89, ed è formato ed approvato ai sensi dell'art. 8quinquies della L.R. 56/77 e s.m.i.(4); qualora lo stesso Piano Territoriale della Provincia di Novara recepisca puntualmente la perimetrazione e le disposizioni di cui alla SA 17., il Piano Paesistico può anche essere formato in collaborazione tra la Regione e la Provincia, previa definizione di specifiche intese ai sensi del comma 6 del precedente art. 5 delle norme generali.
- 4.** Sino alla data di adozione del Piano Paesistico, all'interno dell'area perimetrata in cartografia, non possono essere consentiti interventi in contrasto con gli specifici indirizzi normativi di cui alla SA 17., con particolare riferimento alle disposizioni riportate in grassetto nella stessa SA.
- 5.** Successivamente, dalla data di adozione del Piano Paesistico, le relative salvaguardie puntuali sono applicate ai sensi del comma 5, art. 8 L.R. 56/77 e s.m.i.(5).
- 6.** Dalla data di adozione del P.T.R. Ovest Ticino, le misure di salvaguardia previste dall'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i., si applicano anche alla prescrizione di cui al precedente comma 4.

Articolo 10. Le Zone di salvaguardia del Parco del Ticino

1. Il P.T.R. Ovest Ticino individua la necessità di istituire opportune "Zone di salvaguardia" al confine del Parco Naturale della Valle del Ticino, con il fine di raccordare ed integrare paesaggisticamente e normativamente le aree già sottoposte a tutela con i territori circostanti.
2. I territori da assoggettare a "Zone di salvaguardia" sono perimetrati nelle cartografie del P.T.R.: i comuni interessati sono Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago e Cameri; gli indirizzi di progetto, nonché le relative strutture normative ed autorizzative previste, sono riportati nelle SA 3a., 3b., 8a., 18.
3. Le Zone di salvaguardia individuate hanno quale riferimento legislativo gli artt. 5 e 6 della L.R. 12/90(6). In particolare le perimetrazioni individuate debbono essere inserite nel Piano Regionale delle Aree Protette di cui all'art. 2 della citata legge regionale(7): in seguito sono istituite le Zone di salvaguardia con deliberazione del Consiglio Regionale che definisce il regime normativo ed autorizzativo sulla base delle strutture normative riportate dal P.T.R. Ovest Ticino nelle SA di riferimento, e che disciplina inoltre le modalità di recepimento da parte della pianificazione urbanistica locale.
4. Dall'inclusione delle Zone di salvaguardia nel Piano Regionale delle aree protette e sino alla deliberazione consiliare di istituzione, per non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano Regionale medesimo, in tali aree è fatto divieto di:
 - effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.In tale lasso temporale valgono inoltre i divieti transitori previsti dall'art. 3 comma 4° della L.R. 12/90(8), mentre l'attività estrattiva è regolata dalle procedure previste dall'art. 13 della L.R. 69/78(9).
5. Le Zone di salvaguardia individuate dal P.T.R. Ovest Ticino possono altresì configurarsi, nello specifico contesto territoriale dei comuni interessati, quali perimetrazioni atte a definire le "aree contigue" alle aree protette, così come previsto dall'art. 32 della L.S. 394/91(10).
6. Sino alla data di inclusione delle previste "Zone di salvaguardia" nel Piano Regionale delle aree protette, o sino all'istituzione delle "aree contigue" di cui al comma precedente, all'interno delle rispettive perimetrazioni cartografate dal P.T.R. Ovest Ticino non possono essere consentiti ed autorizzati interventi in contrasto con le specifiche disposizioni riportate nelle SA 3a., 8a. e 18.
7. Dalla data di adozione del P.T.R. Ovest Ticino, le misure di salvaguardia previste dall'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i., si applicano anche alla prescrizione di cui al comma precedente.

Articolo 11.

I Piani Esecutivi Intercomunali.

1. Il P.T.R. Ovest Ticino individua la necessità di intervenire organicamente su "aree problema" con una pianificazione integrata a scala locale che esuli dai singoli confini amministrativi comunali, al fine di coordinare opportunamente possibili ricadute territoriali, impatti ambientali od anche semplici omogeneizzazioni normative.

2. I territori soggetti a "Piani Esecutivi Intercomunali" sono perimetrati nelle cartografie del P.T.R.; i criteri progettuali ed i relativi indirizzi normativi dei singoli strumenti urbanistici esecutivi previsti, sono riportati nelle SA 1e., 5., 19a., 19b., 19c., 24., 26. e 38.: a questi la strumentazione urbanistica locale deve attenersi per le elaborazioni di dettaglio da compiere e per la scelta dello strumento più consono; le perimetrazioni cartografate per le SA 1e., 5. e 38. non sono vincolanti, ma vogliono rappresentare un opportuno quadro di riferimento per l'individuazione definitiva delle aree da sottoporre a pianificazione esecutiva, in sede di strumentazione urbanistica.

3. Ai sensi del precedente art. 7, i Piani Esecutivi Intercomunali vengono elaborati ed approvati previ opportuni accordi e/o intese da parte delle amministrazioni comunali interessate (con contestuale avvio di variante dei rispettivi Piani Regolatori laddove necessario), ovvero recepiti dai Comuni che hanno in atto una revisione dello strumento di Piano alla data di approvazione del P.T.R. Ovest Ticino.

4. In virtù della valenza strategica assegnata dal P.T.R. alla "Fascia pre-parco", di cui alla SA 19., ed all'"Area agricola di valorizzazione e salvaguardia", di cui alla SA 26., sino alla data di adozione dei rispettivi Piani Esecutivi, all'interno delle perimetrazioni cartografate dal P.T.R. Ovest Ticino, non possono essere consentiti ed autorizzati interventi in contrasto con gli specifici indirizzi normativi di cui alla rispettive SA, con particolare riferimento alle disposizioni riportate in grassetto nelle stesse SA.

5. Dalla data di adozione del P.T.R. Ovest Ticino, le misure di salvaguardia previste dall'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i., si applicano anche alla prescrizione di cui al comma precedente.

6. Qualora la formazione dei Piani Esecutivi, in particolare di quelli di cui al precedente comma 4, si protraesse a lungo nel tempo, la Regione ha in ogni caso la possibilità di adottare specifici provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio, così come previsto dall'art. 9 della L.R. 56/77 e s.m.i.⁽¹¹⁾.

Note

- 1 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo" articolo 7 "Formazione ed approvazione dei Piani Territoriali" comma 1°:

" La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni, le Province e la Città Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Città Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano è sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione."

- 2 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo" articolo 8 "Efficacia dei Piani Territoriali" commi 1, 2, 3 e 4:

" I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta Regionale nell'atto di adozione.

Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.

I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonchè disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano."

- Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo" articolo 8bis "Attuazione dei Piani Territoriali":

" I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.

I Piani Territoriali possono, altresì, essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti territoriali - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza."

- 3 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo" articolo 58 "Misure di salvaguardia":

"Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro

approvazione. i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di Piano Territoriale. Parimenti i Sindaci sospendono ogni determinazione sulle istanze in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

.....omissis.....

I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, 9 bis e 25, 6° comma, della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente, non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.

I provvedimenti sospensivi del 1°, 2° e 5° comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari."

- 4 Legge regionale n° 20 del 3/04/1989 "Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici", l' articolo 5 "Contenuto dei Piani Paesistici" illustra le caratteristiche dei citati strumenti, l'articolo 6 "Elaborati del Piano Paesistico" illustra i documenti necessari per l'approvazione;

l'articolo 8 quinquies "Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico", della L.R. 56/77 e s.m.i., recita:

" I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.

La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Città Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunità Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.

La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitanas predispone, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunità Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato è inviato alla Giunta Regionale.

La Giunta Regionale dà notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale chiunque può far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni.

La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottata, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Città Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.

I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione".

- 5 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo" articolo 8 "Efficacia dei Piani Territoriali" commi 5 e 6:

" Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della L.R. 03/04/1989 n° 20, e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della L.R. 22/03/1990 n° 12, così come modificato dall'articolo 7 della L.R. 21/07/1992 n° 36, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.

I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano."

- 6 Legge regionale n° 12 del 22/03/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di Preparco, Zone di salvaguardia." articolo 5 "Classificazione":

".....omissis....."

d) zone di preparco o Zone di salvaguardia, con finalità di graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela dei Parchi e delle Riserve naturali e le aree circostanti.

Le aree classificate come Aree attrezzate, Zone di preparco o Zone di salvaguardia possono essere individuate all'interno dei Parchi e delle Riserve naturali, ai loro confini ovvero anche isolate dagli stessi."

Legge regionale n° 12 del 22/03/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di Preparco, Zone di salvaguardia." articolo 6 "Istituzione delle aree protette" comma 3°:

"Le aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo è disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica."

- 7 Legge regionale n° 12 del 22/03/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di Preparco, Zone di salvaguardia." l'articolo 2 "Piano regionale delle aree protette" dispone le modalità con cui la Giunta Regionale predispone tale Piano secondo la classificazione del citato art. 5, con approvazione da parte del Consiglio Regionale a seguito di ampia consultazione ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- 8 Legge regionale n° 12 del 22/03/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di Preparco, Zone di salvaguardia." articolo 3 "Divieti transitori" comma 4:

"Su tutte le aree inserite nel Piano regionale delle aree protette, comunque classificate, nei limiti di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti limitazioni:

a) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati oppure sono previsti dai Piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati e l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale; l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno, in zone non utilizzate per colture agricole, è sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale;

b) gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4/09/1979 n° 57 e s.m.i.;

c) l'attività edilizia per i Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5/12/1977 n° 56 e s.m.i., è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3,

dell'art. 13 della legge regionale medesima:

d) l'attività edilizia per i Comuni privi di strumento urbanistico approvato ai sensi della legge regionale 5/12/1977 n° 56 e s.m.i., e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 85 della legge regionale medesima, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c), comma 3, dell'art. 13 di tale legge."

- 9 Legge regionale n° 69 del 22/11/1978 "Coltivazione di cave e torbiere"
articolo 13 "Attività estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali":

"Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli art.2 e 5 della legge regionale 4/06/1975 n° 43, i provvedimenti delegati con la presente legge ai Comuni sono assunti dalla Giunta Regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti Locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione ed alla sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area. I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge."

- 10 Legge statale n° 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette"
articolo 32 "Aree contigue":

"Le Regioni, d'intesa con gli organismi delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. All'interno delle aree contigue le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27/12/1977, n° 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del D.P.R. 24/07/1977 n° 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta."

- 11 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
articolo 9 "Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio"

"Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29/06/1939 n° 1497, possono essere integrati con deliberazione della Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni. Per le cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29/06/1939 n° 1497, comprese in elenco, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili. Per le località di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29/06/1939 n° 1497, l'elenco è pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell'art. 7 della legge 29/06/1939 n°1497. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal D.P.R. 24/07/1977 n° 616, art. 82, provvede alla redazione dei piani paesistici, inoltre, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali..., con deliberazione

della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.

La deliberazione della Giunta Regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.

I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, nei piani paesistici o negli elenchi previsti dalla legge 29/06/1939 n° 1497, e per le eventuali prescrizioni del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene. Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58."

Titolo III

Indirizzi generali per le politiche settoriali

Articolo 12. Le aree e le attività agricole

1. Il P.T.R. dell'Ovest Ticino evidenzia la necessità di valorizzare le specificità e le caratteristiche territoriali dell'attività agricola, nonché le infrastrutture, anche edilizie, ad essa connesse: in particolare, in virtù degli obiettivi assunti di salvaguardia della riconoscibilità del sistema territoriale, il Piano assegna a tale settore un ruolo primario nel mantenimento e nell'evoluzione del paesaggio extra urbano.
Il presente articolo propone criteri per disciplinare l'attività agricola e le connesse trasformazioni d'uso del suolo in modo da assicurarne il corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio, valutando congiuntamente sia le esigenze economiche del settore, sia gli obiettivi di tutela e valorizzazione paesistica ed ambientale assunti.
2. A tal fine il P.T.R.:
 - a) propone, in funzione delle caratteristiche specifiche dei diversi ambiti territoriali, limitazioni particolari o condizioni di intervento per quelle attività che modificano o possono modificare lo stato dei luoghi (quali ad es. bonifiche, impianti, interventi edilizi) o che possono comportare una diretta influenza in aree ritenute rilevanti sotto il profilo paesistico o di beni ambientali;
 - b) incentiva l'adozione di pratiche agricole ambientalmente compatibili attraverso l'uso, appositamente indirizzato in funzione del progetto territoriale, di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti dai provvedimenti di settore primi fra tutti quelli comunitari;
 - c) promuove e favorisce, anche attraverso una possibile elaborazione ed adozione di codici di autoregolamentazione da parte delle associazioni agricole locali, la formazione di una leadership di imprenditori agricoli che, al fine di valorizzare e tutelare la propria impresa, colgano la necessità di considerare anche le variabili paesistico-ambientali.
3. Il P.T.R. fa propri gli obiettivi dei Regolamenti CEE del Consiglio n° 2078/92(1) e 2080/92(2), promuovendo la diffusione e la conoscenza del regime di aiuti dagli stessi previsto, ed in particolare contestualizzando sul territorio oggetto di studio, in modo coordinato, gli interventi proposti che possono beneficiare degli incentivi economici previsti: in particolare, ad esempio, le aree proposte a rimboschimento rappresentano "aree di priorità e di privilegio" per le misure previste dal regolamento CEE n° 2080/92, mentre il territorio proposto quale "Area agricola di valorizzazione e salvaguardia" rappresenta "area di priorità e privilegio" per le misure previste dal regolamento CEE n° 2078/92; inoltre il P.T.R. individua ulteriori aree di priorità per l'applicazione dei suddetti Regolamenti, specificate nelle Schede d'Ambito (SA).
4. Il P.T.R. Ovest Ticino propone, per rispondere alle finalità di valorizzazione sopra richiamate, che in tutto l'ambito di operatività del Piano valgano i seguenti criteri generali specifici per le aree agricole:

- a) le coltivazioni agricole, all'interno delle pertinenze paesistiche di cui all'art. 18, che si affacciano direttamente sui corsi d'acqua debbono essere chiuse su tale lato da un'opportuna quinta arborea od arbustiva, da realizzarsi con essenze appartenenti alla vegetazione spontanea e potenziale o previste dagli usi agricoli tradizionali;
 - b) le colture arative debbono sempre rispettare i cigli dei terrazzi geomorfologici, consentendo il mantenimento di una copertura vegetale nella sottostante scarpata;
 - c) le aziende agrarie e le loro pertinenze insediate in complessi o ambiti a cui il Piano riconosce carattere di interesse storico-culturale e paesistico, dovranno rispettare gli indirizzi normativi riportati nelle schede di riferimento, pur garantendo la funzionalità degli edifici e degli impianti aziendali;
 - d) le strade agricole ed i canali irrigui, con particolare riferimento a quelli individuati di interesse storico-culturale e paesistico, dovranno essere accompagnati da filari alberati, siepi o fasce boscate di rispetto e connessione ambientale;
 - e) i livellamenti e gli spianamenti del suolo possono essere autorizzati esclusivamente ove sia ampiamente motivata l'esigenza di miglioramento fondiario in funzione della razionalizzazione ed efficienza della distribuzione irrigua e della rete degli scoli, in ogni caso senza alterare la morfologia complessiva dei luoghi e ad una quota massima tendenzialmente non inferiore ai 50 cm. dal piano di campagna;
 - f) nelle aree a prevalente coltura risicola, le operazioni di miglioramento fondiario volte a razionalizzare le camere di risaia in funzione delle tecniche e della meccanizzazione dell'attività, dovranno tendere a preservare la morfologia e la strutturazione dei luoghi, in particolare per quanto concerne filari alberati limitrofi a strade poderali o ripe; è in ogni caso vietato l'interramento delle teste di fontanile per i quali valgono le norme di cui all'art.19;
 - g) per quanto concerne l'edilizia e le infrastrutture rurali e connesse all'attività agricola, valgono le norme di cui all'art. 25, nonché le eventuali specifiche prescrizioni riportate nelle SA.
5. Le analisi condotte dal P.T.R. dell'Ovest Ticino, hanno riconosciuto, anche sotto il profilo storico, un ruolo determinante alle aree ed attività agricole, soprattutto nella porzione territoriale storicamente irrigua, nel contenere e determinare le forme insediative di compattamento dei centri urbani edificati: pertanto nella finalità di valorizzazione della riconoscibilità complessiva del sistema territoriale, i P.R.G. dei comuni dell'Ovest Ticino debbono tenere in debito conto il rapporto e le relazioni tra le aree agricole e le prevedibili politiche di espansione degli insediamenti e delle urbanizzazioni.
6. A tal fine i P.R.G.C. dovranno individuare le zone di più elevato valore agronomico (in particolare le classi I e II di capacità d'uso dei suoli - si veda al riguardo la tav. 2.3 dell'Abaco dei Sistemi, ottobre 1993), tendendo ad evitare che le stesse vengano interessate da processi di espansione edificatoria ed infrastrutturale: i P.R.G.C. dovranno quindi tendere a contenere il più possibile il consumo di tali suoli agricoli, evitando soprattutto la dispersione urbana anche sotto il profilo degli insediamenti connessi all'agricoltura, mirando a concentrare in nuclei od aree dotate di servizi, l'edificabilità connessa all'attività

agricola, ed evitando il più possibile la proliferazione di case coloniche, casseri, magazzini etc..

Al riguardo, al fine di tutelare adeguatamente le aree agricole ad elevata fertilità, si richiama la possibilità da parte della Giunta Regionale di adottare provvedimenti cautelari di inibizione di possibili trasformazioni d'uso, ai sensi del comma 6° dell'art. 25 della legge regionale n° 56/77(3).

7. A scala territoriale ed urbanistica, il P.T.R. sottolinea inoltre l'esigenza di tenere in debito conto le valutazioni e le verifiche mirate alla ricomposizione fondiaria nelle aree agricole: a tal fine i P.R.G.C. dei comuni dell'Ovest Ticino, nella fase di analisi, dovranno approfondire tale problematica, per evitare di prevedere destinazioni funzionali del suolo e/o opere pubbliche che determinino la decomposizione (o frantumazione) della maglia aziendale. Allo stesso livello, le grandi opere infrastrutturali inerenti il territorio dell'Ovest Ticino (prima fra tutte l'Alta Velocità ferroviaria), dovranno adeguatamente verificare il proprio impatto ambientale e socio-economico anche sotto il profilo della struttura fondiaria delle attività agricole, al fine di contenere al minimo possibili decomposizioni negative anche in relazione al sistema distributivo della rete irrigua.
8. Il P.T.R., al fine di una valorizzazione del paesaggio locale unita ad un'evoluzione delle modalità economiche di mantenimento dello stesso, riconosce come positive le azioni volte a sviluppare l'agriturismo, che potrà essere promosso da iniziative di imprenditori singoli e/o associati: al fine di sviluppare tale imprenditorialità nel settore dell'agriturismo, nonché in altri ambiti che consentano opportune diversificazioni colturali, un ruolo prioritario viene riconosciuto al momento formativo gestito dagli enti pubblici con il concorso delle associazioni di categoria agricole.
9. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo in aree con caratteristiche presenze di strutturazione (fontanili, rete irrigua, sopravvivenze vegetali...), in presenza di potenziali pressioni di trasformazioni d'uso che possano compromettere la sopravvivenza dell'attività agricola nonché con relativa prossimità ai centri urbani ai quali tali aree possono essere facilmente interrelate, il P.T.R. prevede l'attuazione di un' "Area agricola di valorizzazione e salvaguardia" nei comuni di Novara, Sozzago e Trecate (si veda al riguardo la SA 26., che detta gli indirizzi normativi specifici): pur configurandosi anche con funzioni di "polmone verde" al servizio urbano, tale ambito territoriale è decisamente caratterizzato dalla presenza dell'attività agricola, e quindi la gestione dello stesso dovrà vedere un ruolo preminente da parte delle imprese agricole presenti, che dovranno avere la certezza di stabilire piani ed investimenti di lungo periodo finalizzati anche alla salvaguardia e riconoscibilità della "memoria storica" di quei paesaggi.
10. Per quanto concerne in particolare la monocultura risicola che tende a saturare le aree agricole della porzione meridionale dell'area di studio, in funzione delle analisi condotte, delle informazioni raccolte dal mondo agricolo locale, nonché soprattutto in relazione alle politiche comunitarie del set-aside e dei nuovi accordi internazionali del GATT, il P.T.R. assume come tendenzialmente

esaurita la progressiva estensione dei terreni coltivati a riso nell'area dell'Ovest Ticino.

Pertanto il Piano propone una politica di preservazione dalla penetrazione della coltura risicola, anche per giungere a coordinate azioni di diversificazione colturale, nelle Unità Territoriali Ambientali A1, A2, A3 (a nord del canale Cavour), B1 (nella porzione collinare e settentrionale) ed E2 (in coincidenza delle ultime lingue moreniche): gli indirizzi specifici sono contenuti nelle relative SA di riferimento.

11. In particolare i Comuni con consistenti presenze di coltura risicola, sono tenuti ad individuare le fasce di rispetto per il mantenimento delle distanze minime a cui è consentita la coltivazione del riso (da recepire anche nelle tavole di P.R.G.), nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) dagli aggregati di abitazione, dai cimiteri, dalle aree ed attrezzature di servizio (istruzione, assistenza, verde e sport), nella misura minima di 50 metri, (anche ai sensi del "Regolamento speciale per la coltivazione del riso in Provincia di Novara", approvato con D.P.R. n° 1410 del 3/3/1970 e sue eventuali future modifiche ed integrazioni);
- b) dalle abitazioni sparse nella misura minima di 10 metri;
- c) dai punti di captazione delle acque destinate ad uso potabile nella misura prevista dall'art. 6 del D.P.R. n° 236 del 24/05/1988(4).

Articolo 13. Le aree e le attività industriali e artigianali

1. Le analisi compiute per l'elaborazione del Piano, hanno evidenziato il ruolo storico dell'industria nello sviluppo dell'Ovest Ticino, nonché le evoluzioni più recenti che tendono a prefigurare un possibile processo di deindustrializzazione: il ruolo che la localizzazione industriale ha avuto sino agli anni settanta ha contribuito a configurare ancor più l'area territoriale quale "sistema" incentrato in particolare sull'asse nord-sud sul settore tessile-cotoniero, entrato successivamente in crisi.
La diversificazione produttiva tutt'ora presente nell'area di studio, l'evoluzione del tessuto di piccole e medie imprese degli ultimi anni, la domanda di localizzazione ancora presente in forme dinamiche, ribadiscono la caratterizzazione industriale dell'Ovest Ticino: pertanto il P.T.R. assume l'industria quale settore economico strutturante e trainante anche nel prossimo futuro per il territorio dell'Ovest Ticino, nell'ottica di perseguire un percorso di sviluppo "sostenibile", adeguatamente calibrato sulle compatibilità territoriali ed ambientali locali.
2. Per garantire le necessarie "qualità ambientali" e di servizio sempre più necessarie a determinare l'"appetibilità" localizzativa dell'area territoriale, nonché coerenti evoluzioni delle attività già insediate, il P.T.R. ribadisce come indispensabile una politica specifica di settore indirizzata a connotare ed interrelare le aree e le attività industriali presenti e previste, all'interno di una logica complessiva ed unitaria di specifico "sistema" coerentemente integrato a scala territoriale (sotto il profilo delle politiche di incentivi, dei servizi alla produzione, delle azioni di marketing territoriale etc.).
In virtù della omogeneità riconosciuta all'area, e dei parametri e degli indicatori economici di settore analizzati, il P.T.R. sottolinea la necessità di mantenere l'unitarietà dell'area dell'Ovest Ticino in ogni politica di settore che possa dar luogo a precisi riferimenti territoriali.
3. In tal senso si ritiene valida e positiva la promozione di un'azione volta a prospettare la possibilità di inserimento dell'area dell'Ovest Ticino nelle politiche di aiuto comunitario facenti capo ai fondi strutturali di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE n° 2081/93⁽⁵⁾, per implementare adeguati progetti coordinati a scala territoriale, di sviluppo e riqualificazione delle aree e dei servizi destinati all'apparato produttivo, con questo affermando ancor più l'obiettivo di riconoscibilità complessiva del sistema territoriale a cui costantemente si ispira il P.T.R. Ovest Ticino.
4. All'interno di tale logica di riconoscibilità di sistema, il P.T.R. sottolinea inoltre la necessità di un'attenta riconsiderazione delle ripartizioni dei "Distretti Industriali", primo tentativo di territorializzazione della politica economica industriale previsto dall'art. 36 della legge statale 317/91⁽⁶⁾: infatti l'individuazione dei Distretti industriali già operata dalla Regione Piemonte e sancita dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 1/3/1994, n° 722-2183, determina l'appartenenza dei comuni di Bellinzago, Oleggio e

Marano al distretto industriale n° 14 "di Oleggio", mentre gli altri comuni dell'Ovest Ticino, anch'essi a forte presenza di piccola e media impresa, non sono stati ricompresi in alcuna di tali ripartizioni.

Al riguardo il P.T.R. ribadisce la necessità di evitare inutili frammentazioni di un sistema territoriale che anche storicamente si è connotato quale "distretto industriale" opportunamente integrato: viceversa potrebbero venir meno quelle auspicate azioni e politiche di settore che nell'area dell'Ovest Ticino debbono necessariamente essere condotte con modalità coordinate ed unitarie per poter risultare adeguatamente efficaci nelle loro ricadute territoriali.

5. Per poter garantire coerentemente il rispetto di quelle condizioni di riconoscibilità che consentono la valorizzazione di sistema anche sotto il profilo della qualità della presenza industriale, il P.T.R. dell'Ovest Ticino individua criteri di riferimento da recepire da parte della strumentazione urbanistica locale in occasione dell'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento industriale.

Nel dettaglio, le aree industriali che i P.R.G.C. individueranno per motivate nuove esigenze emergenti nel tempo, debbono:

- a) essere collocate tendenzialmente in terreni di scarso valore produttivo dal punto di vista agricolo che presentano caratteristiche geostatiche adatte ai carichi possibili connessi all'insediamento industriale;
- b) essere localizzate e concentrate in luoghi che presentano caratteristiche di elevata accessibilità (sia su gomma che su ferro), con adeguati svincoli di relazione con la rete delle infrastrutture viarie di riferimento, evitando categoricamente lo sviluppo di insediamenti lineari irrazionalmente assestati lungo gli assi di comunicazione, come nel caso tipicamente negativo della conurbazione attestata sulla S.S. 32 subito a nord dell'area di studio (Varallo Pombia, Pombia...);
- c) non essere collocate in aree di "risultato" con forme geometriche irregolari o gravate da eccessivi vincoli lineari (quali ad es. elettrodotti, gasdotti etc.), ma presentare una articolazione fondiaria atta a consentire un razionale sviluppo dei layout insediativi tipici degli immobili industriali;
- d) prevedere la possibilità che i tagli dei lotti (da quello minimo di 1.000 mq per piccole imprese anche artigianali) consentano un'adeguata flessibilità modulare al fine di accorpamenti successivi in funzione delle diverse esigenze dimensionali di localizzazione;
- e) evitare il più possibile che nelle normative di riferimento sia consentita una frammistione di destinazioni d'uso (il più delle volte con attività commerciali e ricettive) che non consente il decollo dell'insediamento industriale, in virtù anche del differenziale di valore immobiliare proprio delle diverse destinazioni funzionali;
- f) essere collocate laddove le politiche urbanizzative locali consentono l'attivazione dei servizi indispensabili, in particolare per quanto concerne lo smaltimento dei reflui solidi e liquidi, da realizzarsi con modalità integrate prima dell'insediamento delle attività industriali;
- g) essere, nella maggior misura possibile, integrate anche fisicamente con il contesto territoriale di riferimento: al proposito occorre che per le aree di maggior dimensione (tendenzialmente oltre i 50.000 mq), e/o che consentano l'insediamento di aziende insalubri di 1° classe, e/o collocate in

- prossimità di aree residenziali, i P.R.G.C. individuino opportune fasce di rispetto ambientale adeguatamente piantumate, volte anche a rispettare le condizioni di clima acustico dettate dal D.P.C.M. 1/03/1991(7);
- h) essere sottoposte, nel caso siano previste per accogliere più unità produttive in tempi anche diversi, a pianificazione esecutiva estesa a tutta l'area, al fine di poter coerentemente gestire, in termini coordinati ed unitari, la realizzazione delle reti e delle infrastrutture di servizio indispensabili all'insediabilità.
6. In relazione alle difficoltà che negli ultimi anni gli enti locali hanno incontrato nel gestire coerenti politiche di avvio di aree industriali opportunamente attrezzate (non solo in funzione delle difficoltà finanziarie, ma anche per le difficoltà procedurali, quali ad es. gli espropri connessi all'attuazione dei P.I.P.), il P.T.R. dell'Ovest Ticino sottolinea la necessità che gli interventi connessi alle aree industriali vengano avviati con il concorso di un'apposita "Società di intervento" costituita ai sensi e per gli effetti (anche finanziari) di cui alla legge regionale n° 9/80(8).
- In tal senso può essere praticata quell'indispensabile politica di coordinamento a scala sovracomunale per le localizzazioni industriali, che nella società di intervento può trovare un adeguato punto di riferimento in collaborazione con gli enti locali interessati, evitando quelle dispersioni o frammentazioni che negli ultimi anni hanno contraddistinto le politiche urbanistiche locali nel campo delle destinazioni industriali.
7. Il P.T.R. Ovest Ticino infatti sottolinea la necessità di evitare una politica di frammentazione e diffusione sul territorio di aree industriali che tendenzialmente, non rispettando i criteri riportati in precedenza, non favoriscono qualificati processi insediativi industriali: al riguardo risultano significative le tabelle riportate nella Relazione, allegate al capitolo 3..
8. A tal fine, dal punto di vista degli indirizzi di pianificazione territoriale per l'area nel suo complesso, il P.T.R. dell'Ovest Ticino conferma, quali poli localizzativi strutturanti per il nuovo impianto industriale, le seguenti aree:
- Bellinzago sud, con possibilità di estensione delle destinazioni esclusivamente industriali (o di servizio ad essa connesso), quale area di espansione del sistema Bellinzago-Oleggio-Marano anche in relazione alle dinamiche possibili indotte dal progetto "Malpensa 2000";
 - Galliate, con una spiccata specializzazione soprattutto per piccole medie imprese a limitato carico ambientale, in relazione alla prossimità dei territori del Parco del Ticino;
 - Trecate-Cerano, quale completamento e limitato nuovo impianto in un'area già fortemente caratterizzata dalla presenza industriale.
9. In particolare, il P.T.R. individua due specifici piani esecutivi intercomunali da elaborare dalle amministrazioni comunali interessate per le aree industriali di Trecate-S.Martino e Cerano da una parte, e Novara-ovest e S.Pietro Mosezzo (comune esterno all'area di studio), dall'altra: i due piani esecutivi debbono essere indirizzati al riordino, alla riqualificazione ambientale, alla dotazione e programmazione delle reti di smaltimento, nonchè alla verifica ed alla

mitigazione degli impatti di tali aree industriali che necessitano di una programmazione sovracomunale; gli indirizzi specifici dei due piani citati sono riportati nelle SA 24. e 38..

10. Il P.T.R. propone inoltre che, al fine di un'ulteriore valorizzazione anche sotto il profilo storico del ruolo territoriale del "sistema industria" nell'area dell'Ovest Ticino, i P.R.G.C. (in particolare dei comuni di Novara e di Galliate), approfondiscano il tema del recupero delle aree industriali dismesse soprattutto se collocate all'interno dei tessuti urbani consolidati: il P.T.R. propone che nei due comuni citati siano da elaborare dei Piani di recupero di settore, non relativi a singole aree industriali dismesse, bensì estesi a sistemi significativi di aree e/o immobili che nell'essere pianificati con modalità coordinate ed unitarie, consentano di praticare politiche di riqualificazione urbana più complessive, anche attraverso nuove destinazioni funzionali da assegnare ad un patrimonio immobiliare così significativo nell'area dell'Ovest Ticino.

Articolo 14.

Le aree e le attività commerciali e terziarie

1. Il P.T.R. dell'Ovest Ticino sottolinea la positività dello sviluppo di funzioni terziarie e direzionali, rimarcando la necessità che tale sviluppo trovi le opportune modalità di coordinamento a scala sovracomunale per integrare nel sistema insediativo ed infrastrutturale locale funzioni terziarie calibrate ai diversi ruoli e gerarchie dei poli urbani.
2. In tal senso l'indirizzo pianificatorio assunto è volto a localizzare tali funzioni nei poli principali, non necessariamente all'interno dei centri edificati consolidati, individuando possibili aree di concentrazione funzionale al servizio anche di più comuni limitrofi: da una parte per consentire l'attivazione di "punti focali" al servizio delle periferie favorendo un processo di decentramento di attività di servizio volto alla riqualificazione dell'ambiente urbano di riferimento, dall'altra per attivare i luoghi di concentrazione del terziario-direzionale da privilegiare nel territorio del capoluogo in relazione al nodo di scambio delle reti di accessibilità a scala interregionale.
3. In quest'ottica, per quanto concerne generalmente le funzioni commerciali, il P.T.R. ritiene opportuno favorire un processo di individuazione di aree di "riagggregazione commerciale" anche esterne alle attuali, al fine di avviare un coerente progetto di riqualificazione complessiva di zone periferiche o marginali sottodotate, sia in termini funzionali che di immagine urbana complessiva.
In particolare, per quanto attiene alla grande distribuzione commerciale, il P.T.R., a fronte di un mercato e di una pressione anche straniera che esprime una richiesta di crescita delle medie e grandi dimensioni nei prossimi anni, assegna un ruolo strategico all'urbanistica locale nella possibilità di regolare la velocità dello sviluppo, l'ubicazione logistica e la qualificazione delle iniziative; pertanto, riconoscendo all'urbanistica il ruolo di "programmatore pubblico" delle attività commerciali moderne, il P.T.R. Ovest Ticino ribadisce la indispensabilità di opportune verifiche e/o accordi di programma a scala sovracomunale per gestire coerentemente le possibili nuove aree funzionali destinate a tali localizzazioni.
4. I criteri di riferimento che debbono indirizzare tale processo di programmazione sovracomunale, possono così essere sintetizzati:
 - a) con opportuni vincoli di superficie massima dei punti di vendita da recepirsi nella strumentazione urbanistica, creare le condizioni atte a consentire la riqualificazione e la valorizzazione funzionale del commercio storicamente consolidato nei centri urbani;
 - b) operare sui contingenti in stretta relazione all'individuazione delle zone commerciali, affinché possa essere implementato lo schema concordato a livello sovracomunale per le gravitazioni extra-urbane;
 - c) calibrare attentamente, con i Piani Regolatori e con i relativi strumenti esecutivi, le dimensioni e le localizzazioni delle aree commerciali di nuovo impianto.

5. In tal senso, anche ai fini del rilascio dei nullaosta regionali di cui agli artt. 26 e 27 della L.S. 426/71(9), appare opportuno che i P.R.G.C. ripartiscano le zone di addensamento commerciale, abbinando alle stesse le differenti tipologie dei punti vendita insediabili, nelle seguenti:
- a) "zone di sviluppo commerciale esistenti storicamente consolidate (o a forte centralità)", tendenzialmente inserite nelle aree centrali o semi-centrali ad elevata densità residenziale;
 - b) "zone di sviluppo commerciale esistenti in aree di nuova centralità", tendenzialmente collocate nelle aree periferiche facilmente accessibili, per le quali si prevede di avviare quei processi di riagggregazione e riqualificazione sopra richiamati;
 - c) "zone di sviluppo commerciale di nuovo impianto", tendenzialmente localizzate esternamente ai nuclei urbani per l'insediamento di grandi strutture commerciali.
6. Le zone di cui alla lettera c) del comma precedente, nell'area dell'Ovest Ticino, rappresentano un tema di pianificazione territoriale assai rilevante, in quanto la proliferazione delle previsioni nei P.R.G.C. può, in carenza dell'auspicato coordinamento, favorire un processo di progressiva perdita della riconoscibilità di sistema posta a fondamento degli obiettivi del P.T.R., in particolare favorendo indistinti processi insediativi lineari lungo gli assi di comunicazione principali.
7. Pertanto il P.T.R. detta i seguenti criteri da recepire da parte della strumentazione urbanistica locale, all'atto dell'individuazione di zone di sviluppo commerciale di nuovo impianto; tali aree debbono:
- a) essere individuate in aree che non presentano elevato valore produttivo dal punto di vista agricolo;
 - b) essere collocate in zone ottimamente connesse ad arterie o nodi di grande traffico con un sistema di accessibilità adeguatamente svincolato tale da risolvere eventuali punti di conflitto;
 - c) essere soggette alla predisposizione di apposito strumento urbanistico esecutivo che risolva adeguatamente i problemi connessi all'accessibilità ed alla dotazione ed ubicazione delle aree di servizio;
 - d) presentare superfici significative atte a qualificare adeguatamente il nuovo impianto di attività di grandi dimensioni ed i relativi standards di servizio;
 - e) essere destinate esclusivamente al commercio al dettaglio ed alle attività ad esso connesse, alle pertinenze ed ai servizi, con esclusione quindi delle destinazioni d'uso per insediamenti di tipo industriale, per lo stoccaggio merci, per il terziario e la residenza o quant'altro non sia a completamento dell'immagine complessiva della zona commerciale di nuovo impianto;
 - f) essere localizzate in ambiti territoriali ove, nella fascia isocrona dei trenta minuti primi di percorrenza viabilistica, siano presenti non meno di 150.000 abitanti residenti.
8. Per quanto concerne invece le attività terziarie superiori e la loro articolazione sul territorio, il P.T.R. dell'Ovest Ticino assegna un ruolo strategico all'insediamento universitario, considerato quale elemento trainante per lo

sviluppo e l'affermazione di attività indotte di servizio alla produzione, sia sotto il profilo delle innovazioni tecnologiche che di una stretta integrazione formazione - ricerca - produzione.

9. In tal senso il P.T.R. Ovest Ticino sottolinea la necessità che il nuovo P.R.G.C. del comune di Novara sviluppi il tema dell'insediamento universitario quale occasione anche diffusa di riqualificazione urbana e di relazioni attivabili sul territorio tra i centri di ricerca già esistenti nell'area nord-est della città e le tipologie produttive che da una stretta interazione tra formazione e ricerca possono trarre i necessari benefici volti a connotare il primo embrione del più volte prospettato parco scientifico-tecnologico dell'Ovest Ticino; solo in questa direzione può essere radicata sul territorio la presenza dell'università novarese.

Articolo 15.

Le aree e le attività estrattive

1. Il P.T.R. Ovest Ticino assume quale obiettivo settoriale per le attività estrattive, il contenimento dell'impatto territoriale, ambientale e paesistico connesso alla sempre più massiccia diffusione di tali attività sul territorio, in carenza di una specifica programmazione e pianificazione dei siti estrattivi.

Il perseguimento di tale obiettivo, comporta: da una parte un uso più equilibrato delle risorse in funzione di un'attenta quantificazione e qualificazione della domanda locale di materiali inerti, ed una valorizzazione della qualità e della destinazione finale del materiale estratto e lavorato dagli impianti esistenti debitamente autorizzati; dall'altra la eliminazione dei fenomeni di sfruttamento speculativo e di degrado morfologico ambientale del territorio connessi alla sempre più massiccia diffusione territoriale delle attività estrattive impropriamente definite "bonifiche agrarie".

2. In tal senso il P.T.R. Ovest Ticino richiama la necessità e l'urgenza dell'elaborazione di uno specifico "Piano regionale delle cave", con articolazione territoriale a scala per lo meno comprensoriale: all'interno di tale strumento di programmazione settoriale, che deve proporsi quale quadro di riferimento operativo vincolante nei confronti degli enti locali a cui compete il rilascio delle autorizzazioni, debbono essere risolti i problemi connessi ad un'attenta individuazione dei siti estrattivi che minimizzi i possibili impatti legati alla localizzazione e dimensione delle aree di cava, nonché la definizione di adeguati indirizzi per i progetti di recupero dei siti dismessi volti ad integrare tali aree con il territorio circostante, sotto il profilo paesistico-ambientale.

3. In attesa della definizione di tale imprescindibile strumento di programmazione di settore, e sino alla sua approvazione da parte della Regione Piemonte, il P.T.R. conferma i siti estrattivi che presentano corrispondente destinazione d'uso nei P.R.G.C. di riferimento: nell'area dell'Ovest Ticino sono localizzati nei comuni di Oleggio, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, con le perimetrazioni riportate nella cartografia a scala 1:10.000, e con indirizzi specifici per l'inserimento ed il recupero ambientale nelle SA di riferimento.

4. Sino all'approvazione del citato strumento di programmazione settoriale, il P.T.R. Ovest Ticino propone, in tutto l'ambito di operatività del Piano in virtù delle modalità attuative di cui al Titolo II, che il rilascio di nuove autorizzazioni in zona diversa dai siti estrattivi di cui al terzo comma non sia in ogni caso consentita:

- all'interno del perimetro proposto per il Piano Paesistico;
- all'interno dei perimetri proposti per le Zone di salvaguardia del Parco del Ticino fatto salvo quanto specificato nella relativa S.A. 18;
- all'interno dei perimetri proposti per gli strumenti esecutivi delle fasce pre-parco fatto salvo quanto specificato nella relativa S.A. 19;
- negli ambiti di specifico interesse paesistico-ambientale e nelle aree agricole individuati dal Piano in virtù di specifici indirizzi riportati nelle Schede d'Ambito;

- nelle aree ricoperte da boschi o da vegetazione naturale di cui all'art. 20;
- nelle fasce di pertinenza paesistica dei corsi d'acqua di cui all'art. 18;
- nelle fasce di protezione del sistema dei fontanili di cui all'art. 19;
- nelle aree di protezione dei pozzi ad uso idropotabile (vd. nota 4).

5. Sino all'approvazione del citato strumento di programmazione le necessità locali connesse all'apertura di cantieri straordinari legati alla realizzazione della rete dell'alta velocità ferroviaria debbono essere soddisfatte mediante uno specifico piano di ricerca e di individuazione della domanda e dei siti che obbligatoriamente deve accompagnare il progetto dell'opera, al fine di minimizzare l'apertura di nuove cave e garantire i necessari ripristini ambientali delle eventuali aree interessate, da integrare con le specifiche destinazioni d'uso al contorno previste dai P.R.G.C. interessati.

6. Per quanto concerne le attività estrattive autorizzabili nelle restanti porzioni territoriali il P.T.R. Ovest Ticino propone che vengano inderogabilmente rispettati i seguenti criteri:

- a) non siano consentite nuove attività estrattive sotto il livello di massima escursione della falda freatica: eventuali rinnovi di attività esistenti possono essere consentiti solo sulla base di appositi studi che escludano qualsiasi rischio di interferenza negativa sulla falda in pressione;
- b) i progetti di coltivazione e di recupero debbono valutare contestualmente con indicazioni integrate, nell'articolazione dei tempi e dei lotti di coltivazione, le attività di estrazione e quelle di recupero, al fine di assicurare che queste ultime siano intraprese con la massima tempestività, e che siano minimizzate il più possibile le aree di cantiere;
- c) le autorizzazioni ad attività di estrazione e commercializzazione di materiali inerti connesse ad operazioni di bonifica agraria debbono obbligatoriamente essere accompagnate da apposita convenzione ove sia stabilita il vincolo di destinazione ed utilizzo finale del materiale estratto (anche in funzione delle caratteristiche granulometriche) all'interno del territorio della provincia di Novara, prevedendo apposite garanzie al riguardo, nonché sanzioni per l'inosservanza di tale vincolo;

7. In ogni caso, quale criterio generale da rispettare nell'area dell'Ovest Ticino, sia per le eventuali nuove attività estrattive, sia per quelle esistenti, sia per i siti già dismessi, fatti salvi specifici indirizzi riportati nelle S.A., i progetti di recupero delle aree di cava debbono essere orientati alla rinaturalizzazione dell'area o al riuso agricolo, laddove risulti compatibile con le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi.

Articolo 16. L'assetto insediativo

1. Come più volte affermato, il P.T.R. Ovest Ticino si pone quale obiettivo strategico di intervento operativo, il consolidamento della "riconoscibilità" del sistema territoriale, quale occasione per una valorizzazione complessiva, anche sotto il profilo economico, dell'area dell'Ovest Ticino sia nelle relazioni interne che esterne.

In questa direzione risultano determinanti le politiche insediative attuate dalle singole amministrazioni locali: a tal fine il P.T.R., a fronte delle analisi condotte circa i vari "sistemi" interagenti sul territorio oggetto di indagine, propone un quadro di riferimento fortemente strutturato sul mantenimento della riconoscibilità dell'assetto e delle forme insediative che caratterizzano ancor oggi il sistema territoriale dell'Ovest Ticino.

2. Il modello di tendenza proposto dal P.T.R. è volto a consolidare la riconoscibilità (e quindi differenziazione) dei due sistemi "urbani" individuati:

- a nord, il sistema insediativo di Bellinzago, Oleggio e Marano, tendente a proporsi quale "conurbazione" lineare attestata sull'asse della S.S. 32, con le necessarie politiche di riordino e riqualificazione del sistema delle frazioni storiche poste ad est degli abitati;
- a sud, il sistema insediativo classico dell'Ovest Ticino, strutturato sul capoluogo e sul sistema dei centri (disposti a semi-corona da Cameri a Cerano) con forme insediative ancora compatte ed attestato sulla provinciale dell'Ovest Ticino, con andamento parallelo al corso del fiume.

3. Pertanto il P.T.R. Ovest Ticino assume una strategia complessiva di valorizzazione delle evoluzioni dell'assetto insediativo, volta a:

- strutturare, con opportuni interventi riqualificativi, la riconoscibilità della rete insediativa storica;
- incentivare le politiche di riqualificazione, recupero e riutilizzazione del patrimonio non solo abitativo esistente;
- riqualificare le aree periferiche urbane, anche in una logica di integrazione tra spazi costruiti e paesaggio extraurbano;
- contenere i consumi di suolo agricolo ad elevata fertilità, evitare la compromissione del paesaggio e dell'ambiente, ridurre i costi di urbanizzazione, contenendo e razionalizzando a scala sovracomunale le espansioni insediative e limitando la formazione di nuove aree diffuse di addensamento insediativo.

4. Tali criteri di strategia complessiva debbono indirizzare sia la formazione e l'adeguamento della strumentazione urbanistica locale, sia i piani e/o programmi di settore quali ad esempio quelli relativi al finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica o la realizzazione di aree attrezzate per le attività produttive.

Nel particolare, il P.T.R. Ovest Ticino detta criteri di riferimento progettuale per le politiche insediative nell'area di indagine, da recepire inderogabilmente nella formazione dei P.R.G.C., di loro revisioni e/o varianti da parte dei Comuni

interessati.

5. Pertanto, le evoluzioni insediative previste dalla strumentazione urbanistica locale, debbono:
- a) tendere a mantenere e consolidare il compattamento delle forme insediative storiche, mirando ad individuare aree di completamento che garantiscano altresì una razionalizzazione ed economicità delle politiche urbanizzative;
 - b) di conseguenza, evitare categoricamente lo sviluppo di forme insediative lineari diffuse lungo gli assi di comunicazione, in particolare all'interno ed al contorno dell'unità territoriale-ambientale D1; in particolare, in occasione della previsione e/o realizzazione di nuove infrastrutture viarie di qualsiasi livello (tangenziali, strade provinciali e/o statali), deve essere prestata la massima attenzione progettuale per evitare che siano sviluppati, in prossimità dei centri abitati, insediamenti "a nastro" mediante l'utilizzo di adeguate fasce di rispetto e/o vincoli di inedificabilità anche assoluta;
 - c) in linea generale, prevedere che eventuali nuovi insediamenti connessi all'evoluzione della maglia viaria di relazione tra i centri, siano individuati quali "elementi nodali" sia di nuovo impianto che di relazione agli insediamenti esistenti, con opportune accessibilità di "arroccamento" adeguatamente svincolate;
 - d) prevedere specifici progetti di riqualificazione del paesaggio urbano connesso e strutturato sulle "direttrici di penetrazione" nei centri abitati, in particolare nel capoluogo: infatti, sotto il profilo paesistico-percettivo, tali insediamenti arteriali costituiscono il modo di "annunciarsi" dei centri urbani e pertanto occorre una specifica attenzione progettuale per garantire la necessaria qualità urbana all'interno della dichiarata valorizzazione della riconoscibilità (mediante strumenti integrati di progettazione che riguardano il ridisegno viario, l'arredo urbano, l'inserimento di alberate ed aiuole, la regolamentazione architettonica-edilizia per i nuovi inserimenti e le ricostruzioni etc.);
 - e) analogamente, prevedere progetti esecutivi finalizzati per la riqualificazione ed il riordino (anche funzionale) delle aree periferiche ove sono presenti frammistioni di insediamenti residenziali, produttivi ed appezzamenti residuali agricoli: tali aree sono da evidenziare ed adeguatamente perimetrare quali zone di intervento prioritario di riqualificazione e di completamento;
 - f) implementare progetti mirati di integrazione tra le aree "costruite" ed il paesaggio agricolo e/o l'ambiente extraurbano, assegnando un ruolo strategico al sistema del verde urbano e territoriale posto a corona intorno agli insediamenti consolidati, quale elemento di relazione e connessione tra la città e la campagna: in tal senso un ruolo strategico e sperimentale viene riconosciuto dal P.T.R. all'"Area agricola di valorizzazione e salvaguardia" prevista a sud-est dell'abitato del capoluogo in relazione con i territori agricoli di Sozzago e Trecate;
 - g) in particolare, per quanto concerne il comune di Novara, valorizzare il ruolo che i parchi dell'Agogna ad ovest, della Battaglia a sud, del Terdoppio ad est, possono assumere nella prospettiva dell'indirizzo di progettazione insediativa sopra richiamato: il tutto in una prospettiva di consolidamento, valorizzazione e finalizzazione della forma insediativa "stellare" che la città

ha ancora saputo mantenere, che consente più agevolmente di praticare opportune politiche di integrazione tra gli spazi costruiti ed il paesaggio extraurbano che penetra a fondo nel tessuto edificato lungo la direttrice nord-ovest sud-est, storicamente connessa all'andamento della rete irrigua storica.

6. Il P.T.R. Ovest Ticino, al fine di contenere gli insediamenti lineari, individua delle fasce di inedificabilità su aree a prevalente destinazione agricola e propone che i P.R.G.C. assumano, specificandone le coerenze topografiche nei relativi elaborati, i perimetri indicati nella tavola di progetto a scala 1:10.000, vincolandoli all'inedificabilità totale; la capacità edificatoria per le residenze rurali, riferita a tali aree, potrà essere trasferita su aree contigue con riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle N.T.A. dei P.R.G.C. di riferimento (rif. art. 25, comma 17, L.R. 56/77 e s.m.i.)⁽¹⁰⁾.

7. Infine, si ribadisce, come già a suo tempo richiamato dal Piano Territoriale Comprensoriale di Novara (e sue integrazioni paesistico ambientali), con specifico riferimento agli obiettivi del P.T.R., che, in sede di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici locali, l'applicazione dell'art. 24 della L.R. 56/77⁽¹¹⁾ comporti in particolare:
 - la verifica, ridefinizione e riclassificazione dei centri storici (intesi quali insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico-culturale e/o ambientale), includendo le parti di tessuto urbano con essi organicamente integrate e le aree esterne di interesse paesaggistico ad essi pertinenti senza arbitrarie mutilazioni o separazioni;
 - l'individuazione dei "nuclei minori" (come la grande maggioranza dei nuclei frazionali) con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale e documentario; anche al fine di rivedere la delimitazione delle cosiddette "zone di completamento" nelle quali risultano molto spesso arbitrariamente inglobati; nonché delle emergenze architettoniche e dei beni ambientali isolati dei quali il P.T.R. segnala quelli di maggior pregio ambientale (si vedano le SA e l'art. 22).

Articolo 17.

La rete delle infrastrutture di trasporto

1. Il P.T.R. Ovest Ticino evidenzia la necessità che il complesso della rete infrastrutturale di trasporto dell'area territoriale interessata, sia coerente con un quadro di programmazione integrata e complessiva, ove l'eventuale scelta di realizzazione di nuove infrastrutture sia contestuale ad un migliore riordino e riqualificazione della rete ad oggi esistente sul territorio.
A tutt'oggi risultano comunque determinanti le scelte di intervento, legate alla realizzazione di infrastrutture, già in itinere (si veda al riguardo la tav. 6.3. "Le azioni infrastrutturali condizionanti", dell'Abaco dei sistemi).
2. Infatti, nell'ambito di programmazione coerente dei trasporti, il P.T.R. Ovest Ticino non ritiene tecnicamente possibile valutare il sistema complessivo in assenza di validi elementi di conoscenza circa le ricadute, positive e/o negative, che la realizzazione di un'infrastruttura quale la linea ferroviaria ad Alta Velocità TO-MI può comportare sul territorio preso in esame dal P.T.R., con specifico riferimento ai comuni di Novara, Galliate e Romentino sino al Ticino.
In tal senso il P.T.R. ribadisce la necessità di opportune garanzie affinché una scelta di sistema come quella di una linea ad Alta Velocità non venga definita senza contestualmente porre in essere specifici interventi mirati di riqualificazione e potenziamento di tutto il sistema di rete presente sul territorio dell'Ovest Ticino, con particolare riferimento a quello regionale.
3. Nello specifico del territorio in esame, il P.T.R. ritiene opportuno che vengano resi operanti a tempi brevi, e per fasi funzionali, i seguenti interventi:
 - a) stesura di un nuovo Piano Regolatore Ferroviario di Novara, con conseguenti interventi di funzionalità, integrato con l'elaborazione del nuovo strumento urbanistico del capoluogo;
 - b) potenziamento delle relazioni viaggiatori a media-lunga distanza (nazionali ed internazionali) sulle direttrici est-ovest e nord-sud;
 - c) intensificazione dell'offerta regionale e di bacino con particolare riferimento alle aree metropolitane di Torino e Milano;
 - d) rafforzamento del ruolo di interscambio viaggiatori della stazione di Novara, anche in funzione dei collegamenti con Malpensa tramite le Ferrovie Nord Milano;
 - e) consolidamento dell'area novarese quale polo attrattore/generatore di traffico merci, anche in vista della definizione attuativa e di esercizio del Centro Intermodale Merci (C.I.M.) di Novara;
 - f) dirottamento sulla linea Novara-Mortara di flussi di traffico merci da/per oltre Milano, che attualmente percorrono le linee Gallarate-Milano e Novara-Milano, al fine di permettere il recupero di potenzialità, su queste linee, da destinare ai traffici regionali e metropolitani;
 - g) adeguamento dell'impianto di Novara per consentire anche il raddoppio della linea di accesso sulla Biella-Novara, al fine di garantire maggior funzionalità alla stazione;
 - h) interventi specifici e diretti di adeguamento e di elettrificazione sulle linee di adduzione al polo ferroviario di Novara, onde ottenere maggior capacità di

- traffico, soprattutto merci, sulla direttrice per il Sempione;
- i) interventi sui fasci binari, al fine di garantire l'accesso in Novara a qualsiasi ipotesi possibile di inserimento delle Ferrovie Nord Milano.
4. Il P.T.R. Ovest Ticino ribadisce inoltre la necessità che sia data effettiva attuazione a quanto previsto dal "Protocollo di accordo" siglato nel febbraio 1993 dalla Regione Piemonte, dalle F.S. s.p.a. e dal Ministero dei Trasporti; in particolare appare opportuno richiamare l'attenzione affinché la realizzazione dell'infrastruttura dell'Alta Velocità ferroviaria garantisca effettivamente l'efficacia e la strategicità del sistema complessivo di rete dell'area di studio sia in termini di ricaduta dei benefici diretti ed indiretti, sia in termini di compatibilità territoriale-ambientale (nella fase di realizzazione e di cantiere, ed a regime in esercizio).
5. Per quanto concerne la rete viabilistica, il P.T.R. Ovest Ticino richiama la necessità che la stessa sia strettamente integrata con quella ferroviaria al fine di consentire il raggiungimento di coerenti e calibrati livelli di "intermodalità" (soprattutto merci) nell'area di studio, attrezzando nodi specifici per le rotture di carico e consentendo altresì la separazione dei traffici di attraversamento da quelli con origine/destinazione nei centri urbani (in particolare in Novara), al fine di minimizzare gli impatti dei traffici veicolari nei tessuti urbani.
6. A tal fine, ribadendo quanto già espresso nell'"Abaco dei sistemi" (in particolare si veda tav 6.3.), il P.T.R. Ovest Ticino sottolinea la strategicità, all'interno della rete complessiva dell'area, dei seguenti interventi:
- completamento del sistema tangenziale di Novara come da P.R.G.C. vigente (a sud sino alla S.S. 11, a nord sino alla S.S. 229);
 - potenziamento della S.S. 32 dall'innesto della tangenziale di Novara all'inizio della variante di Bellinzago (si veda S.A. 30), ed approfondimento con relative salvaguardie di un possibile evitamento ad est dell'abitato di Oleggio (vd. SA 16);
 - realizzazione della tangenziale di Cerano sulla direttrice vigevanese, anche al fine di razionalizzare i traffici generati dalle adiacenti aree industriali (vd.SA 24).
7. Infine, il P.T.R. Ovest Ticino sottolinea la valenza che i tracciati infrastrutturali, siano essi ferroviari che viari, hanno nel caratterizzare i territori attraversati, quali "segni lineari forti" che ne definiscono eventuali partizioni, cesure e/o collegamenti anche percettivi: in tal senso si richiama l'attenzione sull'inserimento paesistico- ambientale delle infrastrutture lineari, previste e/o presenti, e sul conseguente controllo urbanistico delle aree limitrofe al fine di evitare la diffusione di fenomeni urbanizzativi a nastro (si veda l'art. 16); in particolare il successivo articolo 23 detta specifici indirizzi e criteri da recepire da parte della strumentazione urbanistica locale, al fine di qualificare l'inserimento dei tracciati nel contesto del disegno territoriale di "riconoscibilità" complessivamente proposto.

Note

- 1 Regolamento CEE n° 2078/92 del Consiglio, del 30/06/1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

Art. 1 "Obiettivi del regime di aiuti" (stralcio):

"...Tale regime comunitario di aiuti ha le seguenti finalità:

- a) promuovere l'impiego di metodi di produzione agricola che riducano gli effetti inquinanti dell'agricoltura, contribuendo nel contempo, mediante una riduzione della produzione, ad un migliore equilibrio dei mercati;*
- b) promuovere l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, delle produzioni vegetali e dell'allevamento bovino e ovino, compresa la riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;*
- c) promuovere forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della diversità genetica;*
- d) incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, nelle zone in cui essa si dimostri necessaria per ragioni ecologiche o per il sussistere di rischi naturali o d'incendio e prevenire in tal modo i pericoli connessi allo spopolamento delle regioni agricole;*
- e) incoraggiare un ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di carattere ambientale;*
- f) incoraggiare la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative;*
- g) promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale."*

Art. 2 "Regime di aiuti":

" A condizione che abbia effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale, il regime può comprendere aiuti destinati agli imprenditori agricoli che assumano uno o più dei seguenti impegni:

- a) sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;*
- b) estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato o riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;*
- c) riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggera;*
- d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio, oppure allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione;*
- e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati;*
- f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici;*
- g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative.*

Il regime può comprendere inoltre misure volte a migliorare la formazione degli agricoltori per quanto concerne l'impiego di metodi di produzione agricoli o forestali compatibili con l'ambiente."

- 2 Regolamento CEE n° 2080/92 del Consiglio, del 30/06/1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

Art. 1 "Obiettivo del regime di aiuti" (stralcio):

"...Questo regime di aiuti ha le seguenti finalità:

- a) un'utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento;*

b) uno sviluppo delle attività forestali nelle aziende agricole."

Art. 2 "Regime degli aiuti" (stralcio):

" Il regime di aiuti può comprendere:

- a) contributi alle spese d'imboschimento;
 - b) un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per i primi cinque anni i costi di manutenzione delle superfici sottoposte ad imboschimento;
 - c) un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento delle superfici agricole;
 - d) incentivi agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive, quali la sistemazione di frangivento, di fasce tagliafuoco, di punti d'acqua e di strade forestali, nonché per il miglioramento dei sughereti.
-omissis....."

- 3 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
Art. 25 "Norme per le aree destinate ad attività agricole" comma 6°:

" La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente articolo 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58."
Per gli artt. 9 e 58 citati, si vedano le note 11 e 3 del Titolo II.

- 4 Decreto del Presidente della Repubblica n° 236 del 24/05/1988 "Attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"
Art. 6 "Zone di rispetto":

" Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f) apertura di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) impianti di trattamento di rifiuti;
- m) pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi."

- 5 Regolamento CEE n° 2081/93 del Consiglio, del 20/07/1993, che modifica il regolamento CEE n° 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al

coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti

Art. 1 "Obiettivi" (stralcio):

".....omissis....."

2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato "obiettivo n° 2:.....omissis.....".

- 6 Legge 5/10/1991 n° 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"
Art. 36 "Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale":

" Si definiscono distretti industriali le aree territoriali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché della specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.

Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale".

- 7 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991
"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
dispone limiti di accettabilità diurna e notturna del territorio in funzione delle destinazioni d'uso in atto, prevedendo che i Comuni elaborino apposita zonizzazione del territorio comunale in relazione a tali limiti di accettabilità; per la attività industriali l'art. 5 dispone che la domanda di concessione edilizia per nuovi impianti deve contenere idonea documentazione relativa all'impatto acustico.

- 8 Legge regionale n° 9 del 25/02/1980 "Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale"
La legge dispone le modalità e le procedure per accedere ai finanziamenti previsti da un apposito fondo di rotazione, per la realizzazione ed urbanizzazione di aree industriali attrezzate, secondo un apposito programma di interventi predisposto annualmente dalla Regione.

- 9 Legge n° 426 del 11/06/1971 "Disciplina del commercio"
Gli articoli 26 e 27 normano rispettivamente i nulla osta regionali per esercizi con più di 400 mq. in comuni con meno di 10.000 abitanti, e i nulla osta per grandi strutture di vendita.

- 10 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
articolo 25 "Norme per le aree destinate ad attività agricole", comma 17°:

"E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore".

- 11 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
l'articolo 24 dispone "Norme generali per i beni culturali ambientali".

Titolo IV

Norme generali per categorie di beni ambientali, paesistici, culturali ed architettonici

Articolo 18. Corsi d'acqua pubblici

1. Nel territorio dell'Ovest Ticino i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n° 1775/1933, e quindi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L.S. 1497/39(1) per una fascia di 150 mt. per ciascuna sponda, così come disposto dall'art. 1 della L.S. 431/85(2), sono i seguenti (tra parentesi i comuni interessati):
 - fiume Ticino (Marano, Oleggio, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano);
 - torrente Agogna (Novara);
 - torrente Arbogna (Novara);
 - torrente Terdoppio - roggia Cerana - rio Arconati (Oleggio, Bellinzago, Cameri, Novara, Trecate, Cerano);
 - torrente Refreddo o Terdoppio Lomellino (Sozzago, Trecate);
 - cavo Senella (Sozzago, Trecate);
 - torrente Agamo (Marano Tic., Oleggio);
 - rio Rito (Marano Tic., Oleggio);
 - torrente Riale (nell'area di studio con percorso interamente ricompreso nel Parco del Ticino, in Marano Tic.);
 - colatore Ticinello (nell'area di studio con percorso interamente ricompreso nel Parco del Ticino, in Oleggio);
 - roggia comunale di Cameri (Cameri).

2. Nelle fasce di 150 metri di cui al comma precedente, connesse a tali corsi d'acqua, con esclusione degli ambiti territoriali non sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/89(3), gli interventi e/o lavori che possono modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto dei luoghi, sono soggetti ad autorizzazione ex art. 7 L.S. 1497/39, così come disposto dalla citata L.R. 20/89(4), ad eccezione degli interventi di cui all'art. 12 della stessa L.R. 20/89(5).

3. I corsi d'acqua non compresi nell'elenco allegato alla L.R. 30 aprile 1996, n. 23 di modifica alla legge regionale 3 aprile 1989 n. 20 sono sub-delegati ai comuni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3 aprile 1989 n. 20.
Sono sottoposti a controllo e gestione diretta della Regione i seguenti corsi d'acqua: fiume Ticino, torrente Agogna e torrente Terdoppio individuati nell'allegato A della citata legge regionale.

4. I territori contermini ai corsi d'acqua pubblici caratterizzati dalla presenza fisica dell'acqua e dall'influenza che essa esercita sull'ambiente, debbono costituire opportune fasce di rispetto e di fruizione; tali fasce sono così ripartite:
- invasi ed alvei di piena ordinaria, pertinenze funzionali (casce di espansione, confluenze, arginature, aree golenali, lanche etc.);
 - pertinenze paesistico-ambientali.
- I P.R.G.C. dei comuni interessati debbono individuare, motivandole con opportune analisi mirate, le fasce di cui al punto a), assoggettandole al regime normativo di cui all'art. 29 della L.R. 56/77, e recepire le fasce di cui al punto b) individuate cartograficamente, a scala 1:10.000, dal P.T.R. Ovest Ticino per i corsi d'acqua confermati sottoposti a tutela (SA 10., 11., 12., 17a., 28., 31., 36.), con le prescrizioni di cui ai commi successivi.
5. Le parti di territorio ricomprese nelle suddette pertinenze "paesistico-ambientali" possono essere utilizzate esclusivamente per attività agroforestali, del tempo libero e naturalistiche, che non comportino modificazioni dello stato dei luoghi salvo che per localizzazioni marginali previste dai Piani Territoriali, dai Piani Paesistici o dagli adeguamenti dei P.R.G.C. ai suddetti Piani.
6. All'interno del perimetro delle fasce di pertinenza paesistico-ambientali come sopra definite, possono essere previsti gli interventi ed esercitate le attività di seguito elencate:
- parchi ed aree attrezzate per il tempo libero che non comportino aree pavimentate consistenti (tendenzialmente di superficie superiore a mq. 400), con limitate strutture di servizio, purchè previsti all'interno di piani particolareggiati che valutino esplicitamente la tutela degli aspetti paesistici ed ambientali dei luoghi;
 - gli interventi edilizi sono limitati agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13 della L.R. 56/77(8), con particolare attenzione alla non alterazione e/o al ripristino dei luoghi;
 - l'agricoltura si esercita esclusivamente nei terreni entro cui è attualmente praticata oppure prevista dai piani agricoli zionali con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle tecniche colturali anche nelle forme e modalità di cui al reg. CEE 2078/92(9); sono comunque fatti salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati o la riconversione a bosco prevista dagli indirizzi di salvaguardia;
 - gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme generali;
 - l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno è consentito se non comporta modificazioni planoaltimetriche del suolo ed a condizione che l'impianto non venga eseguito entro superfici boscate di cui al successivo art. 20: in caso contrario è sottoposto all'autorizzazione di cui al 2° comma del presente articolo;
 - le attività estrattive (anche nella forma della c.d. bonifica agraria) possono essere ammesse solo in presenza dell'inserimento in programmi di iniziativa regionale e previo accurato studio di impatto ambientale; per le attività in atto che non conseguano tali condizioni, alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78(10) dovrà

essere prevista la cessazione dell'attività; le aree interessate da pregresse attività estrattive devono essere assoggettate dai rispettivi P.R.G.C. ad interventi mirati di ricomposizione ambientale e paesistica;

- g) su autorizzazione ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 616/77, possono essere realizzate, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali, paesistici e geomorfologici dei luoghi, le opere previste dai Piani Territoriali, le opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, e ad altre attrezzature e/o impianti per l'erogazione di pubblici servizi, con particolare attenzione al ripristino dei luoghi;
- h) possono essere realizzate, oltre alle opere di viabilità previste al punto precedente, nuove strade e/o l'ampliamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione dell'attività agricola e forestale negli ambiti in cui sono oggettivamente motivabili esigenze di miglioramento produttivo, con particolare attenzione al ripristino dei luoghi.
7. Le fasce di pertinenza paesistico-ambientale individuate dal Piano, sono da considerare aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92 limitatamente agli interventi di cui agli artt. 4.1.2 lett. b) e 4.2.1 lett. a) e b) del Programma Pluriennale Regionale di Attuazione del citato Regolamento CEE⁽¹¹⁾, nonché per l'applicazione dell'art. 12 della L.R. 32/82 e s.m.i.⁽¹²⁾ e relative delibere applicative, limitatamente alle aree di proprietà di Enti Pubblici o Comuni.
8. Si applicano inoltre le norme previste dalla L.S. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti dei laghi e delle altre acque pubbliche", in particolare per quanto attiene al regime d'uso ed alle destinazioni possibili di cui agli artt. 5 e 8⁽¹³⁾ della legge stessa, incentivando la predisposizione dei relativi programmi di intervento da parte dei Comuni ai sensi del citato art. 8, opportunamente integrati con gli interventi di cui al comma precedente.
9. Il P.T.R. Ovest Ticino dispone che, in virtù della propria valenza paesistico-ambientale di cui al comma 4 del precedente art. 1, qualora i P.R.G.C. abbiano recepito le fasce di rispetto e la relativa normativa del presente articolo, è assegnata ai Comuni la sub-delega prevista dall'art. 13 lettera h) della L.R. 20/89⁽¹⁴⁾ per le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della L.S. 1497/39 relative agli interventi connessi ai territori contermini ai corsi d'acqua pubblici.
10. Il P.T.R. Ovest Ticino prescrive inoltre che i P.R.G.C. dei Comuni interessati da aree di esondazione dei corsi d'acqua (riportate nella tav. 2.6. dell'"Abaco dei Sistemi") siano integrati da opportune analisi mirate sotto il profilo idrogeologico ed idraulico atte ad individuare gli interventi di difesa e le compatibilità funzionali assegnabili ai territori interessati; in particolare l'indagine geologica di accompagnamento ai P.R.G.C. deve produrre apposita carta idrografica di dettaglio nonché carta dei dissesti idrogeologici recenti connessi all'attività dei corsi d'acqua (almeno a scala 1:10.000), individuando opportune graduazioni territoriali di salvaguardia assoluta per l'edificazione e le urbanizzazioni.

11. Il P.T.R. Ovest Ticino prescrive che, fatte salve ulteriori specifiche di cui ai Piani di Bacino ex L.183/89 e ai Piani generali di bonifica ex R.D. 219/1933, lungo i corsi d'acqua pubblici individuati come rilevanti sotto il profilo paesistico-ambientale, gli interventi di sistemazione e difesa idraulica vengono effettuati con criteri tendenti alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
12. Pertanto i nuovi interventi ed i rifacimenti di opere spondali sono da eseguire prioritariamente con tecniche di ingegneria naturalistica, e finalizzati anche alla ricomposizione delle condizioni biologiche adatte ad ospitare differenti organismi animali e vegetali; negli interventi si dovrà adeguatamente valutare la scelta di materiali naturali, il ridisegno dell'alveo con ripristino di meandri, lanche, mortizze, isolotti, ecc., la sistemazione trasversale del profilo con riduzione della pendenza delle rive, la sistemazione longitudinale dell'alveo, la rivegetazione della zona ripariale, la protezione spondale degli argini con impianto di talee di specie adatte;
13. Le azioni di recupero ambientale entro le fasce di pertinenza paesistico-ambientale, devono comunque rispettare i criteri tecnici di cui alla D.C.R. n°250-11937 del 31/07/1991, titolo II(15).

Articolo 19.

Fontanili e zone umide

1. Il P.T.R. Ovest Ticino riconosce quale elemento caratterizzante anche storicamente il paesaggio di pianura, nonché quale risorsa ambientale da salvaguardare e valorizzare opportunamente, il sistema dei fontanili ancora presente nella porzione meridionale dell'Ovest Ticino ed illustrato alla Tav. 2.4. dell'"Abaco dei Sistemi".
2. Ai sensi dell'art. 1 della L.S. 36/94⁽¹⁶⁾ "Disposizioni in materia di risorse idriche", i fontanili si caratterizzano quali acque pubbliche, "costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà" e "qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale".
L'utilizzo di tali acque è regolato dalle disposizioni della L.R. 4/94 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee" in particolare in relazione alle definizioni di cui all'art. 2 della legge stessa⁽¹⁷⁾.
3. In virtù della valenza assegnata al sistema dei fontanili e dell'esigenza di una coerente tutela di tali risorse, i Comuni interessati dalla loro presenza sono tenuti all'individuazione cartografica ed all'adeguamento normativo all'interno dei P.R.G.C. recependo le prescrizioni riportate al comma successivo.
4. I fontanili sono sottoposti a salvaguardia nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) è istituita una fascia di rispetto minima di mt 20 intorno alla testa del fontanile, misurata dal ciglio superiore;
 - b) è istituita una fascia di rispetto minima di mt 10 lungo l'asta del fontanile, misurata dal ciglio superiore, per una lunghezza minima di mt 50 misurata a partire dall'inizio dell'asta stessa, riducibile in sede di PRGC motivando la scelta (es.regimazione idraulica), o aumentabile nel caso in cui il fontanile presenti elevati valori ambientali;
 - c) entro le fasce di rispetto di cui alle lettere a) e b), è fatto divieto di effettuare opere volte alla modifica delle caratteristiche morfologiche e della destinazione d'uso del suolo, con esclusione delle opere di recupero ambientale e/o rimboschimento; è inoltre fatto divieto assoluto di interrimento della testa del fontanile in relazione a livellamenti dei terreni connessi ad interventi di bonifica agraria;
 - d) entro le fasce di rispetto di cui alle lettere a) e b), va protetta la vegetazione spontanea che cresce nell'intorno della testa e del primo tratto dell'asta; vanno inoltre protetti i tratti che mantengono lembi di vegetazione spontanea, incentivando il reimpianto sulle ripe di essenze autoctone;
 - e) in tal senso i territori ricompresi entro le sopra definite fasce di rispetto sono da considerare aree prioritarie per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92;
 - f) sono inoltre da individuare opportune aree di salvaguardia per i fontanili più rilevanti (anche in virtù degli studi condotti al riguardo dall'Associazione Irrigazione Est Sesia per conto della Provincia di Novara) il cui equilibrio

idrologico risulta minacciato da un rilevato abbassamento della falda freatica, sulla falsariga delle indicazioni di cui agli artt. 4/5/6/7 del D.P.R. 236/88(18).

5. I P.R.G.C. debbono individuare, oltre al sistema dei fontanili, eventuali ulteriori zone umide (di cui alla Convenzione di Ramsar, recepita con D.P.R. n° 488 del 13/03/1976) collocate sui territori di competenza.

Articolo 20. Aree boscate

1. Il P.T.R. Ovest Ticino, ai fini delle presenti norme recepisce la seguente definizione messa a punto dai competenti uffici regionali⁽¹⁹⁾:

" Si considerano boschi, indipendentemente dalla loro destinazione catastale, i terreni coperti da vegetazione arborea e/o arbustiva, naturale o artificiale con un grado di copertura a maturità (proiezione delle chiome al suolo) superiore al 20%, nonchè i terreni temporaneamente privi della preesistente copertura arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

Sono considerati inoltre boschi:

- i castagneti da frutto;
- i prati ed i pascoli nei quali sia in atto una innovazione forestale d'avvenire anche se con copertura inferiore al 20%.;
- le radure di superficie inferiore ai 2.000 mq.;
- gli alberi isolati al limite superiore della vegetazione arborea.

Non sono invece considerati boschi:

- le colture industriali da legno a rapida crescita;
- i filari di alberi ed i frutteti;
- i giardini ed i parchi urbani".

2. Il P.T.R. Ovest Ticino, in virtù di tale definizione, perimetra le aree boscate nelle tavole a scala 1:10.000: tali perimetrazioni, da aggiornare ed approfondire in sede di formazione dei P.R.G.C. o loro varianti, debbono essere recepite dalla strumentazione urbanistica locale con le norme di cui ai successivi commi e gli indirizzi normativi specifici per talune aree boscate significative, riportati nelle Schede d'Ambito (SA).
3. I boschi sono soggetti, a norma dell'art. 1 della L.R. 57/79 e s.m.i.⁽²⁰⁾, a piano di assestamento forestale ove siano presenti congrue e significative superfici boschive; i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui al Titolo III della suddetta legge⁽²¹⁾.
4. Nelle perimetrazioni delle aree boscate individuate cartograficamente dal Piano, con esclusione degli ambiti territoriali non sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/89, gli interventi e/o lavori che possono modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto dei luoghi, sono soggetti ad autorizzazione ex art. 7 L.S. 1497/39, così come disposto dalla citata L.R. 20/89, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 12 della stessa L.R. 20/89⁽²²⁾.
5. Nelle aree boscate individuate, l'autorizzazione di cui al comma precedente, non è richiesta per i seguenti interventi:

- attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - interventi autorizzati ai sensi della L.R. 57/79 e s.m.i. e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 115-41326 del 19/02/1985 e n° 70-41656 del 26/2/1985(23);
 - interventi previsti nei Piani di assestamento forestale, nei Piani naturalistici dei Parchi e delle Riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna;
 - opere di bonifica, antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;
 - lavori di difesa forestale.
6. Sono in ogni caso soggette ad autorizzazione ex art. 7 L.S. 1497/39, così come normato dalla L.R. 20/89, i seguenti interventi:
- trasformazione dei terreni coperti da boschi in altre qualità di coltura o di destinazione;
 - taglio raso dei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie;
 - taglio raso dei boschi cedui per superfici superiori ai 10 ettari.
7. I P.R.G.C. debbono altresì integrare la presente struttura normativa generale con le disposizioni di cui al comma 5° dell'art. 30 della L.R. 56/77(24).
8. Il P.T.R. Ovest Ticino dispone inoltre che gli interventi consentiti sulle aree boscate, rispettino i seguenti criteri generali di gestione e manutenzione:
- a) le formazioni forestali igrofile e mesoigrofile (greti, lanche, ripe), da considerare di elevato interesse ambientale e paesistico, ivi compreso lo strato arbustivo ed erbaceo, vanno lasciate alla evoluzione naturale, consentendo interventi di taglio solo in relazione ad opere di sistemazione e difesa idraulica, o gradualmente interventi di sostituzione di vegetazione non autoctona e reimpianto di vegetazione autoctona (tecniche di ingegneria naturalistica);
 - b) le formazioni forestali a fustaia, da considerare di elevato interesse ambientale e paesaggistico, vanno gestite secondo i criteri della silvicoltura naturalistica, valorizzando la presenza di specie autoctone, favorendo la rinnovazione naturale anche mediante tagli delle specie non autoctone ed in generale delle specie non ritenute ecologicamente adatte; vanno favoriti e permessi tagli di curazione e normali operazioni di ripulitura del sottobosco (queste ultime limitate a specie infestanti e non intaccando la dotazione arbustiva associata);
 - c) i boschi cedui, puri, sottofustaia, o abbandonati, vanno prevalentemente gestiti favorendone l'evoluzione progressiva verso l'altofusto, con i criteri soprariportati relativi alla silvicoltura naturalistica;
 - d) i boschi degradati di qualsiasi natura, devono essere oggetto di interventi di rimboschimenti selettivi, di rinfoltimenti seminaturali con essenze arboree ed arbustive autoctone ecologicamente adatte; gli interventi devono tendere comunque al miglioramento della complessità vegetale; vanno consentiti tagli selettivi di essenze non autoctone e/o non ecologicamente adatte.

9. E' inoltre opportuno che i P.R.G.C. individuino formazioni ed elementi vegetali minori di elevato valore paesistico-ambientale (quali macchie, formazioni lineari, elementi puntiformi), anche se non ricadenti nella definizione riportata al comma 1 del presente articolo; gli interventi consentiti in tal caso dovranno rispettare i seguenti criteri generali :

- il taglio di filari e siepi campestri, nonchè di alberi isolati, andrà consentito tendenzialmente nei casi in cui si abbia garanzia di rigenerazione dell'elemento paesistico ambientale, e vietato nei casi di riconosciuta alta valenza paesistica individuata dallo strumento urbanistico di riferimento;
- nelle aree agricole, a seguito di interventi di sistemazione e/o bonifica agraria, di miglioramento fondiario, di infrastrutturazione, andrà previsto il reimpianto degli elementi vegetali minori, anche stabilendo normativamente indici di dotazione minima;
- al di fuori delle aree perimetrare dagli strumenti urbanistici, di parchi, giardini, aree attrezzate, aree di pertinenza di edifici agricoli, andrà evitata l'introduzione di specie ornamentali esotiche ed ecologicamente non compatibili, e limitata l'estensione di quelle naturalizzate.

10. Il P.T.R. Ovest Ticino individua aree attualmente a destinazione prevalentemente agricola, entro le quali si ritiene prioritario intervenire al fine di realizzare adeguate fasce di connessione ambientale (corridoi ambientali); pertanto le aree indicate ad "imboschimento" nella tavola di progetto 1:10.000 sono da considerare prioritarie per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92, in particolare per gli interventi di cui all'art. 4.1.2 lett b) del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996; le aree boscate esistenti beneficiano invece delle disposizioni del citato Regolamento, per gli interventi di miglioramento delle superfici boschive: le relative aree di priorità sono indicate nelle Schede d'Ambito.

Articolo 21. Usi civici e zone di interesse archeologico

1. Nelle aree ricomprese in queste categorie di beni , con esclusione degli ambiti territoriali non sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/89, gli interventi e/o lavori che possono modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto dei luoghi, sono soggetti ad autorizzazione ex art. 7 L.S. 1497/39, così come disposto dalla L.S. 431/85, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 12 della stessa L.R. 20/89(25).
2. Per quanto concerne gli **usi civici**, i Comuni debbono individuare e segnalare nei P.R.G.C. le aree soggette ad usi civici specificando la relativa normativa d'uso in funzione degli indirizzi forniti dalla Regione Piemonte con circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 20/PRE-P.T. del 30/12/1991 "Esercizio delle funzioni riguardanti gli usi civici"(26).
3. Per quanto concerne le **zone di interesse archeologico**, il P.T.R. Ovest Ticino alla tavola 4.8.3. dell'Abaco dei Sistemi, su indicazione della competente Soprintendenza Archeologica, individua:
 - a) i siti vincolati ai sensi della L.S. 1089/39;
 - b) i siti con presenza documentata di reperti, preromani e romani-altomedioevali;
 - c) le aree di addensamento di siti e ad "alto rischio archeologico" di Cavagliano-Dulzago e Lumellogno-Pagliate;
 - d) i tracciati di antiche vie di comunicazione di età romana o altomedioevale con delimitazione di fasce ad "alto rischio di ritrovamenti", indicativamente della profondità complessiva di 100 metri.

Alla tavola 7. degli "Studi preliminari" sono state inoltre evidenziate le "aree di interesse archeologico" già individuate e normate dalla strumentazione urbanistica vigente.
4. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 24 della L.R. 56/77(27), i Comuni debbono delimitare puntualmente nelle tavole di P.R.G.C. i siti e le fasce di cui alle lettere a), b), d) del comma precedente, nonchè recepire puntualmente le perimetrazioni di cui alla lettera c), definendo al contempo le aree inedificabili ai sensi della lettera a) comma 7° art. 13 della L.R. 56/77(28).
5. Gli interventi nelle aree di cui al comma 3, così come delimitate dai P.R.G.C. ai sensi del comma 4, debbono essere subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - nelle aree di cui alla lettera a), ogni intervento che modifichi il paesaggio o lo stato dei suoli, ivi compresi i cambi di coltura con modifiche delle tecniche agrarie, necessita dell'autorizzazione preventiva della Soprintendenza Archeologica del Piemonte;

- nelle aree di cui alle lettere b), c), d), ogni intervento che modifichi lo stato del sottosuolo deve essere preventivamente segnalato alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, comunicando altresì la data di inizio delle opere di scavo.
6. Con riferimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 4, i P.R.G.C. dei Comuni interessati, sono inoltre tenuti ad approfondire la persistenza sul territorio del reticolo centuriato romano illustrato nella figura di cui alla pagina 72 della Relazione, individuando quei tratti di strade poderali, di infrastrutture irrigue e di allineamenti catastali che contribuiscono alla connotazione storica del paesaggio, ed in quanto tali meritevoli di salvaguardia in relazione ad eventuali e possibili modifiche connesse in particolare all'attività agricola ed alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali.

Articolo 22.

Beni paesistico-ambientali, beni culturali-architettonici e percorsi con valenza storico-culturale-paesistica

1. Il P.T.R. Ovest Ticino, perseguendo l'obiettivo della valorizzazione della riconoscibilità complessiva del sistema territoriale oggetto di studio, assegna particolare rilevanza all'insieme dei beni culturali, ambientali ed architettonici presenti puntualmente sul territorio: l'indirizzo da perseguire anche nel recepimento da parte dei P.R.G.C. è quello di valorizzare tali beni in una logica di "sistema" con opportuni percorsi, manifestazioni, promozioni, integrate a scala territoriale.
2. Il P.T.R. Ovest Ticino nelle tav. 4.8.1. e 4.8.2. dell'"Abaco dei sistemi" ha compiuto un'ampia ricognizione sia del sistema dei beni ambientali, sia in dettaglio del sistema dei beni culturali ed architettonici: gli elementi ritenuti "strutturanti" a scala territoriale sono trattati in apposite Schede d'Ambito e cartografati nella tavole, così come i "percorsi" ritenuti più significativi. I P.R.G.C. sono tenuti all'individuazione di tali beni puntuali e dei relativi percorsi, recependo le strutture normative riportate nelle SA suddette ed implementando le necessarie salvaguardie.
3. Quale prescrizione generale i P.R.G.C. in ogni caso, oltre all'evidenziazione delle aree e degli immobili già vincolati ai sensi delle leggi 1497/39 e 1089/39, debbono individuare le zone ed i complessi di particolare interesse paesistico, culturale, storico ed ambientale con particolare riguardo alle tipologie di seguito specificate, nonché provvedere alla loro salvaguardia promuovendone la valorizzazione, anche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 56/77(29):
 - a) zone di interesse ambientale che abbiano acquisito nel tempo valori di emergenza storica, culturale e paesaggistica, con particolare attenzione agli ambiti di contorno ai nuclei abitati;
 - b) ambiti naturalistici rari rispetto allo specifico contesto territoriale, che presentino significative valenze ecologiche;
 - c) ambiti territoriali nei quali la conduzione di specifiche attività agricole e/o produttive ha determinato sul territorio segni e strutture costituenti testimonianza culturale e connotazione paesaggistica;
 - d) manufatti civili, industriali e religiosi costituenti testimonianze di eredità culturale, sia singoli che articolati in complessi, con estensione dell'ambito di pertinenza al non edificato ad essi correlato;
 - e) percorsi che documentano le connessioni territoriali di valenza storica o che rivestano particolare rilevanza quali tracciati per l'apprezzamento percettivo del territorio ed i relativi punti nodali od i segni impressi dall'opera dell'uomo.
4. Per quanto attiene alle lettere a), b), c) del comma precedente, al di fuori delle zone di salvaguardia già normate (UTA E.1., E.2.), rinviando a quanto riportato in dettaglio nelle Schede d'Ambito relative agli elementi ritenuti "strutturanti" a

scala territoriale, i P.R.G.C. sono tenuti ad adottare criteri normativi nel rispetto delle seguenti disposizioni generali:

- salvaguardia e valorizzazione delle relazioni visive e percettive fra gli elementi e le aree di pregio ambientale di cui alla Tav.4.8.1 dell'Abaco dei sistemi e le emergenze storico architettoniche di cui alla Tav.4.8.2, promuovendo azioni indirizzate al recupero paesaggistico;
- salvaguardia e valorizzazione dei corridoi ecologici interni alle aree ed agli elementi di interesse naturalistico ed ambientale, di cui alle lettere a) e b), individuate dai P.R.G.C., con funzione di connettere ecotopi ed habitat diversi, favorendo i movimenti di dispersione della fauna e della flora; gli interventi consentiti devono essere attuati riducendo i fenomeni di isolamento e frammentazione, mitigando le discontinuità esistenti; a tal fine si potranno promuovere azioni di recupero ambientale, volte ad eliminare le cause del degrado;
- salvaguardia e tutela degli elementi minori di interesse paesaggistico-ambientale, quali alberi isolati, siepi e filari campestri, alberate stradali, fasce boscate, che, unitamente a fossi irrigui, fontanili, aree marginali, incolti, ecc. costituiscono il reticolo minore dei corridoi ecologici, caratterizzanti aree semiagricole, agricole, rurali e suburbane; i P.R.G.C. sono comunque tenuti, recependo le specifiche normative riportate agli artt.19 e 20, a promuovere soluzioni progettuali che consentano la salvaguardia e la ricostituzione di tale reticolo minore; in particolare, nelle aree agricole, gli interventi di sistemazione agraria, miglioramento fondiario, infrastrutturazione ed edificazione devono essere subordinati al rispetto e, ove necessario, alla ricostruzione di tale reticolo minore.

5. Per quanto attiene alla lettera d) del precedente comma 3, il P.T.R. Ovest Ticino, nelle tav. 4.8.2. dell'Abaco dei sistemi, ha compiuto un'ampia ricognizione del sistema dei beni culturali ed architettonici; rinviando a quanto riportato in dettaglio alle Schede d'Ambito relative agli elementi ritenuti "strutturanti" a scala territoriale, i P.R.G.C. sono tenuti ad adottare norme specifiche nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- perimetrazione dell'area di pertinenza (che diventa parte integrante del bene), puntualmente cartografata nelle tavole a scala 1:10.000;
- definizione degli interventi consentiti sui beni (di cui all'elenco allegato al presente articolo) anche se non vincolati ai sensi delle leggi 1089 e 1497, che in ogni caso non comportino alterazione della connotazione storica; in particolare, per le strutture produttive, sia agricole che industriali, andranno previste opportune graduazioni dei livelli di tutela, rapportate alla reale situazione di utilizzo degli immobili, mentre per gli edifici rurali andranno approfonditi e sviluppati nel merito i criteri normativi riportati al successivo articolo 25.

6. Per quanto attiene alla lettera e) del precedente comma 3, il P.T.R. Ovest Ticino individua percorsi a valenza storica, culturale e paesistica, per l'individuazione e definizione dei quali si rimanda alle tavole di progetto ed alle relative Schede d'Ambito (SA 5., 22., 27., 37.); i P.R.G.C. devono elaborare articolati normativi

nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- valorizzazione dei tracciati con individuazione degli impatti visivi di ostacolo alla ricostituzione del rapporto percettivo con i beni ambientali ed architettonici;
- mitigazione visiva (es. impianto di cortina arborea, siepi, fasce arbustive etc..) di ogni emergenza fisica (edifici, manufatti, impianti) preesistente e priva di carattere storico-documentario e/o ambientale, o di nuova edificazione;
- istituzione di fasce di rispetto con vincolo visuale;
- prescrizioni per il contenimento in altezza degli edifici che si frappongono alla fruizione del paesaggio, in particolare su strade e località od elementi di interesse panoramico, con riferimento agli specifici ambiti individuati (SA 1c., 1d., 3a., 17b., 17c., 26.).
- dotazione di verde ed attrezzamento (ad es. filari alberati, fasce boscate, piste ciclabili etc..) secondo tipologie da definire in sede di progetto di P.R.G.C., sulla base delle indicazioni di cui agli Schemi Tipologici allegati alle presenti norme generali.

Allegato all'articolo 22.

I beni architettonici/culturali nel territorio dell'Ovest Ticino

Di seguito viene riportato l'elenco dei beni architettonici (collocati esclusivamente all'esterno dei centri storici urbani come perimetrati dagli strumenti urbanistici), vincolati e non, ritenuti rilevanti dal P.T.R. Ovest Ticino e già localizzati nella Tav. 4.8.2. dell'Abaco dei Sistemi.

L'elenco è organizzato per singolo Comune dell'area di studio.

I beni già vincolati ai sensi della L. 1089/39 con apposito decreto, sono riportati in **grassetto**;

i beni già inseriti nelle schede di catalogo della Soprintendenza sono seguiti dal simbolo *;

gli altri beni in elenco sono segnalati dal P.T.R. Ovest Ticino, con particolare riferimento alla valenza "territoriale" degli stessi, e comprendenti quindi anche le più significative strutture legate alle attività produttive, sia agricole (cascine) che proto-industriali ed industriali (mulini, fornaci, filatoi, etc..).

MARANO TICINO:

- **Castello** (Villa Castiglioni-Ostini, sec. XVIII, resti medioevali, torre neogotica);
- Chiesa di S. Pietro (sec. XIV-XV, ampliata nel sec. XVII, resti tardoromanici) *;
- Chiesa cimiteriale (sec. XIX) *;
- Complesso del Castello: torre di accesso (sec. XV), resti del muro di cinta, resti di edifici medioevali;
- Chiesa dell'Immacolata Concezione (sec. XV-XVI);
- Chiesa della Madonna delle Grazie;
- Manifattura ex Carminati (sec. XX).

OLEGGIO:

- **Basilica di S. Michele** (sec. XI);
- **Chiesa di S. Maria di Galnago**, romanico-gotica (sec. XII-XIV-XV);
- **Oratorio di S. Cristoforo della Costa**, romanico-gotico;
- **Oratorio della Natività di Maria Vergine al Gaggiolo** (sec. XII e succ.);
- **Oratorio di S. Eusebio** (resti romanici, sec. XVI);
- **Chiesa della B.V. Assunta** (Santuario di Loreto) - (sec. XVI-XVII e succ.);
- **Collegio degli Oblati** (sec. XVII);
- **Chiesa di S. Giovanni** (sec. XVIII);
- **Oratorio della S.S. Trinità** (sec. XVII);
- **Chiesa di S. Anna** (sec. XVII);
- **Oratorio di S. Stefano** (sec. XVI-XVII);
- **Oratorio della B.V. del Carmine** (sec. XVIII);
- **Oratorio di S. Antonio** (sec. XVI);
- **Oratorio della Sacra Famiglia** (sec. XIX-XX);
- **Resti di torre e mura in località Castellazzo** (sec. X);
- Chiesa di S. Lorenzo alle Fornaci (sec. XVII-XX) *;
- Ex oratorio di S. Vincenzo (sec. XII-XVII) *;
- Oratorio di S. Donato con ossario (sec. XVI) *;
- Oratorio di S. Gaudenzio (sec. XVIII) *;

- Oratorio dei S.S. Quirico e Giulitta (sec. XVII) *;
- Oratorio di S. Eustachio (sec. XVII) *;
- Filatoio Mylius (sec. XIX) *;
- Mulino Vecchio *;
- Cascina Balsari (ex S. Eusebio, sec. XVII-XIX) *;
- Cascina Martorelli (sec. XVIII) *;
- Edicola di S. Maria (in via Pozzolo) *;

- Santella di S. Giacomo (in via Momo);
- Pilone devozionale (in via Vecchia Ticino);
- Ponte in ferro sul Ticino (1889);
- Gasometro (1892);
- Centrale idroelettrica Bronzini (anni '30);
- Fornace Beldi (sec. XX);
- Gruppo di edifici industriali (sec. XIX);
- Manifattura Gagliardi (sec. XIX);
- Molino Nuovo;
- Molino della Resiga;
- Mulino di Marano.

BELLINZAGO NOVARESE:

- **Complesso abbaziale di S. Giulio - Badia di Dulzago** (sec. XII-XIV-XV-XVII);
- **Castello di Cavagliano** (sec. XV-XVIII);
- Chiesa di S. Giulio (Badia di Dulzago, sec. XII-XIII-XVIII) *;
- Oratorio della Madonna della Neve (sec. XVII) *;
- Oratorio di S. Giovanni Battista (sec. XVII-XX) *;
- Oratorio di S. Rocco (sec. XVII-XX) *;
- Chiesa parrocchiale di S.S. Quirico e Giulitta, Cavagliano (sec. XVI-XVII) *;
- Chiesa di S.S. Vito e Modesto, Cavagliano (sec. XV-XVI) *;
- Oratorio dei S.S. Ippolito e Cassiano, Casc. Boglia (sec. XVI) *;
- Oratorio di S. Antonio Abate, Casc. Carola (sec. XVII) *;
- Oratorio della B.V.M. di Pompei (sec. XIX - 1897) *;
- Casa Passarello, Cavagliano (sec. XIV-XV) *;
- Oratorio di S. Giuseppe (ruderi), Badia di Dulzago (sec. XVIII-XIX) *;
- Cappella del S. Crocefisso (sec. XIX) *;
- Case coloniche ed edifici di servizio, Badia di Dulzago (sec. XV....XIX);
- Mulino della Badia di Dulzago;
- Ruderi dell'antico "castrum" di Dulzago (sec. X ?);
- Resti del castello di Bellinzago (sec. XVI ?);
- Cascinone Provasin;
- Mulino Vecchio (sec. XVIII);
- Molinetto (sec. XVIII);
- Mulino di Cavagliano;
- Edicole di via Ticino, via Crocetta, via Bornago.

CAMERI:

- **Villa Picchetta** (sec. XVI), con cappella-oratorio (sec. XVII);
- Santuario di N.S. di S. Cassiano (sec. XVII - 1683) *;
- Convento dei Padri Passionisti (sec. XVIII e succ.) *;
- Chiesa di S. Biagio (in parte romanica, sec. XII) *;
- Cascina di S. Biagio, con masserie (sec. XVI-XIX) *;
- Cascina Galdina: villa padronale, oratorio di S. Galdino, case coloniche, stalle, fienili (sec. XVII) *;
- Cascina Argine: casa civile padronale, oratorio della Madonna della Neve, case coloniche ed edifici di servizio (sec. XIII-XVI-XVIII-XIX) *;
- Cascina Bornago: villa padronale, oratorio di S. Stefano, case coloniche ed edifici di servizio (sec. XVII-XIX-XX) *;
- Cascina Picchetta: case coloniche ed edifici di servizio, Schiavenza *;
- Mulino di Bornago, poi "Mulino Vecchio" (sec. XV-XIX) *;
- Mulino dei Frati, poi "Mulino Nuovo" (sec. XVII-XIX) *;
- Oratorio di S. Martino, in località Codemonte;
- Mulino dell'Argine;
- Fornace, Pasquali poi Beldi, in località Codemonte (sec. XX);
- Edificio industriale ex Gabardini, poi CANSA, ora Rockwell, (sec. XX);
- Tessitura Gallazzi e tessitura Landini (sec. XIX);
- Manifattura Bossi (sec. XX).

GALLIATE:

- **Santuario del Varallino** (sec. XVI-XVIII-XIX);
- **Villa Fortuna**: villa padronale, rustici, oratorio (sec. XVI-XVIII);
- Edificio Vecchia Dogana;
- Cappella della Scaglia;
- Cappella di S. Giovanni;
- Ponte di ferro sul Ticino (sec. XIX);
- Mulino Montereio;
- Mulino di Vulpiate;
- Mulino di S. Agostino (sec. XX);
- Ex candeggio M.R.V. (sec. XIX);
- Cotonificio Belletti (sec. XIX);
- Industrie Burovo (inizi XX sec.);
- Manifattura Rossari & Varzi (sec. XIX);
- Manifattura Rossari & Varzi, ora T.S.T., al Varallino (sec. XX);
- Cotonificio Macchi, SEIT (sec. XIX);
- Macello civico
- Opere idrauliche su Canale Cavour e Diramatore Vigevano.

ROMENTINO:

- Chiesa della Madonna delle Grazie (S. Pietro, sec. XIV-XV-XVI-XVII) *;
- Oratorio di S. Ambrogio (sec. XVII) *;
- Cascina Torre Mandelli (possibili resti di fortificazioni medioevali) *;
- Mulino di Torre Mandelli;
- Tessitura Testa & C. (sec. XX, 1919);
- Cotonificio Macchi;
- ex Manifattura Rossari & Varzi (sec. XIX, 1885).

TRECCATE:

- Chiesa della Madonna delle Grazie (sec. XVII);
- Chiesa di S. Cassiano;
- Chiesa di S. Bernardo;
- Cascina Bettole: edifici sec. XIX e oratorio di S. Francesco da Paola e S. Antonio Abate (sec. XVIII);
- Tempietto del cimitero;
- Villa Armani (in S. Martino, con cappella, sec. XVII-XX);
- Ponte napoleonico sul Ticino (sec. XIX);
- Ex dogana di S. Martino (sec. XIX);
- Centrale elettrica;
- Centrale elettrica in valle Ticino;
- Unione Manifatture, ex cotonificio Muggiani poi Valle Susa (sec. XX);
- Manifattura Rossari & Varzi (sec. XIX);
- Manifattura Bestagini & Zanaria;
- Mulino di S. Cassiano.

CERANO:

- Chiesa di S. Pietro (romanico-gotica, sec. XII-XVII-XIX) *;
- Mulino Della Porta;
- Mulino di S. Rocco;
- Mulino Vecchio;
- Mulino Crosa;
- Villa Giulia (con cappella sec. XX);
- Cascina Camerona: case civili ed edifici rustici di varie epoche; chiesa di S. Margherita V.M..

SOZZAGO:

- Chiesa di S. Maria (origini romaniche);
- Mulino dell'Ospedale;
- Mulino Rognoni;
- Mulino S. Maria.

NOVARA:

- **Abbazia di S. Nazzaro della Costa:** chiesa (sec. XII-XIV-XV), convento dei frati cappuccini (sec. XV);
- **Abbazia Lateranense di S. Maria delle Grazie** (sec. XV);
- **Monastero con chiostro dei canonici lateranensi** (sec. XV-XIX);
- **Resti della chiesa e convento di S. Marta** (presso la cascina omonima, sec. XV);
- **Resti del Monastero di S. Bartolomeo di Valleombrosa** (presso la casc. Abbazia, sec. XII-XII-XV-XVIII);
- **Monumento ai caduti della battaglia della Bicocca** (sec. XIX);
- **Castello di Casalgiate** (sec. XV);
- **Santuario della Madonna del Latte** di Gionzana (sec. XV-XIX);
- **Chiesa francescana di S. Andrea** (sec. XV-XVII-XIX-XX);
- **Oratorio di S. Gerolamo** (presso la casc. Avogadro, sec. XV);
- **Resti dell'ex convento di S. Gerolamo** (presso la Manifattura Rotondi, sec. XV);

- Chiesa parrocchiale di Casalgiate *;

- Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano (fraz. Isarno, sec. XII-XV-XVIII);
- Chiesa di S. Gaudenzio, fraz. Agognate;
- Resti del convento di S. Caterina, Veveri (sec. XV-XVII);
- ex chiesa di S. Maiolo, Veveri;
- Chiesa parrocchiale di Gionzana;
- Chiesa parrocchiale dei S.S. Ippolito e Cassiano, Lumellogno;
- Oratorio di S. Pietro, Lumellogno;
- Resti di torre, Lumellogno (sec. XV);
- Chiesa di S. Eustachio, Torrión Quartara;
- Cascina Camiano con oratorio di S. Pietro;
- Villa Segù, Olengo;
- Villa Monrepos;
- Cascina Cavallotta;
- Santuario della Madonna del Bosco (sec. XX);
- Chiesa di Pagliate;
- Chiesa di S. Maria della Bicocca;
- Chiesa del Cascinone;
- Chiesa della Madonna della Neve, Olengo;
- Cascina Prella;
- Mulino dell'Argine;
- Mulino della Chiglia;
- Mulino Barberis;
- ex fornace Arbonio;
- ex fornace Giustina/S. Giuseppe (sec. XX, 1925);
- ex fornace Farsà;
- Industrie Passamani-Gorla (sec. XX, 1918);
- ex stamperia Lombarda;
- Complesso Rondo e Gallo (Riva-Vercellotti), ora Zegna;
- Cotonificio Wild;

- Officina Scotti-Brioschi (sec. XX);
- ex centrali termoelettriche S.A. Conti;
- ex Cascami Seta, ora Alias (sec. XIX);
- Cottonificio Tosi, poi Olcese-Veneziano, ora Novara Filati (sec. XX);
- Manifattura Rotondi (sec. XIX);
- Tintoria Rotondi;
- Area Montedison, edifici industriali sec. XX;
- Riseria Invernizzi (sec. XIX, 1880);
- Brillatoio Rossi (sec. XIX);
- Molino S. Lorenzo (sec. XIX);
- ex Tubettificio Saccardo;
- Centrale del latte (sec. XX).

Articolo 23.

Percorsi di connessione territoriale

1. Il P.T.R. Ovest Ticino individua una rete di percorsi di connessione territoriale costituita da:
 - a) autostrade e linee ferroviarie (vd. Tav. 3.2. "Abaco dei sistemi");
 - b) assi stradali di primaria importanza, strade statali e provinciali (vd. Tav. 3.2. "Abaco dei sistemi");
 - c) percorsi secondari di connessione fra aree di particolare interesse paesistico-ambientale e le aree urbane (ad es. fra il Parco del Ticino ed i centri urbani, tra il previsto Parco della Battaglia ed i territori limitrofi, di attraversamento dell'area sottoposta a Piano Paesistico...), cartografati nelle tavole a scala 1:10.000.

2. Per i percorsi di cui al comma precedente, sono prescritti i seguenti criteri generali, da integrarsi con gli Schemi Tipologici allegati alle presenti norme generali:

per i percorsi di cui al punto a),

 - realizzazione di siepi o fasce boscate di protezione, con funzione di barriera visiva e antirumore in ambiti individuati dai P.R.G.C., ed in generale di opere tendenti a mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture stesse;

per i percorsi di cui al punto b),

 - realizzazione di piste ciclabili protette, in particolare nei tratti comuni a percorsi a valenza storico, culturale e paesaggistica, nei tratti ove sia previsto alto afflusso di utenti e nei tratti con elevate criticità (alto numero di sinistri);
 - dotazione di verde secondo tipologie da definire in sede di P.R.G.C. (alberate, siepi, fasce boscate), con funzioni principali di igiene ambientale, schermo visivo, antirumore, frangivento;

per i percorsi di cui al punto c),

 - realizzazione di piste ciclabili connesse agli accessi ciclabili del Parco del Ticino; dotazione di verde secondo tipologie da definire in sede di P.R.G.C. (alberate, siepi, fasce boscate), con funzioni estetiche, di igiene ambientale, schermo visivo, antirumore, frangivento;
 - per i percorsi che presentano anche valenza a carattere storico, culturale e paesistico, approfondimento mirato dei criteri specifici riportati al comma 6 del precedente art. 22.

3. In particolare, al fine della valorizzazione complessiva del territorio e della sua fruibilità paesistica, i P.R.G.C. dovranno prestare particolare attenzione progettuale alle relazioni tra i percorsi di connessione territoriale e le emergenze ambientali ed architettoniche (definite dal precedente art. 22.), con l'obiettivo di salvaguardare i caratteri del paesaggio ed in particolare gli elementi antropici e naturali che lo compongono.

Articolo 24. Aree degradate

1. Il P.T.R. Ovest Ticino individua porzioni territoriali definite "corridoi di connessione ambientale", all'interno delle quali sono ricomprese numerose aree genericamente classificabili come degradate, in alcuni casi già assoggettate nei vigenti P.R.G.C. ad azioni di recupero ambientale, oltrechè paesaggistico, anche a lungo termine.
2. Il P.T.R. Ovest Ticino definisce aree degradate, ovvero a basso contenuto naturalistico, le porzioni territoriali caratterizzate dai seguenti utilizzi:
 - discariche di rifiuti solidi;
 - siti estrattivi (attivi, inattivi o con destinazione prevista);
 - aree interessate da fenomeni di documentato inquinamento acustico, del suolo, dell'aria e dell'acqua;
 - localizzazioni di impianti ed attività di rilevante impatto ambientale;
 - aree marginali, incolti, aree residuali, orti abusivi;
 - in generale le aree di cui alla D.C.R. n°250-11937 del 31/07/1991.
3. Il P.T.R. Ovest Ticino, per le aree degradate di cui al comma precedente, oltre a quanto specificato nelle Schede d'Ambito, prescrive i seguenti indirizzi generali da recepire da parte della strumentazione urbanistica locale:
 - le azioni di recupero ambientale delle aree dismesse devono rispettare i criteri generali di naturalizzazione, con mantenimento e riattivazione della vegetazione naturale e potenziale; possono essere ammessi i seguenti tipi di intervento: riqualificazione naturalistica, recupero naturale e inserimento naturalistico; per quanto relativo ai criteri tecnici da adottare, si rimanda alla citata D.C.R. n°250-11937 del 31/07/1991, titolo II;
 - sono ammesse destinazioni agricole esclusivamente condotte con tecniche a basso impatto ambientale;
 - i progetti di coltivazione in aree ad attività estrattiva devono procedere per lotti successivi al fine di assicurare la contestualità delle azioni di recupero ambientale;
 - le aree eventualmente occupate da costruzioni provvisorie, baracche, depositi di rottami, e più in generale da insediamenti a carattere provvisorio, in sede di P.R.G.C. debbono essere adeguatamente individuate e normate con prescrizioni inderogabili atte a limitare nel tempo tali occupazioni.

Articolo 25.

Complessi ed edifici rurali

1. Gli insediamenti rurali in tutta la loro complessa varietà, dalle grandi cascine alle case coloniche isolate, costituiscono, grazie alla propria configurazione tipologica ed architettonica nonché alla frequenza sull'area di studio, le strutture fondamentali del paesaggio agrario: sono quindi da tutelare non tanto per la rarità quanto per la tipicità, quali testimonianza del processo di differenziazione tipologica strettamente legato alla storia dell'evoluzione del territorio.
2. Il P.T.R. Ovest Ticino individua le seguenti 4 categorie di insediamenti connessi all'attività agricola:
 - a) organismi complessi, che individuano nuclei aventi le caratteristiche di piccoli BORGHI AGRICOLI (costituiti in prevalenza dalle frazioni rurali di Novara e da alcuni annucleamenti siti in Comune di Oleggio);
 - b) GRANDI CASCINE, che individuano organismi edilizi complessi, articolati su sistemi di corti (fulcro delle grandi tenute signorili o delle grandi proprietà ecclesiastiche, presenti soprattutto nella parte centro-meridionale dell'area di studio);
 - c) CASCINE A CORTE, che individuano organismi edilizi unitari di medie dimensioni, organizzate secondo lo schema a corte (caratteristiche della piana irrigua, rintracciabili, a nord, fino alla piana di Dulzago);
 - d) EDIFICI SEMPLICI, che individuano organismi edilizi di piccole dimensioni, generalmente a una o due maniche (localizzati diffusamente su tutto il territorio, ma caratteristici del modello insediativo rurale dell'area oleggese).
3. Gli Strumenti Urbanistici Generali dei Comuni dell'Ovest Ticino debbono procedere all'individuazione e classificazione degli insediamenti agricoli sulla base delle 4 categorie di cui al comma precedente, nonché alla individuazione degli edifici rurali a valenza storico-architettonica; debbono inoltre specificare per quali complessi, attualmente abbandonati o sottoutilizzati, sia consentito il cambio di destinazione d'uso.
4. Per i manufatti rurali aventi valore storico-artistico o ambientale, sottoposti a vincolo ai sensi delle Leggi 1089/1939 e 1497/1939, o individuati come tali dai P.R.G.C. ai sensi del comma precedente, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
5. Per tutti gli altri insediamenti ed edifici rurali, la normativa urbanistica comunale deve rispettare i seguenti indirizzi specifici:
 - i nuclei rurali di cui alla lettera a) del comma 2, debbono essere perimetrati, attraverso un'opportuna individuazione degli insediamenti originari, e sottoposti alla normativa vigente nei centri storici, sia per quanto concerne gli interventi ammessi, che le caratteristiche tecnico-costruttive degli edifici;

- gli interventi sugli organismi edilizi appartenenti alle categorie b) e c) del comma 2, debbono essere subordinati alla formazione di un Progetto di massima esteso all'intero complesso di edifici di pertinenza dell'azienda, allegando opportuna documentazione a carattere storico-cartografico, atta ad evidenziare l'evoluzione tipologica dell'insediamento; in tali insediamenti, sia gli spazi abitativi, sia quelli di servizio all'attività (allevamento, ricovero attrezzi, trasformazione e stoccaggio prodotti) dovranno essere ricavati prioritariamente attraverso il recupero degli edifici e dei rustici inutilizzati esistenti: solo in assenza di alternative è ammessa la nuova costruzione con tipologie omogenee a quelle degli edifici preesistenti, possibilmente in adiacenza ad essi, in prosecuzione delle cortine edilizie, o a completamento dell'impianto tipologico originario di ogni insediamento;
- gli interventi sugli edifici appartenenti alla categoria d) del comma 2, con le medesime caratteristiche di quelli ammessi per le categorie b) e c), possono essere assentiti mediante singola concessione edilizia;
- nel caso di interventi su edifici in cui sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quelle prettamente agricole, o già adibiti ad usi non agricoli, è prioritario il riutilizzo degli edifici rurali abbandonati, o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, eventualmente esistenti nell'ambito stesso dell'intervento; per tali interventi sono comunque consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento di contenute dimensioni come previsto dalle singole N.T.A. dei P.R.G.C.; gli interventi di demolizione con ricostruzione, quando ammissibili, sono consentiti a condizione che le nuove edificazioni mantengano la compatibilità tipologica con il contesto preesistente;
- tutti gli interventi di nuova costruzione nonché quelli sui manufatti rurali esistenti, localizzati nelle aree riferite alle SA 3a., 3b., 4., 7., 14., 17., 18., 19., 26. e 34., dovranno rispettare i caratteri architettonici ed edilizi tradizionali e riferirsi alle preesistenze, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura; tali interventi non dovranno comunque alterare l'immagine consolidata del paesaggio agrario, inserendosi in modo non impattante a livello percettivo e mitigando, ove possibile, gli impatti esistenti.

Note

- 1 Legge n° 1497 del 29/06/1939 "Protezione delle bellezze naturali" (G.U. 14/10/1939 n° 241).
- 2 Legge n° 431 del 8/08/1985 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/6/85 n° 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" articolo 1 (stralcio):
- "All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977 n° 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*
- Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29/06/1939 n° 1497:*
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
 - c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11/12/1933 n° 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole;*
 - e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;*
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;*
 - g) i territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;*
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
 - i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13/03/1976, n° 448;*
 - l) i vulcani;*
 - m) le zone di interesse archeologico."*
- 3 Legge regionale n° 20 del 3/04/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" articolo 11 "Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della legge 8/8/1985 n° 431":
- "Il vincolo disposto ex lege sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'art. 82 D.P.R. 24/07/1977 n° 616, così come modificato dalla legge n° 431 del 8/8/1985, non si applica:*
- a) nel perimetro del centro abitato nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 2/4/1968 n° 1444; nelle zone <A> e del D.M. 2/4/1968 n° 1444, e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5/12/1977 n° 56 e s.m.i.;*
 - b) nelle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8/8/1985 n° 431 per il tempo della loro durata".*
- 4 Legge n° 1497 del 29/06/1939 "Protezione delle bellezze naturali" (G.U. 14/10/1939 n° 241) articolo 7:
- "I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto*

che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione."

Legge regionale n° 20 del 3/04/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici"
articolo 10 "Autorizzazioni":

"Al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29/06/1939 n° 1497, e dall'art. 9 della legge regionale 5/12/1977 n° 56 e s.m.i., nonché inclusi nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 8/8/1985 n° 431, lavori che possano modificarne o alterarne lo stato fisico o l'aspetto, deve astenersi dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi della presente legge.

Fatti salvi i disposti dei successivi artt. 11, 12 e 13, quando l'esecuzione delle opere richiede concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza di autorizzazione della Giunta Regionale.

L'autorizzazione prevista dal presente articolo è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.

L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione."

- 5 Legge regionale n° 20 del 3/04/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici"
articolo 12 "Interventi che non richiedono autorizzazione":

"Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29/06/1939 n° 1497, per i seguenti interventi:

a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro ed il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) le seguenti operazioni silvo-colturali previste nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al R.D. 30/12/1923 n° 3267, fatta eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio raso per superfici superiori a 10 ettari nel caso di boschi cedui:

- rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;

- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;

- lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione dei corsi d'acqua;

- interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;

c) le attività agricole e pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

d) la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra;

e) gli interventi previsti nei Piani di Assesamento forestale e nei Piani Naturalistici dei Parchi e Riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna."

- 6 Legge n° 431 del 8/08/1985 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/6/85
n° 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"

articolo 1 quater, comma 1:

"In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del D.P.R. 24/07/1977 n° 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11/12/1933 n° 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco."

- 7 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
articolo 29 "Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali":

"Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltretutto le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:

- a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane;*
- b) metri 100 per fiumi torrenti e canali non arginati nei restanti territori;*
- c) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per fiumi, torrenti e canali arginati;*
- d) metri 200 per i laghi naturali e artificiali, e per le zone umide.*

Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, l'opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.

Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 27, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.

Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.

Il Piano Territoriale può stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche ed insediative esistenti."

- 8 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
articolo 13 "Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale" comma 3:

"Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria:

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo:

gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il

rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) ristrutturazione edilizia:

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

.....omissis....."

- 9 Regolamento CEE n° 2078/92 del Consiglio, del 30/06/1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. (vd. nota 1 al Titolo III).
- 10 Legge regionale n° 69 del 22/11/1978 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere".
- 11 Programma Pluriennale Regionale 1994/1996 attuativo del Regolamento CEE 2080/92, approvato con D.G.R. n° 159-28679 del 11/10/1993 e s.m.i.
l'art. 4.1.2. definisce le tipologie di imboschimento delle superfici agricole; la lettera b) riguarda l'impianto di nuovi boschi;
l'art. 4.2.1. definisce gli interventi di miglioramento delle superfici boschive: le lettere a) e b) riguardano rispettivamente la conversione dei cedui a fustaia, e il miglioramento dei boschi degradati.
- 12 Legge regionale n° 32 del 02/11/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"
art. 12 "Recupero aree degradate":

*"La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate.
In tal senso la Regione:*
a) *promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunità Montane, gli interventi per l'individuazione delle aree degradate;*
b) *promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale;*
c) *concede a Comuni e Comunità Montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.
L'Ente richiedente, per accedere al contributo, è tenuto ad attestare la destinazione dell'area, negli strumenti urbanistici, a verde pubblico, privato o agricolo."*
- 13 Legge n° 37 del 5/01/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche", articolo 5:

"Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18/05/1989 n° 183 e s.m.i., i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati."

Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1."

articolo 8 (stralcio):

"Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai Comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche ed ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'art. 2 ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.omissis....."

- 14 Legge regionale n° 20 del 3/04/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici"

articolo 13 "Subdelega ai Comuni":

"Nelle zone comprese negli elenchi di cui alla legge 29/06/1939 n° 1497 e nelle categorie di beni di cui alla legge 8/08/1985 n° 431, sono subdelegate ai Comuni, purchè dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5/12/1977 n° 56 e s.m.i., le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29/06/1939 n° 1497, per gli interventi ed alle condizioni qui di seguito specificati:

- a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;*
- b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto;*
- c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;*
- d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali già autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 616 del 24/07/1977, salvo esplicita riserva in contrario contenuta nell'autorizzazione regionale;*
- e) occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, serre, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione purchè ciò non comporti movimenti di terra;*
- f) trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali nonché la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;*
- g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;*
- h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani dell'Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi della legge regionale 4/06/1975 n° 43 e s.m.i., dai Piani dell'Area di Parchi nazionali, dai Piani naturalistici e dai Piani di Assestamento forestale. Tali interventi dovranno comunque essere conformi alle norme, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nei Piani medesimi.....omissis....."*

- 15 Deliberazione C.R. del 31/07/1991, n° 250-11937

"Criteri tecnici per l'individuazione ed il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri, procedura amministrativa per la concessione di contributi regionali (L.R. 02/11/1982 n° 32, artt. 2 e 12)"

Il titolo II riporta "Criteri tecnici per l'esecuzione degli interventi di recupero".

- 16 Legge n° 36 del 5/01/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
articolo 1 "Tutela e uso delle risorse idriche":
- "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali."*
- 17 Legge regionale n° 4 del 12/04/1994 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"
articolo 2 "Tutela della pubblica Amministrazione":
- "La Giunta Regionale, con propri motivati provvedimenti individua, anche per ambiti territoriali omogenei, le acque sotterranee che hanno carattere di pubblico e generale interesse e ne richiede l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.
Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione.
Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.
Per falde freatiche o con superficie libera si intendono quelle falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico di superficie.
Per falde in pressione o confinate si intendono quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui superficie piezometrica si colloca ad una quota superiore a quella del tetto dell'acquifero."*
- 18 Decreto del Presidente della Repubblica n° 236 del 24/05/1988 "Attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"
gli articoli 4/5/6/7 definiscono una graduazione del regime di tutela dei pozzi idropotabili individuando "aree di salvaguardia", "zone di tutela assoluta", "zone di rispetto" e "zone di protezione".
- 19 Si riporta, per opportuna conoscenza, la tabella pubblicata dal Piano Territoriale Regionale (Quaderno 02 "Vincoli territoriali", febbraio 1994), relativa alle superfici boscate nei singoli comuni, come individuate dal sistema informativo regionale, che quantifica in modo schematico il sistema delle aree boscate nell'area di studio:

Comuni	Sup. (ha.)	% su territorio
Bellinzago	969,72	24,68
Cameri	534,44	13,39
Cerano	312,48	9,61
Galliate	519,91	17,83
Marano Ticino	150,62	19,16
Novara	37,22	0,36
Oleggio	310,29	8,12
Romentino	150,17	8,39
Trecate	135,51	3,53
TOTALE	3120,36	8,70

- 20 Legge regionale n° 57 del 4/09/1979 "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale" articolo 1 "Piani di assestamento forestale":

"Al fine di garantire una razionale gestione del patrimonio forestale, la Giunta Regionale predispone il piano di assestamento regionale, componendolo attraverso piani stralcio riguardanti porzioni del territorio regionale.

Assume priorità la formazione dei piani stralcio riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le aree boschive di proprietà dei Comuni o di altri Enti pubblici e le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge regionale 4/06/1975 n° 43."

- 21 Legge regionale n° 57 del 4/09/1979 "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale" il Titolo III della legge regolamenta i "tagli boschivi in assenza di piani di assestamento forestale", in particolare all'articolo 15:

"I tagli dei boschi nei terreni non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Sindaco, su parere dell'Unità decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste), la quale deve esprimersi entro 40 giorni.

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale."

- 22 Vd. note 4 e 5.

- 23 Deliberazione G.R. del 19/02/1985 n° 115-41326 "Legge 1497/39 - D.P.R. n° 616/77, art. 82 Beni ambientali. Autorizzazione al taglio dei boschi cedui semplici, composti e da capitozza nel rispetto delle prescrizioni di massima vigenti nelle singole Province":

".....omissis.....la Giunta Regionale delibera
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n° 616, su tutto il territorio regionale, l'esecuzione delle opere previste nei Piani Economici di Assestamento, già regolarmente approvati dai competenti organi regionali in data antecedente il 21/09/1984;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n° 616, l'esecuzione dei tagli dei boschi cedui semplici, composti e da capitozza a condizione che gli stessi vengano effettuati nel rispetto delle Prescrizioni di Massima vigenti nelle singole Province.
Le operazioni di taglio dei boschi cedui, effettuate in difformità da quanto stabilito dalle Prescrizioni di Massima, sono perseguite ai sensi dell'art. 15 della legge 1497/39 ed a norma delle altre leggi vigenti.omissis....."

Deliberazione G.R. del 26/02/1985 n° 70-41565 "Legge 1497/39, D.P.R. n° 616/77 art. 82, Beni Ambientali. Autorizzazione all'esecuzione di interventi in territori sottoposti al vincolo paesistico":

".....omissis.....la Giunta Regionale delibera
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n° 616, su tutto il territorio regionale, l'impianto, la normale coltivazione, le utilizzazioni intercalari e di fine turno dei pioppeti e delle altre

piantagioni arboree e/o arbustive industriali da legno e/o da frutto, provenienti da impianto artificiale quando tali colture - non considerabili boschi o foreste - ricadono in zone sottoposte per ubicazione e/o destinazione al vincolo paesistico di cui alla legge 1497/39, a condizione che le operazioni indicate escludano modificazioni planoaltimetriche del suolo ed a condizione che gli impianti non vengano eseguiti entro superficie a bosco o foresta;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n° 616, su tutto il territorio regionale, i rimboschimenti, i rinfoltimenti, le conversioni verso la fustaia nonchè operazioni selvicolturali eseguite nei boschi e nelle foreste, ivi compresi gli sfollamenti, i diradamenti ed i tagli sanitari, ma escluse le utilizzazioni di fine turno delle fustaie coetanee e coetaneiformi ed i tagli di curazione delle fustaie disetanee comportanti l'utilizzazione di piante che hanno raggiunto il diametro di recidibilità, quando le stesse operazioni si svolgono in conformità delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale oppure sulla base di progetti redatti dai Servizi Forestazione regionali o dal Corpo Forestale dello Stato, secondo le rispettive competenze.

Le operazioni svolte in difformità di quanto sopra previsto, sono perseguite ai sensi dell'art. 15 della legge 1497/39 e delle altre leggi vigenti.....omissis....."

- 24 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
articolo 30 "Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate" comma 5:

"In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

a) nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;

b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti."

- 25 Vd. note 4 e 5.

- 26 Il Piano ha cartografato, per quanto possibile e non in forma esaustiva, le principali aree gravate da usi civici nei comuni dell'Ovest Ticino (si veda la tav. 7 "Vincoli e salvaguardie" degli Studi Preliminari) che, come schematicamente riportato nel Piano Territoriale Regionale (Quaderno 02 "Vincoli territoriali", febbraio 1994), occupano le seguenti superfici:

Comuni	Sup. (ha.)	% su territorio
Bellinzago	73,54	1,87
Cameri	62,72	1,57
Cerano	4,56	0,14
Galliate	26,60	0,91
Trecate	175,89	4,58
TOTALE	343,31	0,96

- 27 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
articolo 24 "Norme generali per i beni culturali ambientali" commi 11 e 12:

"Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonchè delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento."

- 28 Legge regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"
articolo 13 "Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale" comma 7 :

"Sono inedificabili:

a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;

b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;

c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art.27;

il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma."

- 29 Vd. nota 11 del Titolo II.

Schemi Tipologici

Al fine del raggiungimento di alcuni degli obiettivi del P.T.R. Ovest Ticino (vd. art. 3, Norme generali), si è ritenuto opportuno fornire una serie di indicazioni, accompagnate dai relativi schemi tipologici esemplificativi, inerenti la rinaturalizzazione e la dotazione di verde lungo corsi d'acqua, canali, strade e percorsi, sulla base di quanto contenuto nei relativi articoli delle Norme Generali.

Alle aree boscate il P.T.R. Ovest Ticino riserva una particolare attenzione, individuando la loro consistenza (cartografata nelle tavole a scala 1:10.000) indicando alcune aree considerabili prioritarie per gli interventi di imboscamento e per il miglioramento dei boschi esistenti, fornendo criteri ed indirizzi generali di gestione da sviluppare in sede di PRGC (vd. art. 20); in queste sede non si è ritenuto opportuno fornire schemi relativi al rimboscamento/imboscamento, oggetto di specifici progetti finalizzati, oltre che all'arboricoltura, anche alla ricostituzione del bosco planiziale padano, dei boschi dei terrazzi morenici, ed in generale delle formazioni forestali e degli ecotopi pertinenti al territorio entro cui insistono.

Per meglio esemplificare e chiarire quanto espresso nelle Norme Generali, si è invece ritenuto opportuno fornire schemi tipologici riguardanti le formazioni di tipo lineare, quali le fasce boscate, le alberate e le siepi campestri, riconoscendo in esse una funzione di tipo paesistico ambientale di rilevante importanza sia per quanto concerne la mitigazione di impatti ambientali e percettivi, sia per la realizzazione dei corridoi ecologici costituenti il reticolo minore delle connessioni ambientali fra aree ad elevato contenuto di naturalità.

Questi elementi minori sono stati schematicamente rappresentati a margine di corsi d'acqua e di percorsi, prestando attenzione agli aspetti paesistico-ambientali-ecologici ed alle distanze dai confini in rapporto alle dimensioni della specie; a tal proposito il P.T.R. Ovest Ticino propone un adeguamento complessivo delle distanze minime da confine degli alberi e degli arbusti in aree esterne alla perimetrazione urbana, secondo lo schema oltre riportato: tale proposta, qualora recepita dagli strumenti urbanistici e dai Regolamenti edilizi, permetterà infatti di poter ricostruire quel tessuto connettivo minore di grande importanza ecologica, utile soprattutto a complessificare l'ecosistema agricolo, migliorando al contempo le condizioni igienico ambientali del territorio oggetto di studio.

Si è anche ritenuto opportuno far precedere agli schemi tipologici un elenco delle principali specie arboree ed arbustive, autoctone o ampiamente naturalizzate nell'area di studio nel suo complesso, con indicazioni delle loro dimensioni a maturità e del loro portamento, riportando inoltre le principali note che riguardano gli areali di distribuzione ed i principali impieghi ai sensi della normativa CEE e della normativa regionale; indicazioni più puntuali circa caratteristiche ecologiche, presenza ed utilizzo delle specie potranno essere definite dai singoli PRGC o da specifici Regolamenti comunali.

Elenco specie arboree ed arbustive autoctone o ampiamente naturalizzate, da utilizzare per imboschimenti, rimboschimenti ed in genere per opere di rinaturalizzazione

		alberi			piccoli alberi	arbusti	rampicanti	Reg attuazione CEE 2080	D.C.R. 31/07/1991, n°250-11937
		1	2	3					
<i>Acer campestre</i>	acero oppio			12	*c			P/AP - B/SF	a1/b1/c1
<i>Acer pseudoplatanus</i>	acero di monte	*	25	*					c1
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero		*	20	*c			P/AP -	a2/b2/c2
<i>Betula pendula</i>	betulla		25	*				AP - B/(A)	c1
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco			20	*c			P/AP - B/(A)/SF	a1/b1/
<i>Castanea sativa</i>	castagno		*	20	*c				
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino		30	*				P/AP - B/A/SF	a1/
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello				8	*			b1/c1
<i>Juglans regia</i>	noce nostrano		*	15				P/AP - B/A/SF	a1/b1/
<i>Malus sylvestris</i>	melo selvatico				6	*			
<i>Pinus sylvestris</i>	pino silvestre	30	*					AP - B	a1/b1/c1
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco	*	30					P/AP - (B)/A/SF	a2/b2/c2
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero	*	30					P - (B)/SF	a2/b2/c2
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremolo		*	20				AP - B	c2
<i>Prunus avium</i>	ciliegio selvatico		*	20				P/AP - B/A/SF	a1/b1/c1
<i>Prunus padus</i>	pado			15	*				
<i>Quercus cerris</i>	cerro		30	*				AP - B	b1/
<i>Quercus petraea</i>	rovere	30						AP - B/A/SF	b1/c1
<i>Quercus pubescens</i>	roverella			20	*				b1/c1
<i>Quercus robur</i>	farnia	40						P/AP - B/A/SF	a1/
<i>Salix alba</i>	salice bianco		*	15				P/AP - (B)/SF	a2/b2/c2
<i>Salix caprea</i>	salicone				9	*			a2/b2/c2
<i>Salix elaeagnos</i>	salice di ripa				6	*			a2/b2/c2
<i>Tilia cordata</i>	tiglio selvatico			20				P/AP - B/A/SF	a1/c1
<i>Ulmus campestris</i>	olmo minore		30	*	*				a1/b1/c1
<i>Berberis vulgaris</i>	crespino					*			
<i>Calluna vulgaris</i>	brugo					*			
<i>Clematis vitalba</i>	vitalba						*		
<i>Cornus mas</i>	corniolo				5	*			
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinello					*			
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo				7	*c			
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino				5	*			
<i>Cytisus scoparius</i>	ginestra					*			
<i>Euonymus europaeus</i>	fusaggine				5	*			
<i>Frangula alnus</i>	frangola, alno nero				6	*			
<i>Hedera helix</i>	edera					*			
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro					*			
<i>Lonicera caprifolium</i>	caprifoglio					*			
<i>Lonicera xylosteum</i>	gisilostio					*			
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo					*			
<i>Rhamnus catharticus</i>	spino cervino				7	*			
<i>Rosa canina</i>	rosa canina					*			
<i>Rosa gallica</i>	rosa serpeggiante					*			
<i>Ruscus aculeatus</i>	pungitopo					*			
<i>Salix purpurea</i>	salice rosso				8	*			
<i>Salix triandra</i>	salice da ceste				7	*			
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco				7	*			
<i>Viburnum lantana</i>	lantana					*			
<i>Viburnum opulus</i>	pallone di maggio					*			


note 7 - classificazione indicante la dimensione media in metri raggiungibile a maturità dalla specie arborea, o altra classificazione assumibile dalle specie arbustive

* - classificazione assunta dalla specie arbustiva, o altre classificazioni assumibili dalle specie arboree


c - anche trattata a ceduo

P - pianura AP - alta pianura e terrazzi morenici B - bosco (B) - lungo aste fluviali e torrentizie A - arboricoltura (A) - specie secondaria in impianti misti anche trattati a ceduo SF - siepi e filari


a1 - orizzonte pianiziale padano, aree non spondali a2 - orizzonte pianiziale padano, aree spondali e ripariali b1 - zona collinare, aree non spondali b2 - zona collinare, aree spondali e ripariali c1 - orizzonte submontano, aree non spondali c2 - orizzonte submontano, aree spondali e ripariali




Alberi e piccoli alberi con portamento ovoidale espanso





Arbusti e rampicanti






distanze minime in aree extraurbane







Filare misto di ripa, su una o più file, con alberate regolari monospecie di prima o seconda grandezza, ad interasse di mt 15-20, intervallate da alberate miste di terza grandezza e da piccoli alberi e arbusti di altezza e composizione varia




Filare misto di ripa, su una o più file, con alberate regolari monospecie di prima grandezza, ad interasse di mt 30, intervallate da alberate miste di seconda e terza grandezza ad interasse di mt 10, e da piccoli alberi ed arbusti di altezza e composizione varia, con distanze variabili in funzione delle specie scelte e delle specifiche esigenze di manutenzione (da 2 piante x ml a 1 pianta x 3 ml)




Filare di ripa, su una o più file, con alberate regolari monospecie, ad interassi variabili in funzione del portamento e della grandezza della specie a maturità:
 alberi di prima grandezza ad interasse di mt 10-15,
 alberi di seconda grandezza mt 7-10 (nell'esempio)
 alberi di terza grandezza mt 5-7




Siepe campestre, a predominanza di arbusti e con piccoli alberi o alberi di terza grandezza, anche trattabili a ceduo, ogni 10-15 mt. Impianto su due o più file, con sestri fitti (1 o 2 piante per ml, distanza fra le file ml 1-1,5)



Siepe campestre, mista, composta di soli arbusti e piccoli alberi. Impianto su due o più file, con sestri fitti (1 o 2 piante per ml, distanza fra le file ml 1-1,5)




Siepe campestre, composta di arbusti monospecie per tratti di varia lunghezza, e piccoli alberi. Impianto su una o due file, con sestri fitti



Allo stato di fatto, la sistemazione vegetazionale delle rive e delle pertinenze di corsi d'acqua naturale e/o canali non arginati, è ridotta alla presenza di un semplice manto erboso o di filare ceduo di robinia, se non alla coltivazione di pioppi; tali sistemazioni, al fine di aumentarne l'efficacia sotto il profilo ecologico ed ambientale, vanno integrate da vegetazione arbustiva.

Esempio di rinaturalizzazione di corsi d'acqua, da attuare secondo le tecniche della ingegneria naturalistica; la serie vegetale naturale comprende formazioni igrofile a salici, formazioni mesoigrofile a salici, pioppi, ontani, e mesofile a pioppi, querce, ecc.; la chiusura verso le aree agricole con una fascia arbustiva consente una maggiore protezione della fascia boscata. La realizzazione di casse di espansione fluviale consente inoltre una migliore regimazione delle acque con creazione di importanti habitat naturali.


Sistemazione di piccoli corsi d'acqua, canali e fontanili, con manutenzione dall'esterno o dall'interno mediante l'utilizzo di macchine speciali. Nei nuovi interventi e nelle risistemazioni di corsi d'acqua esistenti, le sponde vanno progettate con pendenza tendente al rapporto 1:3.



Sistemazione naturaliforme con semplici alberate di ripa, con vegetazione arborea ed arbustiva sulle rive.


Serie vegetale naturale per la rinaturalizzazione di corsi d'acqua naturali e seminaturali, fontanili e piccoli canali: idrofite sommerse e natanti, fragmiteto e cariceto, saliceto, alneto, pioppeto e querceto-carpinetto; la fascia boscata tende in questo caso ad assumere larghezza ampia, oltre i 30 mt, e svolge in modo ottimale la funzione di corridoio ecologico e di connessione ambientale fra aree ad elevato contenuto naturale.

piccoli corsi d'acqua naturali e seminaturali



Profilo, allo stato di fatto maggiormente diffuso, dei piccoli canali in trincea e dei fontanili, con manutenzione effettuata in prevalenza dall'esterno, cui consegue la progressiva eliminazione o drastica riduzione della vegetazione di ripa


Gli interventi di rivegetazione minima dei piccoli corsi d'acqua devono prevedere sestii d'impianto variabili fra alberi di prima grandezza, e l'impianto di piccoli alberi ed arbusti potabili ad altezza necessaria per gli interventi di manutenzione dall'esterno.



Esempio di sistemazione di canali principali in rilevato, con strada alzaia o campestre variamente posizionata; le dimensioni del canale permettono che la manutenzione avvenga dall'interno, tramite rampe di accesso; nei nuovi interventi e nelle risistemazioni e/o rettifiche di tracciato, le sponde vanno progettate con pendenza tendente al rapporto di 1:3.


La fascia di rispetto può essere piantumata realizzando, ove possibile, una fascia boscata di larghezza \geq mt 10, con alberate di varia grandezza e ad apparato radicale profondo posizionate nella parte esterna del rilevato, e quest'ultimo piantumato con arbusti sino al livello di massima piena, con funzioni di consolidamento del terreno e di rallentamento della corrente in caso di superamento del livello massimo, da attuare secondo le tecniche della ingegneria naturalistica.

canali in trincea



Esempio di sistemazione di canali in trincea, con manutenzione dall'interno mediante accesso da rampe laterali; nei nuovi interventi e nelle risistemazioni e/o rettifiche di tracciato, le sponde vanno progettate con pendenza tendente al rapporto 1:3.


La fascia di rispetto può essere piantumata realizzando, ove possibile, una fascia boscata di larghezza \geq mt 10, con alberate di varia grandezza e ad apparato radicale profondo posizionate sul piano e sponde piantumate con arbusti sino al livello di massima piena, con funzioni di consolidamento del terreno e di rallentamento della corrente in caso di superamento del livello massimo. Inoltre, ove la situazione lo richiede, possono essere previste casse di espansione fluviale che limitino i danni causati dallo straripamento dei corsi d'acqua, da attuare secondo le tecniche della ingegneria naturalistica.



Fascia boscata, larghezza \geq mt 10 , svolge la funzione di corridoio ecologico per la dispersione di flora e fauna; gli impianti vegetazionali vanno effettuati con specie arboree di varia grandezza, anche in funzione delle distanze da rispettare verso i confini, e prevedendo una fitta chiusura arbustiva sui lati esterni


Fascia piantumata ad arbusti e piccoli alberi, larghezza $>$ mt 5, svolge la funzione di corridoio ecologico per la dispersione di flora e fauna; in tale esempio l'impianto, fitto, è prevalentemente arbustivo, con poche specie arboree di limitate dimensioni o governabili a ceduo

canali in calcestruzzo



Fascia boscata, larghezza mt 10, di altezza contenuta, svolge la funzione di corridoio ecologico per la dispersione di flora e fauna


Fascia piantumata ad arbusti ed alberi, larghezza $>$ mt 6, svolge la funzione di corridoio ecologico per la dispersione di flora e fauna



Alberata campestre a doppio filare regolare, entro una fascia disponibile di mt 10 di larghezza; alberate di seconda e terza grandezza verso il canale, di terza grandezza e/o piccoli alberi verso le aree coltivate; chiusura verso le aree coltivate con una siepe campestre fittamente piantumata, su una o più file


Alberata campestre monofilare monospecie, entro una fascia di mt 6 di larghezza, utilizzando alberate di terza grandezza e/o piccoli alberi in modo regolare per tratti di 50-150 mt; chiusura verso le aree coltivate con una siepe campestre fittamente piantumata, su una o più file

canali in calcestruzzo



Alberata campestre a doppio filare mista, entro una fascia disponibile di mt 10 di larghezza; alberate di seconda e terza grandezza verso il canale, di terza grandezza e/o piccoli alberi verso le aree coltivate; chiusura verso le aree coltivate con una siepe campestre fittamente piantumata, su una o più file


Alberata campestre mista monofilare, entro una fascia di mt 6 di larghezza, utilizzando alberate di terza grandezza e piccoli alberi; chiusura verso le aree coltivate con una siepe campestre fittamente piantumata, su una o più file



fascia boscata fittamente piantumata, a margine di infrastrutture ad elevato impatto, con funzioni igienico ambientali antirumore e visiva, e corridoio ecologico; fascia ad arbusti della larghezza minima di mt 6, seguita da una fascia boscata con essenze di varia grandezza a scalare in funzione delle distanze minime da rispettare; tale sistemazione si presenta come la migliore sotto il profilo dell'inserimento nell'ambiente.

attrezzamento laterale con opere di mitigazione dell'impatto ambientale provocato dal mancato rispetto della distanza di edifici dalla infrastruttura; le funzioni igienico ambientali di barriera antirumore/antiquinamento e di schermo ottico sono risolte attraverso l'uso di pannelli antirumore, ove possibile mascherati da una fascia arbustiva, e da barriere in cls piantumate con arbusti tappezzanti e ricadenti (nell'esempio).

strade extraurbane di tipo B/C



fascia boscata a margine di infrastrutture ad elevato impatto, con funzioni igienico ambientali antirumore, visiva ed antinquinamento; fascia ad arbusti della larghezza minima di mt 6, seguita da una fascia boscata con essenze di varia grandezza; tale sistemazione si presenta come la migliore sotto il profilo dell'inserimento nell'ambiente, costituendo inoltre un efficace corridoio ecologico per la dispersione di flora e fauna.


fascia ad arbusti e piccoli alberi a margine di infrastrutture ad elevato impatto, con funzioni igienico ambientali antirumore, visiva ed antinquinamento; la fascia ad arbusti, della larghezza minima di mt 6, va fittamente piantumata (distanza fra le file mt 1, distanza sulla fila mt 1-1,50); nel caso di disponibilità di una fascia di larghezza superiore a mt 10, anche in funzione delle distanze da confine verso le aree agricole, potranno essere inseriti alberi di varia grandezza; tale sistemazione si presenta ottimale sotto il profilo dell'inserimento nell'ambiente, costituendo comunque un efficace corridoio ecologico per la dispersione di flora e fauna.




siepe campestre a margine di infrastrutture, con funzioni igienico ambientali; la fascia minima utilizzabile per la realizzazione di una siepe campestre su due file è di mt 3 (distanza fra le file mt 1, distanza sulla fila variabile da 0,75 a 1,5 mt; la siepe può essere di tipo misto, utilizzando una grande varietà di specie, o monospecie per tratti di 5-50 mt; tale sistemazione si presenta gradevole sotto il profilo dell'inserimento nell'ambiente, costituendo un corridoio ecologico minore per la dispersione di flora e fauna.

fascia ad arbusti a margine di infrastrutture, con funzioni igienico ambientali antirumore, visiva ed antinquinamento; la fascia ad arbusti, della larghezza di mt 6, va fittamente piantumata (distanza fra le file mt 1, distanza sulla fila mt 1-1,50); tale sistemazione si presenta ottimale sotto il profilo dell'inserimento nell'ambiente, costituendo inoltre un corridoio ecologico per la dispersione di flora e fauna.

strade extraurbane di tipo C




alberate a margine di infrastrutture, con funzione igienico ambientale e visiva; la piantumazione di alberi va effettuata in funzione della distanza dalla carreggiata e della dimensione delle specie a maturità, come riportato nello schema precedentemente esposto; tale sistemazione può essere integrata dalla presenza di una siepe campestre o di una fascia ad arbusti.



Strade di tipo campestre, in percorsi a valenza storico, culturale e paesistica; le tipologie d'attrezzamento a verde possono comprendere alberate, siepi e fasce boscate, sulla base delle tipologie precedentemente illustrate; in tali percorsi assume rilevanza la funzione estetica e di schermo ottico svolta dalla fascia vegetazionale, segnalando il percorso, valorizzando la presenza di emergenze storiche ed architettoniche, contribuendo a mascherare manufatti di disturbo; inoltre, ove lo spazio lo consente, tali percorsi devono costituire corridoi ecologici di connessione fra aree naturali; nei tratti del percorso sviluppantesi lungo strade extraurbane o urbane ad elevati volumi di traffico veicolare possono essere previste piste ciclabili.

strada campestre



Siepe di protezione con funzioni di schermo visivo per il mascheramento di elementi di disturbo e/o la valorizzazione di emergenze architettoniche.

Siepe di protezione con funzioni di igiene ambientale, schermo visivo di altezza contenuta (es. mascheramento bassi fabbricati) e schermo antirumore, entro una fascia di larghezza limitata a mt 6



CENTRO STAMPA GIUNTA REGIONALE